SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 148° — Numero 170

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 24 luglio 2007** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª **Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª **Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª **Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª **Serie speciale:** *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)
5ª **Serie speciale:** *Contratti pubblici* (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

SOMMARIO

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Autorità per le garanzie nelle comunicazioni

Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo

Università della Calabria

LUMSA
Libera università «Maria SS. Assunta» di Roma

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 166

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 9 maggio 2007.

Approvazione del Programma statistico nazionale 2007-2009.

07A06544

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 167

MINISTERO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

DECRETO 5 luglio 2007.

Elenco delle zone di protezione speciale (ZPS) classificate ai sensi della direttiva 79/409/CEE.

DECRETO 5 luglio 2007.

Elenco dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica mediterranea in Italia, ai sensi della direttiva 92/43/CEE.

07A06724 - 07A06725

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 maggio 2007, n. **104.**

Regolamento per il riordino degli organismi operanti presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri in materia di politiche giovanili ed attività sportive, a norma dell'articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, ed in particolare, l'articolo 29 che prevede, al comma 1, una riduzione del 30 per cento della spesa complessiva rispetto a quella sostenuta nell'anno 2005 dalle amministrazioni pubbliche, individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per organi collegiali e altri organismi, anche monocratici, comunque denominati operanti alla data del 4 luglio 2006 e, al comma 2, l'emanazione di regolamenti ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per riordinare detti organismi quando siano previsti e disciplinati da legge o da regolamento;

Vista la legge 15 aprile 2003, n. 86, recante istituzione dell'assegno «Giulio Onesti» in favore degli sportivi italiani che versino in condizione di grave disagio economico;

Visto il decreto del Ministro per i beni e le attività culturali 5 settembre 2003, n. 282, recante regolamento per il funzionamento della Commissione istituita per l'assegnazione del vitalizio agli sportivi indigenti, di cui all'articolo 2, comma 3, della legge 15 aprile 2003, n. 86;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233;

Visto l'articolo 1, comma 19, lettera *a)*, del citato decreto-legge n. 181 del 2006, con il quale sono state attribuite al Presidente del Consiglio dei Ministri le funzioni di competenza statale, attribuite al Ministero per i beni e le attività culturali dagli articoli 52, comma 1, e 53 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, in materia di sport;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 15 giugno 2006, con il quale il Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive è stato delegato ad esercitare le funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di sport e, in particolare, l'articolo 4, lettera *a)*, relativo alla delega a nominare esperti, a costituire organi di studio, commissioni e gruppi di lavoro;

Vista la circolare emanata dal Ministro per l'attuazione del programma di Governo e dal Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione in data 21 novembre 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 5 dell'8 gennaio 2007, recante linee di indirizzo per la redazione degli schemi di provvedimento attuativi dell'articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, ed in particolare il paragrafo 2.2 nella parte in cui prevede che l'amministrazione orientata ad avvalersi ancora degli organismi esistenti alla data del 4 luglio 2006 ha l'onere di procedere ad un provvedimento ricognitivo, al fine di evitarne la soppressione ai sensi del comma 4 del citato articolo 29;

Vista la deliberazione preliminare del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 dicembre 2006;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 5 febbraio 2007;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 aprile 2007;

Sulla proposta del Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro per l'attuazione del programma di Governo, e con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. È confermato il seguente organismo, operante alla data del 4 luglio 2006 presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri in materia di politiche giovanili ed attività sportive denominato: «Commissione per l'assegnazione del vitalizio agli sportivi indigenti», istituita dalla legge 15 aprile 2003, n. 86, recante istituzione dell'assegno Giulio Onesti in favore degli sportivi italiani che versino in condizione di grave disagio economico.

2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 58, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, le spese di funzionamento dell'organismo di cui al comma 1 sono ridotte del 30 per cento rispetto all'esercizio finanziario del 2005. Per l'anno 2006, la riduzione prevista dall'articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, opera in misura proporzionale rispetto al periodo corrente tra la data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge ed il 31 dicembre 2006, tenuto conto degli impegni di spesa già assunti alla medesima data di entrata in vigore del decreto.

3. Tre mesi prima della scadenza del termine di durata, la Commissione presenta una relazione sull'attività svolta al Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive che la trasmette alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 29, comma 2-*bis*, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, ai fini della valutazione congiunta della perdurante utilità dell'organismo e della conseguente eventuale proroga della durata, comunque non superiore a tre anni, da adottarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro stesso.

4. Gli eventuali successivi decreti di proroga sono adottati secondo la medesima procedura.

5. I componenti della Commissione restano in carica fino alla scadenza del termine di durata della stessa e possono essere confermati una sola volta nel caso di proroga dell'organismo.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 maggio 2007

NAPOLITANO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

MELANDRI, *Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive*

PADOA SCHIOPPA, *Ministro dell'economia e delle finanze*

SANTAGATA, *Ministro per l'attuazione del programma di Governo*

NICOLAIS, *Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione*

Visto, *il Guardasigilli:* MASTELLA

Registrato alla Corte dei conti il 3 luglio 2007, Ministeri istituzionali, registro n. 8, foglio n. 123

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

RIFERIMENTI NORMATIVI

Note alle premesse:

— L'art. 87, comma quinto, della costituzione, conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

— Si riporta il testo dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400; (Disciplina dell'attività di Governo ed ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 12 settembre 1988, n. 214, S.O.:

«2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono

emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.».

— Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 (Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale) pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'11 agosto 2006, n. 186 S.O.:

«Art. 29 *(Contenimento spesa per commissioni comitati ed altri organismi).* — 1. Fermo restando il divieto previsto dall'art. 18, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, la spesa complessiva sostenuta dalle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, per organi collegiali e altri organismi, anche monocratici, comunque denominati, operanti nelle predette amministrazioni, è ridotta del trenta per cento rispetto a quella sostenuta nell'anno 2005. Ai suddetti fini le amministrazioni adottano con immediatezza, e comunque entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le necessarie misure di adeguamento ai nuovi limiti di spesa. Tale riduzione si aggiunge a quella prevista dall'art. 1, comma 58, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

2. Per realizzare le finalità di contenimento delle spese di cui al comma 1, per le amministrazioni statali si procede, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, al riordino degli organismi, anche mediante soppressione o accorpamento delle strutture, con regolamenti da emanare ai sensi dell'art. 17 comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per gli organismi previsti dalla legge o da regolamento e, per i restanti, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro competente. I provvedimenti tengono conto dei seguenti criteri:

a) eliminazione delle duplicazioni organizzative e funzionali;

b) razionalizzazione delle competenze delle strutture che svolgono funzioni omogenee;

c) limitazione del numero delle strutture di supporto a quelle strettamente indispensabili al funzionamento degli organismi;

d) diminuzione del numero dei componenti degli organismi;

e) riduzione dei compensi spettanti ai componenti degli organismi;

e-bis) indicazione di un termine di durata, non superiore a tre anni, con la previsione che alla scadenza l'organismo è da intendersi automaticamente soppresso;

e-ter) previsione di una relazione di fine mandato sugli obiettivi realizzati dagli organismi, da presentare all'amministrazione competente e alla Presidenza del Consiglio dei Ministri;

2-*bis*. La Presidenza del Consiglio dei Ministri valuta, prima della scadenza del termine di durata degli organismi individuati dai provvedimenti previsti dai commi 2 e 3, di concerto con l'amministrazione di settore competente, la perdurante utilità dell'organismo proponendo le conseguenti iniziative per l'eventuale proroga della durata dello stesso;

3. Le amministrazioni non statali sono tenute a provvedere, entro lo stesso termine e sulla base degli stessi criteri di cui al comma 2, con atti di natura regolamentare previsti dai rispettivi ordinamenti, da sottoporre alla verifica degli organi interni di controllo e all'approvazione dell'amministrazione vigilante, ove prevista. Nelle more dell'adozione dei predetti regolamenti le stesse amministrazioni assicurano il rispetto del limite di spesa di cui al comma 1 entro il termine ivi previsto.

4. Ferma restando la realizzazione degli obiettivi di risparmio di spesa di cui al comma 1, gli organismi non individuati dai provvedimenti previsti dai commi 2 e 3 entro il 15 maggio 2007 sono soppressi. A tale fine, i regolamenti ed i decreti di cui al comma 2, nonché gli atti di natura regolamentare di cui al comma 3, devono essere trasmessi per l'acquisizione dei prescritti pareri, ovvero per la verifica da parte degli organi interni di controllo e per l'approvazione da parte dell'amministrazione vigilante, ove prevista, entro il 28 febbraio 2007.

5. Scaduti i termini di cui ai commi 1, 2 e 3 senza che si sia provveduto agli adempimenti ivi previsti è fatto divieto alle amministrazioni di corrispondere compensi ai componenti degli organismi di cui al comma 1.

6. Le disposizioni del presente articolo non trovano diretta applicazione alle regioni, alle province autonome, agli enti locali e agli enti del Servizio sanitario nazionale, per i quali costituiscono disposizioni di principio ai fini del coordinamento della finanza pubblica.

7. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai Commissari straordinari del Governo di cui all'art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e agli organi di direzione, amministrazione e controllo.».

— Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 9 maggio 2001, n. 106 S.O.:

«2. Per l'amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le regioni, le province, i comuni, le comunità montane, e loro consorzi ed associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituto autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende, gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.».

— La legge 15 aprile 2003, n. 86 (Istituzione dell'assegno «Giulio Onesti» in favore degli sportivi italiani che versino in condizione di grave disagio economico) è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 23 aprile 2003, n. 94.

— Il decreto del Ministro per i beni e le attività culturali 5 settembre 2003, n. 282 (Regolamento per il funzionamento della Commissione per l'assegnazione del vitalizio agli sportivi indigenti, di cui all'art. 2 comma 3 della legge 15 aprile 2003, n. 86) è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 21 ottobre 2003, n. 245.

— Si riporta il testo del comma 19, lettera *a)* dell'art. 1 del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, (Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri) pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 maggio 2006, n. 114, convertito dalla legge 17 luglio 2006, n. 233 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri. Delega al Governo per il coordinamento delle disposizioni

in materia di funzioni ed organizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri) pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 17 luglio 2006, 164:

«19. Sono attribuite al Presidente del Consiglio dei Ministri:

a) Le funzioni di competenza statale attribuite al Ministero per i beni e le attività culturali dagli art. 52, comma 1 e 53 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, in materia di sport. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, lo Statuto dell'Istituto per il credito sportivo è modificato al fine di prevedere la vigilanza da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per i beni e le attività culturali.».

— Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 52 ed il testo dell'art. 53 del decreto legislativo del 30 luglio 1999, n. 300 (Riforma dell'Organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 30 agosto 1999, n. 203, del S.O.:

«Art. 52. — 1. Il Ministero per i beni e le attività culturali esercita le attribuzioni spettanti allo Stato in materia di beni culturali e ambientali, spettacolo e sport, eccettuate quelle attribuite, anche dal presente decreto, ad altri Ministeri o ad agenzie, e fatte in ogni caso salve, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1, comma 2, e 3, comma 1, lettere *a)* e *b)*, della legge 15 marzo 1997, n. 59, le funzioni conferite dalla vigente legislazione alle regioni ed agli enti locali.».

«Art. 53 *(Aree funzionali)*. — 1. Il Ministero, in particolare, svolge le funzioni di spettanza statale in materia di tutela, gestione e valorizzazione dei beni culturali e dei beni ambientali; promozione delle attività culturali; promozione dello spettacolo (attività teatrali, musicali, cinematografiche, di danza, circensi, dello spettacolo viaggiante), anche tramite la promozione delle produzioni cinematografiche, radiotelevisive e multimediali; promozione del libro e sviluppo dei servizi bibliografici e bibliotecari nazionali; promozione della cultura urbanistica e architettonica e partecipazione alla progettazione di opere destinate ad attività culturali; studio, ricerca, innovazione ed alta formazione nelle materie di competenza, anche mediante sostegno all'attività degli istituti culturali; vigilanza sul CONI e sull'istituto del credito sportivo.».

— Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 giugno 2006 (Delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri, in materia di politiche giovanili ed attività sportive, al Ministro senza portafoglio on.le dott.ssa Giovanna Meandri) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 29 giugno 2006, n. 149.

Note all'art. 1:

— Per i riferimenti della legge n. 86 del 2003 si vedano le note alle premesse.

— Si riporta il testo del comma 58 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, legge finanziaria 2006) pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 29 dicembre 2005 n. 302 S.O.:

«58. Le somme riguardanti indennità, compensi, gettoni, retribuzioni o altre utilità comunque denominate, corrisposti ai componenti di organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione e organi collegiali comunque denominati, presenti nelle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, e negli enti da queste ultime controllati, sono automaticamente ridotte del 10 per cento rispetto agli importi risultanti alla data del 30 settembre 2005.».

— Per il testo dell'art. 29 del citato decreto-legge n. 223 del 2006, convertito, con modificazione, della legge n. 248 del 2006 si vedano le note alle premesse.

07G0119

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

DECRETO 22 maggio 2007, n. **105.**

Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari in attuazione degli articoli 20 e 21 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, contenente norme in materia di protezione dei dati personali - Codice in materia di protezione dei dati personali - e, in particolare, l'articolo 20, comma 2 e 21, comma 2, che prevede l'obbligo di individuare con atto di natura regolamentare il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, necessario per il perseguimento delle finalità di rilevante interesse pubblico previste dalla legge;

Viste le restanti definizioni del codice in materia di protezione dei dati personali;

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni, recante l'istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante la riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno 2003, n. 261, recante il regolamento di riorganizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio;

Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Considerate le attribuzioni del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e le sue finalità pubbliche, individuate dalla normativa comunitaria e nazionale che comportano il trattamento di dati sensibili e giudiziari;

Considerato che possono avere effetti maggiormente significativi per l'interessato le operazioni svolte, mediante siti web, o volte a definire in forma completamente automatizzata profili o personalità di interessati, ovvero le interconnessioni e i raffronti con altre informazioni sensibili e giudiziarie detenute dal medesimo titolare del trattamento, la comunicazione dei dati a terzi nonché la diffusione;

Ritenuto di individuare analiticamente nelle schede allegate, con riferimento alle predette operazioni che possono avere effetti maggiormente significativi per

l'interessato, quelle effettuate dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare quali le interconnessione e la comunicazione a terzi;

Ritenuto, altresì, di indicare sinteticamente anche le operazioni ordinarie che il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare deve necessariamente svolgere per perseguire le finalità di rilevante interesse pubblico individuate per legge (operazioni di raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, utilizzo, blocco, cancellazione e distruzione);

Considerato che per quanto concerne tutti i trattamenti di cui sopra è stato verificato il rispetto dei principi e delle garanzie previste dall'articolo 22 del Codice, con particolare riferimento alla pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati sensibili e giudiziari utilizzati rispetto alle finalità perseguite; all'indispensabilità delle predette operazioni per il perseguimento delle finalità di rilevante interesse pubblico individuate per legge, nonché all'esistenza di fonti normative idonee a rendere lecite le medesime operazioni o, ove richiesta, all'indicazione scritta dei motivi;

Visto il provvedimento generale del Garante della protezione dei dati personali del 30 giugno 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 170 del 23 luglio 2005;

Vista l'autorizzazione n. 7/2005 al trattamento dei dati giudiziari da parte di privati, di enti pubblici economici e di soggetti pubblici, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 2, del 3 gennaio 2006;

Acquisito in data 21 dicembre 2006 il parere del Garante per la protezione dei dati personali, ai sensi dell'articolo 154, comma 1, lettera *g)* del decreto legislativo n. 196/2003;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 19 marzo 2007;

Vista la comunicazione, ai sensi della citata legge 23 agosto 1988, n. 400, al Presidente del Consiglio dei Ministri, con nota UL/2007/2814 del 28 marzo 2007;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.
Oggetto

1. Il presente regolamento, in attuazione degli articoli 20 e 21 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il «Codice in materia di protezione dei dati personali», identifica i tipi di dati sensibili e giudiziari e le operazioni eseguibili da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare nello svolgimento delle proprie funzioni istituzionali.

Art. 2.
Individuazione dei tipi di dati e di operazioni eseguibili

1. Gli allegati, contraddistinti dai numeri da 1 a 3, che formano parte integrante del presente regolamento, individuano i tipi di dati sensibili e giudiziari per i quali è consentito il relativo trattamento, nonché le operazioni eseguibili in riferimento alle specifiche finalità di rilevante interesse pubblico perseguite.

2. I dati sensibili e giudiziari così individuati sono trattati previa verifica della loro pertinenza, completezza e indispensabilità rispetto alle finalità perseguite nei singoli casi, specie nel caso in cui la raccolta non avvenga presso l'interessato.

3. Le operazioni di raffronto, interconnessione e comunicazione individuate nel presente regolamento sono ammesse soltanto se indispensabili allo svolgimento degli obblighi o compiti di volta in volta indicati, per il perseguimento delle finalità di rilevante interesse pubblico e nel rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali, nonché degli altri limiti stabiliti dalla legge e dai regolamenti.

4. I raffronti e le interconnessioni con altre informazioni sensibili detenute dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sono consentite soltanto previa verifica della loro stretta indispensabilità nei singoli casi ed indicazione scritta dei motivi che ne giustificano l'effettuazione.

5. Sono inutilizzabili i dati trattati in violazione della disciplina rilevante in materia di trattamento dei dati personali.

Art. 3.
Disposizioni finali

1. Al fine di una maggiore semplificazione e leggibilità del presente regolamento, le disposizioni di legge citate nella parte descrittiva delle «fonti normative» di ciascuna scheda, si intendono come recanti le successive modifiche ed integrazioni.

2. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 22 maggio 2007

Il Ministro: PECORARO SCANIO

Visto, *il Guardasigilli:* MASTELLA
Registrato alla Corte dei conti il 4 luglio 2007
Ufficio di controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 7, foglio 240

INDICE DEI TRATTAMENTI

N° scheda	Denominazione del trattamento
1	Gestione del rapporto di lavoro, di servizio o collaborazione del personale impiegato a vario titolo presso il Ministero
2	Gestione del rapporto di lavoro del personale impiegato a vario titolo presso il Ministero, enti, istituzioni ed aziende collegate - attività relativa al riconoscimento di benefici connessi all'invalidità civile, benefici connessi all'invalidità derivante da cause di servizio e benefici derivanti dal riconoscimento di inabilità a svolgere attività lavorativa
3	Gestione del contenzioso - attività relative alla consulenza giuridica, nonché al patrocinio ed alla difesa in giudizio del Ministero

SCHEDA No. 1

Denominazione del trattamento
Gestione del rapporto di lavoro, di servizio, di collaborazione professionale, ivi compreso quello dei soggetti inseriti negli Organi collegiali consultivi comunque denominati, del personale impiegato a vario titolo presso il Ministero

Fonti normative principali
Codice Civile (artt. 2094-2134); l. 20.05.1970, n. 300 "Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento"; d.lg. 30.03.2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche"; CCNL del Comparto; Contratto collettivo decentrato di Comparto; legge 12.03.1999, n. 68 "Norme per il diritto al lavoro dei disabili"; d.P.R. 29.10.2001, n. 461 "Regolamento recante semplificazione dei procedimenti per il riconoscimento della dipendenza delle infermità da causa di servizio, per la concessione della pensione privilegiata ordinaria e dell'equo indennizzo, nonché per il funzionamento e la composizione del comitato per le pensioni privilegiate ordinarie"; legge 08.03.2000 n. 53 "Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città"; d.P.R. 20.10.1998, n. 428 "Regolamento recante norme per la gestione del protocollo informatico da parte delle amministrazioni pubbliche"; d.lg. 19.09.1994, n. 626 "Attuazione della direttiva 89/391/CEE, della direttiva 89/654/CEE, della direttiva 89/655/CEE, della direttiva 89/656/CEE, della direttiva 90/269/CEE, della direttiva 90/270/CEE, della direttiva 90/394/CEE, della direttiva 90/ 679/CEE, della direttiva 93/88/CEE, della direttiva 95/63/CE, della direttiva 97/42 /CE, della direttiva 98/24/CE, della direttiva 99/38/CE e della direttiva 99/92/CE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro"; l. 07.02.1990, n. 19 "Modifiche in tema di circostanze, sospensione condizionale della pena e destituzione dei pubblici dipendenti"; d.lg. 26.03.2001, n. 151 "Testo unico in materia di tutela e sostegno della maternità e paternità a norma dell'art. 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53"; l. 05.02.1987, n. 49 "Nuova disciplina della cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo"; l. 5.2.1992, n. 104 "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate"; d.lg. 30.07.1999, n. 286 "Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59"; l. 14.02.2003, n. 30 "Delega al Governo in materia di occupazione e mercato del lavoro"; l. 11.05.2004, n. 126 "Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 16 marzo 2004, n. 66, recante interventi urgenti per i pubblici dipendenti sospesi o dimessisi dall'impiego a causa di procedimento

penale, successivamente conclusosi con proscioglimento"; legge 24.12.1986, n. 958 "Norme sul servizio militare di leva e sulla ferma di leva prolungata"; l. 06.03.2001, n. 64 "Istituzione del servizio civile nazionale"; d.P.R. 28.12.2000, n. 445 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa"; d.P.R. 30.06.1965, n. 1124, "Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione

obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali legge regionale"; regolamento provinciale in materia di organizzazione e personale.

Rilevanti finalità di interesse pubblico perseguite dal trattamento

Instaurazione e gestione dei rapporti di lavoro dipendente di qualunque tipo, dipendente o autonomo, anche non retribuito o onorario o a tempo parziale o temporaneo, e di altre forme di impiego che non comportano la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato (art. 112, D.lgs. n. 196/2003)

Tipi di dati trattati

θ Origine	*|	razziale*	*|	etnica*		
θ Convinzioni	*|X| religiose,*	*|X| filosofiche,*	*|X| d'altro genere*	
θ Convinzioni	*|X| politiche,*	*|X| sindacali*		
θ Stato di salute	*|X| patologie attuali,*	*|X| patologie pregresse,*	*|X| terapie in corso,*	*|X| dati sulla salute relativi ai familiari del dipendente*

θ Vita sessuale *|X| (soltanto in caso di eventuale rettificazione di attribuzione di sesso)*

θ Dati di carattere giudiziario *(art. 4, comma 1, lett. e), d.lg. n. 196/2003) |X|*

Operazioni eseguite

Trattamento "ordinario" dei dati

Raccolta: θ	*|X| presso gli interessati*	*|X| presso terzi*
Elaborazione: θ	*|X| in forma cartacea*	*|X| con modalità informatizzate*

Altre operazioni indispensabili rispetto alla θ finalità del trattamento e diverse da quelle "ordinarie" quali la registrazione, la conservazione, la cancellazione o il blocco nei casi previsti dalla legge (specificare): |X| interconnessioni e raffronti, comunicazioni (come di seguito individuate)

Particolari forme di elaborazione

Interconnessioni e raffronti di dati:

|X| con altri trattamenti o banche dati dello stesso Ministero: Uffici personale e ragioneria (per l'erogazione del trattamento stipendiale); centri per l'impiego (per reclutamento del personale)

|X| con altri soggetti pubblici o privati: amministrazioni certificanti ai sensi dell'art. 43 del d.P.R. n. 445/2000

Comunicazione ai seguenti soggetti: |X|

a) organizzazioni sindacali (per computare i permessi nonché le trattenute sindacali relativamente ai dipendenti che hanno rilasciato delega);

b) enti assistenziali, previdenziali, assicurativi (Inail) ed autorità locali di pubblica sicurezza per rilevazione di eventuali patologie o di infortuni sul lavoro a fini previdenziali;

c) Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento funzione pubblica (per la rilevazione annuale dei permessi per cariche sindacali e funzioni pubbliche elettive);

d) uffici competenti per il collocamento mirato e l'attivazione del diritto al lavoro dei soggetti disabili (l. n. 68/1999);

e) strutture sanitarie competenti per le visite fiscali (art. 5 l. n. 300/1970 e CCNL);

f) enti di appartenenza dei lavoratori comandati in entrata (al fine di gestire la procedura di mobilità).

Sintetica descrizione del trattamento e del flusso informativo
Il trattamento concerne tutti i dati relativi all'instaurazione ed alla gestione del rapporto di lavoro, a qualunque titolo (compreso quelli a tempo determinato, part-time e di consulenza, nell'Amministrazione ovvero in organi ad esso collegati, quali commissioni, comitati segreterie tecniche etc.) a partire dai procedimenti concorsuali o altre procedure di selezione. Le informazioni sulla vita sessuale possono desumersi unicamente in caso di rettificazione di attribuzione di sesso. I dati sono oggetto di trattamento presso le competenti strutture del Ministero per quanto riguarda la gestione dell'orario di servizio, le certificazioni di malattie ed altri giustificativi delle assenze; vengono inoltre effettuati trattamenti a fini statistici e di controllo di gestione. I dati sulle convinzioni religiose possono rendersi necessari per la concessione di permessi per festività la cui fruizione è connessa all'appartenenza a determinate confessioni religiose; quelli sulle opinioni filosofiche o d'altro genere possono venire in evidenza dalla documentazione connessa allo svolgimento del servizio di leva come obiettore di coscienza, nonché tutti i dati relativi alla selezione ed all'impiego dei volontari del servizio civile. I dati pervengono su iniziativa dei dipendenti e/o su comunicazione di terzi (Autorità giudiziaria, ASL, medico competente per accertamenti di cui al d.lg. 626/94, Istituti di previdenza e assicurativi, istituti scolastici di vario ordine e grado), anche previa richiesta da parte del Ministero. Possono essere raccolti anche dati sulla salute relativi ai familiari del dipendente nei soli casi previsti dalla legge per la concessioni dei benefici previsti. I dati sono conservati sia in forma cartacea che informatizzata e vengono trattati ai fini dell'applicazione dei vari istituti contrattuali di legge (gestione giuridica, economica, previdenziale, pensionistica; attività di aggiornamento e formazione). Vengono effettuate interconnessioni e raffronti con amministrazioni e gestori di pubblici servizi: tale tipo di operazioni è finalizzato esclusivamente all'accertamento d'ufficio di stati, qualità e fatti ovvero al controllo sulle dichiarazioni sostitutive ai sensi dell'art. 43 del d.P.R. n. 445/2000.

SCHEDA No. 2

Denominazione del trattamento
Gestione del rapporto di lavoro del personale impiegato a vario titolo presso il Ministero - attività relativa al riconoscimento di benefici connessi all'invalidità civile, all'invalidità derivante da cause di servizio e benefici derivanti dal riconoscimento di inabilità a svolgere l'attività lavorativa

Fonti normative principali di riferimento
L. 24.05.1970, n. 336 *"Norme a favore dei dipendenti civili dello Stato ed Enti pubblici ex combattenti ed assimilati";* l. 12.03.1999, n. 68 *"Norme per il diritto al lavoro dei disabili";* l. 05.02.1992, n. 104 *"Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate";* d.P.R. 29.10.2001, n. 461 *"Regolamento recante semplificazione dei procedimenti per il riconoscimento della dipendenza delle infermità da causa di servizio, per la concessione della pensione privilegiata ordinaria e dell'equo indennizzo, nonché per il*

funzionamento e la composizione del comitato per le pensioni privilegiate ordinarie"; d.lg. 19.09.1994, n. 626 *"Attuazione della direttiva 89/391/CEE, della direttiva 89/654/CEE, della direttiva 89/655/CEE, della direttiva 89/656/CEE, della direttiva 90/269/CEE, della direttiva 90/270/CEE, della direttiva 90/394/CEE, della direttiva 90/679/CEE, della direttiva 93/88/CEE, della direttiva 95/63/CE, della direttiva 97/42/CE, della direttiva 98/24/CE, della direttiva 99/38/CE e della direttiva 99/92/CE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro";* l. 08.08.1995, n. 335 *"Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare";* d.P.R. 30.06.1965, n. 1124 *"Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali*

Rilevanti finalità di interesse pubblico perseguite dal trattamento
Concessione, liquidazione, modifica e revoca di benefici economici, agevolazioni, elargizioni, altri emolumenti (art. 68, d.lg. n. 196/2003)

Tipi di dati trattati (barrare le caselle corrispondenti)
θ **Stato di salute:** |X| patologie attuali |X| patologie pregresse |X| terapie in corso

Operazioni eseguite
Trattamento "ordinario" dei dati
Raccolta: θ |X| presso gli interessati |X| presso terzi
Elaborazione: θ |X| in forma cartacea |X| con modalità informatizzate
Altre operazioni indispensabili rispetto allaθ finalità del trattamento e diverse da quelle *"ordinarie"* quali la registrazione, la conservazione, la cancellazione o il blocco nei casi previsti dalla legge (*specificare*): |X| *interconnessioni e raffronti, comunicazioni (come di seguito individuate)*

Particolari forme di elaborazione
θ Interconnessioni e raffronti di dati:
|X| con altri soggetti pubblici o privati*: amministrazioni certificanti ai sensi dell'art. 43 del d.P.R. n. 445/2000*
Comunicazione ai seguenti soggetti perθ le seguenti finalità
a) *INAIL (per verificare la liquidazione in caso di equo indennizzo ai sensi del d.P.R. n. 1124/1965);*

b) *comitato di verifica per le cause di servizio e commissione medica territorialmente competente (per conseguire il parere definitivo di riconoscimento della causa di servizio ai sensi del d.P.R. n. 461/2001);*
c) *Inpdap (in caso di inabilità assoluta e permanente a qualsiasi attività lavorativa ai fini dell'erogazione del relativo trattamento di pensione e del riconoscimento del diritto alla pensione privilegiata ai sensi della legge n. 335/1995 e della legge n. 152/1968)*

Sintetica descrizione del trattamento e del flusso informativo
I dati sullo stato di salute vengono acquisiti a seguito della richiesta presentata dall'interessato e da terzi (in particolare dalla Commissione medico ospedaliera territorialmente competente per l'accertamento delle condizioni di inidoneità al servizio, nonché dal Comitato di verifica per le cause di servizio in caso di equo indennizzo). In caso di invalidità assoluta e permanente, l'interessato viene collocato in pensione e la relativa pratica, contenente dati sulla salute, viene trasmessa all'Inpdap. Vengono effettuate interconnessioni e raffronti con amministrazioni e gestori di pubblici servizi: tale tipo di operazioni è finalizzato esclusivamente all'accertamento d'ufficio di stati, qualità e fatti ovvero al controllo sulle dichiarazioni sostitutive ai sensi dell'art. 43 del d.P.R. n. 445/2000. Il verbale dell'organo di consulenza medico-legale viene quindi trasmesso al comitato di verifica delle cause di servizio che esprime un parere definitivo sulla dipendenza dell'infermità o lesione da causa di servizio. Il riconoscimento di invalidità contratta per causa di servizio ha valore di accertamento definitivo per le richieste di equo indennizzo e di pensione privilegiata. In caso di richiesta di pensione privilegiata, i dati vengono trasmessi all'Inpdap per l'erogazione del trattamento pensionistico. Uguale trasmissione si ha nell'ipotesi di richiesta di riconoscimento alla contribuzione figurativa di cui all'art. 80, l. n. 388/2000.

SCHEDA No. 3

Denominazione del trattamento
Gestione del contenzioso - attività relative alla consulenza giuridica, nonché al patrocinio ed alla difesa in giudizio dell'amministrazione.

Fonti normative principali di riferimento

Codice Civile, Codice di procedura civile, Codice di procedura penale; leggi sulla giustizia amministrazione; d.lg. 30.03.2001, n. 165 *"Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche"*; CCNL del Comparto;

Rilevanti finalità di interesse pubblico perseguite dal trattamento

Finalità volte a fare valere il diritto di difesa in sede amministrativa e/o giudiziaria (art. 71, d.lg. n. 196/2003)

Tipi di dati trattati

θ **Origine**	|X| razziale	|X| etnica		
θ **Convinzioni**	|X| religiose,	|X| filosofiche,	|X| d'altro genere	
θ **Convinzioni**	|X| politiche,	|X| sindacali		
θ **Stato di salute**	|X| patologie attuali	|X| patologie pregresse	|X| terapie in corso	|X| dati sulla salute relativi ai familiari del dipendente
θ **Vita sessuale**	|X|			
θ **Dati di carattere giudiziario**	(art. 4, comma 1, lett. e), d.lg. n. 196/2003) |X|			

Operazioni eseguite

Trattamento "ordinario" dei dati

Raccolta:θ |X| presso gli interessati |X| presso terzi

Elaborazione:θ |X| in forma cartacea |X| con modalità informatizzate

Altre operazioni indispensabili rispetto allaθ finalità del trattamento e diverse da quelle "*ordinarie*" quali la registrazione, la conservazione, la cancellazione o il blocco nei casi previsti dalla legge: |X| *interconnessioni e raffronti, comunicazione (come di seguito individuate)*

Particolari forme di elaborazione

Interconnessioni e raffronti di dati:

|X| con altri soggetti pubblici o privati: amministrazioni certificanti ai sensi dell'art. 43 del D.P.R. n. 445/2000

Comunicazione ai seguenti soggetti perθ le seguenti finalità: |X| Autorità giudiziaria, regioni, province, comuni, istituzioni ed amministrazioni pubbliche in genere, autorità di pubblica sicurezza, avvocati e consulenti tecnici incaricati della tutela giuridica dell'ente, assicurazioni, enti previdenziali ed assistenziali, enti di patronato, sindacati, incaricati di indagini difensive proprie e altrui, società di riscossione tributi/sanzioni, APAT, ARPA, avvocati e consulenti della controparte, terzi controinteressati o cointeressati (per le finalità di corrispondenza sia in fase pregiudiziale, sia in corso di causa, per la gestione dei sinistri causati direttamente o indirettamente a terzi).

Sintetica descrizione del trattamento e del flusso informativo
Vengono effettuate la raccolta, la consultazione e l'elaborazione dei dati dell'interessato ed, eventualmente, anche di informazioni sulla salute relativi ai familiari del dipendente, nell'ambito di pareri resi all'Amministrazione, così come nell'ambito di scritti difensivi prodotti in giudizio e nelle sentenze. Vengono effettuati eventuali raffronti ed interconnessioni con amministrazioni e gestori di pubblici servizi: tale tipo di operazioni è finalizzato esclusivamente all'accertamento d'ufficio di stati, qualità e fatti ovvero al controllo sulle dichiarazioni sostitutive ai sensi dell'art. 43 del d.P.R. n. 445/2000. I dati riguardano ogni fattispecie che possa dare luogo ad un contenzioso: la gestione del personale, le sanzioni irrogate da Ministero, i ricorsi giurisdizionali ed amministrativi, i procedimenti penali per danno ambientale, gli illeciti amministrativi, penali e contabili connessi a specifiche funzioni dell'Amministrazione.

AVVERTENZA:

Il testo delle note quì pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiale della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Per il testo degli articoli 20 e 21 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali. (Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 29 luglio 2003, n. 174, S.O.) si veda nelle note all'art. 1.

— La legge 8 luglio 1986, n. 349, recante «Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale», è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 15 luglio 1986, n. 162, (S.O.).

— Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 30 agosto 1999, n. 203, (S.O.).

— Il decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno 2003, n. 261, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio» è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 16 settembre 2003, n. 215.

— I commi 3 e 4, dell'art. 17, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri», Pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 12 settembre 1988, n. 214, S.O., sono i seguenti:

«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.

4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.».

— L'art. 22 del citato decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali», è il seguente:

«Art. 22 *(Princìpi applicabili al trattamento di dati sensibili e giudiziari)*. — 1. I soggetti pubblici conformano il trattamento dei dati sensibili e giudiziari secondo modalità volte a prevenire violazioni dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità dell'interessato.

2. Nel fornire l'informativa di cui all'art. 13 i soggetti pubblici fanno espresso riferimento alla normativa che prevede gli obblighi o i compiti in base alla quale è effettuato il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

3. I soggetti pubblici possono trattare solo i dati sensibili e giudiziari indispensabili per svolgere attività istituzionali che non possono essere adempiute, caso per caso, mediante il trattamento di dati anonimi o di dati personali di natura diversa.

4. I dati sensibili e giudiziari sono raccolti, di regola, presso l'interessato.

5. In applicazione dell'art. 11, comma 1, lettere *c)*, *d)* ed *e)*, i soggetti pubblici verificano periodicamente l'esattezza e l'aggiornamento dei dati sensibili e giudiziari, nonché la loro pertinenza, completezza, non eccedenza e indispensabilità rispetto alle finalità perseguite nei singoli casi, anche con riferimento ai dati che l'interessato fornisce di propria iniziativa. Al fine di assicurare che i dati sensibili e giudiziari siano indispensabili rispetto agli obblighi e ai compiti loro attribuiti, i soggetti pubblici valutano specificamente il rapporto tra i dati e gli adempimenti. I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non possono essere utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene. Specifica attenzione è prestata per la verifica dell'indispensabilità dei dati sensibili e giudiziari riferiti a soggetti diversi da quelli cui si riferiscono direttamente le prestazioni o gli adempimenti.

6. I dati sensibili e giudiziari contenuti in elenchi, registri o banche di dati, tenuti con l'ausilio di strumenti elettronici, sono trattati con tecniche di cifratura o mediante l'utilizzazione di codici identificativi o di altre soluzioni che, considerato il numero e la natura dei dati trattati, li rendono temporaneamente inintelligibili anche a chi è autorizzato ad accedervi e permettono di identificare gli interessati solo in caso di necessità.

7. I dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale sono conservati separatamente da altri dati personali trattati per finalità che non richiedono il loro utilizzo. I medesimi dati sono trattati con le modalità di cui al comma 6 anche quando sono tenuti in elenchi, registri o banche di dati senza l'ausilio di strumenti elettronici.

8. I dati idonei a rivelare lo stato di salute non possono essere diffusi.

9. Rispetto ai dati sensibili e giudiziari indispensabili ai sensi del comma 3, i soggetti pubblici sono autorizzati ad effettuare unicamente le operazioni di trattamento indispensabili per il perseguimento delle finalità per le quali il trattamento è consentito, anche quando i dati sono raccolti nello svolgimento di compiti di vigilanza, di controllo o ispettivi.

10. I dati sensibili e giudiziari non possono essere trattati nell'àmbito di test psico-attitudinali volti a definire il profilo o la personalità dell'interessato. Le operazioni di raffronto tra dati sensibili e giudiziari, nonché i trattamenti di dati sensibili e giudiziari ai sensi dell'art. 14, sono effettuati solo previa annotazione scritta dei motivi.

11. In ogni caso, le operazioni e i trattamenti di cui al comma 10, se effettuati utilizzando banche di dati di diversi titolari, nonché la diffusione dei dati sensibili e giudiziari, sono ammessi solo se previsti da espressa disposizione di legge.

12. Le disposizioni di cui al presente articolo recano princìpi applicabili, in conformità ai rispettivi ordinamenti, ai trattamenti disciplinati dalla Presidenza della Repubblica, dalla Camera dei deputati, dal Senato della Repubblica e dalla Corte costituzionale.».

Nota all'art. 1:

— Si riporta il testo degli articoli 20 e 21 del citato decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

«Art. 20 *(Princìpi applicabili al trattamento di dati sensibili)*. — 1. Il trattamento dei dati sensibili da parte di soggetti pubblici è consentito solo se autorizzato da espressa disposizione di legge nella quale sono specificati i tipi di dati che possono essere trattati e di operazioni eseguibili e le finalità di rilevante interesse pubblico perseguite.

2. Nei casi in cui una disposizione di legge specifica la finalità di rilevante interesse pubblico, ma non i tipi di dati sensibili e di operazioni eseguibili, il trattamento è consentito solo in riferimento ai tipi di dati e di operazioni identificati e resi pubblici a cura dei soggetti che ne effettuano il trattamento, in relazione alle specifiche finalità perseguite nei singoli casi e nel rispetto dei princìpi di cui all'art. 22, con atto di natura regolamentare adottato in conformità al parere espresso dal Garante ai sensi dell'art. 154, comma 1, lettera *g)*, anche su schemi tipo.

3. Se il trattamento non è previsto espressamente da una disposizione di legge i soggetti pubblici possono richiedere al Garante l'individuazione delle attività, tra quelle demandate ai medesimi soggetti dalla legge, che perseguono finalità di rilevante interesse pubblico e per le quali è conseguentemente autorizzato, ai sensi dell'art. 26, comma 2, il trattamento dei dati sensibili. Il trattamento è consentito solo se il soggetto pubblico provvede altresì a identificare e rendere pubblici i tipi di dati e di operazioni nei modi di cui al comma 2.

4. L'identificazione dei tipi di dati e di operazioni di cui ai commi 2 e 3 è aggiornata e integrata periodicamente.».

«Art. 21 *(Princìpi applicabili al trattamento di dati giudiziari)*. — 1. Il trattamento di dati giudiziari da parte di soggetti pubblici è consentito solo se autorizzato da espressa disposizione di legge o provvedimento del Garante che specifichino le finalità di rilevante interesse pubblico del trattamento, i tipi di dati trattati e di operazioni eseguibili.

2. Le disposizioni di cui all'art. 20, commi 2 e 4, si applicano anche al trattamento dei dati giudiziari.».

07G0120

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 maggio 2007.

Scioglimento del consiglio comunale di Pulsano e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Pulsano (Taranto), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 28 maggio 2006, è composto dal sindaco e da venti membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni contestuali rassegnate da undici consiglieri, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Pulsano (Taranto) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Carlo Sessa è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 21 maggio 2007

NAPOLITANO

AMATO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Pulsano (Taranto), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 28 maggio 2006, composto dal sindaco e da venti consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da undici consiglieri, con atto unico acquisito al protocollo dell'ente in data 4 aprile 2007.

Le citate dimissioni, presentate dalla metà più uno dei componenti del civico consesso per il tramite di persona delegata con atto autenticato, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo.

Verificatasi l'ipotesi disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Taranto ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 2929-area II-E.L. del 5 aprile 2007, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Pulsano (Taranto) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Carlo Sessa.

Roma, 26 aprile 2007

Il Ministro dell'interno: AMATO

07A06747

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 luglio 2007.

Sostituzione del commissario straordinario per la gestione del comune di Pulsano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto, in data 21 maggio 2007, con il quale, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è stato disposto lo scioglimento del consiglio comunale di Pulsano (Taranto) e la nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione dell'ente nella persona del dott. Carlo Sessa;

Considerato che il dott. Carlo Sessa ha rassegnato le dimissioni dall'incarico e che, pertanto, si rende necessario provvedere alla sua sostituzione;

Sulla proposta del Ministro dell'interno;

Decreta:

La dott.ssa Maria Luisa Ruocco è nominata commissario straordinario per la gestione del comune di Pulsano (Taranto) in sostituzione del dott. Carlo Sessa, con gli stessi poteri conferiti a quest'ultimo.

Dato a Roma, addì 16 luglio 2007

NAPOLITANO

AMATO, *Ministro dell'interno*

07A6746

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 4 maggio 2007.

Trasferimento alla Presidenza del Consiglio dei Ministri delle strutture e delle relative risorse finanziarie, umane e strumentali per lo svolgimento delle funzioni e dei compiti in materia di sport.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 2006, n. 233, di seguito denominato «decreto n. 181», recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri» e, in particolare l'art. 1, comma 10, secondo cui, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze e sentiti i Ministri interessati, si procede alla immediata ricognizione in via amministrativa delle strutture trasferite, ai sensi del decreto medesimo, nonché alla individuazione, in via provvisoria, del contingente minimo degli uffici strumentali e di diretta collaborazione, garantendo in ogni caso l'invarianza della spesa da effettuarsi;

Visto, altresì, l'art. 1, commi 19, lettera *a)* e 22, lettera *a)*, del medesimo decreto n. 181, secondo i quali sono attribuite al Presidente del Consiglio dei Ministri le funzioni di competenza statale attribuite al Ministero per i beni e le attività culturali dagli articoli 52, comma 1, e 53 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, in materia di sport, ed è previsto, con riferimento alle funzioni in materia di sport, il trasferimento delle relative strutture organizzative del Ministero per i beni e le attività culturali, con le relative risorse finanziarie, umane e strumentali, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 2004, n. 173, concernente il regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 giugno 2006, con il quale sono state delegate al Ministro senza portafoglio on.le Giovanna Melandri le funzioni in materia di politiche giovanili e attività sportive;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 agosto 2006, con il quale è stata istituita una struttura di missione denominata «Dipartimento per le politiche giovanili e le attività sportive», al fine di garantire adeguato supporto organizzativo al Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive, in attesa dell'istituzione di un apposito Dipartimento;

Sentite le competenti Commissioni parlamentari;

Sentiti il Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive e il Ministro per i beni e le attività culturali;

D'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze;

Decreta:

Art.1.

Funzioni trasferite

1. Sono trasferiti alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 1, commi 19, lettera *a)* e 22, lettera *a)*, del decreto n. 181, le funzioni ed i compiti in materia di sport di cui agli articoli 52, comma 1, e 53 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, attribuiti al Ministero per i beni e le attività culturali.

2. Nelle more dell'istituzione di un'apposita struttura ai sensi dell'art. 7, commi 2 e 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, le funzioni ed i compiti di cui al comma 1, sono attribuiti alla struttura di missione «Dipartimento per le politiche giovanili e le attività sportive» istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 agosto 2006.

Art. 2.

Strutture trasferite

1. È trasferito alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Struttura di missione «Dipartimento per le politiche giovanili e le attività sportive» il «Servizio I» della Direzione generale per lo spettacolo dal vivo e lo sport, operante presso il Ministero per i beni e le attività culturali -Dipartimento per lo spettacolo e lo sport, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 2004, n. 173.

Art. 3.

Personale

1. Il personale, anche di qualifica dirigenziale, appartenente ai ruoli del Ministero per i beni e le attività culturali assegnato al Servizio di cui all'art. 2, nonché quello addetto, alla data di entrata in vigore del decreto n. 181, nell'ambito degli uffici strumentali del medesimo Ministero, ad attività riferibili alle funzioni di cui all'art. 1, comma 1, è trasferito alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, conservando lo stato giuridico ed economico complessivo in godimento, secondo quanto disposto dall'art. 1, comma 25-*bis*, del decreto n. 181.

2. La dotazione organica della Presidenza del Consiglio dei Ministri è incrementata in misura corrispondente al contingente di personale di cui all'allegata Tabella 1. È corrispondentemente ridotta in pari misura la dotazione organica del Ministero per i beni e le attività culturali.

Art. 4.

Risorse finanziarie e strumentali

1. Le risorse finanziarie destinate al perseguimento delle finalità istituzionali in materia di sport, ivi comprese quelle necessarie al funzionamento del Servizio di cui all'art. 2 e alla corresponsione della retribuzione, fondamentale ed accessoria, del personale trasferito, indicate nelle Tabelle 2 e 3 allegate al presente decreto, sono trasferite dal Ministero per i beni e le attività culturali alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

2. Le risorse strumentali utilizzate dal Servizio di cui all'art. 2, sono trasferite dal Ministero per i beni e le attività culturali alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, secondo le modalità concordate dalle amministrazioni interessate.

Art. 5.

Disposizioni transitorie

1. Per il personale non dirigente del Ministero per i beni e le attività culturali, trasferito ai sensi dell'art. 3, comma 1, del presente decreto, sono fatti salvi gli effetti delle procedure di passaggio all'interno delle aree, eventualmente in corso di definizione presso il medesimo Ministero, ai fini dell'inquadramento nella posizione economica superiore.

2. La Presidenza del Consiglio dei Ministri provvede all'inquadramento dei dipendenti nella posizione economica superiore eventualmente acquisita all'esito delle procedure. Con successivi provvedimenti, per consentire gli eventuali inquadramenti del personale, sono trasferite le relative risorse finanziarie e i relativi posti di organico, procedendo alla revisione di quelli già trasferiti ai sensi dell'art. 3, comma 2 del presente decreto.

3. Per i dipendenti che conseguono la posizione economica superiore, in applicazione della disposizione di cui al precedente comma, il trattamento economico spettante, ai sensi del comma 25-*bis* dell'art. 1 del decreto n. 181, non può essere superiore a quello previsto per il personale trasferito presso le strutture di cui all'art. 2 del presente decreto, appartenente alla medesima posizione economica.

4. Con proprio decreto il Ministro per i beni e le attività culturali individua e trasferisce alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, relativamente alle strutture amministrative di cui all'art. 2 del presente decreto, le quote delle risorse certe del Fondo unico di amministrazione e dei Fondi dirigenti, nonché annualmente per l'anno 2006 e, *pro* quota, per il 2007 la parte delle risorse variabili dei predetti fondi.

5. Al fine di assicurare l'invarianza della spesa e il mantenimento dei livelli retributivi in godimento, nel rispetto dell'art. 1, comma 25-*bis* del decreto n. 181, la determinazione della quota dei fondi del personale dirigente e non dirigente da trasferire è determinata secondo i criteri utilizzati alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge.

6. L'unità di personale non dirigenziale appartenente al ruolo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, in posizione di comando presso la struttura trasferita di cui all'art. 2 del presente decreto, è aggiuntiva rispetto al contingente di cui all'art. 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303.

Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 4 maggio 2007

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
PRODI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
PADOA SCHIOPPA

Registrato alla Corte dei conti il 25 giugno 2007
Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 8, foglio n. 64

TABELLA 1

PERSONALE DEL MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI DA TRASFERIRE ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

N.	QUALIFICA	COGNOME	NOME
1	DIRIGENTE	*Omissis*	
1	C3	*Omissis*	
2	C3		
3	C2		
4	C2		
5	C2		
6	B2		
7	B2		
8	B2		
9	B2		
10	B2		
11	B2		
12	B2		
13	B1		
14	B1		
15	B1		
16	A1S		
1	B3	*Omissis*	
COMANDATA DAL MINISTERO DEL LAVORO E PREVIDENZA SOCIALE			

TABELLA 2

RISORSE FINANZIARIE DEL MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI DA TRASFERIRE ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

CAPITOLO	DENOMINAZIONE	IMPORTI DA TRASFERIRE CDR 12 - SPETTACOLO DAL VIVO
	Spese correnti	
	PERSONALE	
2467	Stipendi ed altri assegni fissi al personale ecc.	449.656,57
2473	Oneri sociali a carico dell'amministrazione sulle retribuzioni corrisposte ai dipendenti	134.357,39
2474	Somme dovute a titolo di imposta regionale sulle attività produttive sulle retribuzioni corrisposte ai dipendenti	38.220,80
2475	Quota del Fondo Unico di Amministrazione da utilizzare per l'erogazione degli incentivi al personale ecc	28.800,00
TOTALE		651.034,76
	FUNZIONAMENTO	
2469	Spese per missioni all'interno all'estero e per trasferimenti	1.962,47
2470	Somma occorrente per la concessione di buoni pasto al personale	11.329,93
2478	Provvidenze a favore del personale in servizio, di quello cessato dal servizio e delle loro famiglie	411,06
2548	Spese per acquisto di cancelleria, di stampati speciali e quanto altro possa concorrere per il funzionamento degli uffici ecc.	925,15
2549	Spese per il pagamento dei canoni acqua, luce, energia elettrica, gas e telefoni, conversazioni telefoniche nonché per la pulizia, il riscaldamento e il condizionamento d'aria dei locali	11.983,16
2550	Fitto di locali e oneri accessori	59.573,61
2551	Manutenzione, riparazione ed adattamento di locali e dei relativi impianti	31.769,13
2552	Spese postali e telegrafiche	937,63
2554	Funzionamento e manutenzione della biblioteca, acquisto di riviste, giornali ed altre pubblicazioni ecc	709,51
2555	Acquisto manutenzione, noleggio ed esercizio di mezzi di trasporto	558,58
2558	Spese per attività di indagine, di studi, di documentazione e di programmaz.ecc	350,58
2581	Spese per la gestione e la manutenzione del sistema informativo automatizzato del ministero nonché tutte le altre spese necessarie per il funzionamento di detto sistema	743,12
TOTALE		120.753,93
	ATTIVITA' SPORTIVE	
2617	Contributo straordinario al Comitato Italiano Paralimpico - ex Federazione Italiana Sport Disabili (FISD) per la promozione e lo sviluppo della pratica sportiva delle persone disabili	500.000,00
2620	Contributo annuale per la promozione della lotta al doping alla Fondazione Internazionale "Agenzia Mondiale Antidoping"	597.000,00
2671	Somma da erogare per l'attribuzione dell'assegno straordinario vitalizio intitolato "Giulio Onesti"	822.700,00
TOTALE		1.919.700,00
	TOTALE GENERALE	2.691.488,69

Spese in conto capitale		
FUNZIONAMENTO		
8208	Spese per la costituzione e lo sviluppo del sistema informativo automatizzato, nonché spese per gli studi di fattibilità e per i lavori di ricerca	1.867,90
8238	Spese per acquisto di attrezzature e apparecchiature non informatiche, di mobilio e di dotazioni librarie	2.552,54
TOTALE		**4.420,44**
ATTIVITA' SPORTIVE		
8199	Somma da erogare per l'ammortamento dei mutui ventennali concessi dalla Cassa Depositi e Prestiti per la realizzazione degli interventi destinati a ospitare gli incontri del campionato mondiale di calcio, a soddisfare le esigenze dei campionati delle d	100.511.439,00
8201	Somma da erogare per l'ammortamento dei mutui ventennali contratti dai Comuni per la realizzazione dei servizi tecnologici, specificatamente connessi agli interventi relativi agli incontri del campionato mondiale di calcio.	2.065.828,00
8204	Somma da erogare per l'ammortamento dei mutui ventennali concessi dalla Cassa Depositi e Prestiti per la realizzazione degli interventi destinati a ospitare gli incontri del campionato di calcio e soddisfare le esigenze dei campionati delle diverse dis	44.415.293,00
TOTALE		**146.992.560,00**
TOTALE GENERALE		**146.996.980,44**

TABELLA 3

RISORSE FINANZIARIE DEL PERSONALE DA TRASFERIRE ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

LIVELLO	Stipendio	Indennità integrativa speciale	Indennità di amministrazione Beni Culturali	Indennità di amministrazione ex turismo e spettacolo	13ª mensilità	RIA media	N° risorse	Totale annuo	Oneri Sociali 29,88%	IRAP 8,50%	IMPORTO
								cap. 2467	cap. 2473	CAP 2474	Complessivo
A1 Super	9.063,24	6.235,76	1.378,68	-	1.230,72	1.300,00	1	19.208,40	5.739,47	1.632,71	26.580,58
IV-B1	9.319,08	6.277,82	1.519,80	-	1.299,73	1.300,00	3	59.148,69	17.673,53	5.027,64	81.849,86
V-B2 **	10.085,04	6.317,84	1.863,32	2.989,66	1.366,91	1.500,00	7	153.162,97	45.765,10	13.018,85	211.946,92
VIII-C2 **	14.307,48	6.545,24	2.404,92	3.777,38	1.737,73	2.000,00	3	83.730,99	25.018,82	7.117,13	115.866,94
IX.C3	16.286,24	6.641,42	2.766,36	-	1.906,97	2.000,00	1	29.582,99	8.839,40	2.514,55	40.936,94
Dirigente II Fascia							1	75.239,54	22.481,57	6.395,36	104.115,48
								420.073,58	125.517,99	35.706,25	581.297,82
Totali per capitolo di spesa											
IX.C3 *	16.286,24	6.641,42	2.766,36		1.906,97	2.000,00	1	29.582,99	8.839,40	2.514,55	40.936,94

* unità proveniente da Gabinetto Ministro

** n. 2 unità C2 e n. 6 unità B2 con indennità di amministrazione dell'ex-dipartimento turismo e spettacolo

07A06748

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 4 maggio 2007.

Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 luglio 2006, relativo alla ricognizione, in via amministrativa, delle strutture trasferite del Ministero delle infrastrutture e del Ministero dei trasporti.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernente riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 2001, n. 225, recante regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro dei trasporti e della navigazione;

Visto il decreto legislativo 12 giugno 2003, n. 152 recante modifiche al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernente la struttura organizzativa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti a norma dell'art. 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 luglio 2006 adottato ai sensi dell'art. 1, comma 10, del citato decreto-legge n. 181 del 2006 e volto all'immediata ricognizione in via amministrativa delle strutture trasferite ai sensi dello stesso decreto-legge nonché alla individuazione, in via provvisoria, del contingente minimo degli uffici strumentali e di diretta collaborazione, garantendo in ogni caso l'invarianza della spesa;

Ritenuta l'esigenza di apportare al citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 5 luglio 2006 le integrazioni necessarie al fine di renderlo coerente con il contenuto del predetto decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233;

D'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Sentiti il Ministro delle infrastrutture e il Ministro dei trasporti;

Sentite le Commissioni parlamentari competenti, anche per i profili di carattere finanziario;

Decreta:

Art. 1.

1. Al comma 1 dell'art. 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 luglio 2006, citato in premessa, dopo le parole «le Segreterie» sono inserite le seguenti: «del Vice Ministro e dei».

2. Al comma 2 dell'art. 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 luglio 2006, citato in premessa, dopo le parole «al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 2001, n. 225, recante il regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro dei trasporti e della navigazione», sono aggiunte le seguenti: «, nonché, limitatamente alla Segreteria del Vice Ministro, le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 2001, n. 320, e successive modificazioni, recante il regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.».

Il presente decreto è trasmesso alla Corte di conti per la registrazione.

Roma, 4 maggio 2007

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
PRODI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
PADOA SCHIOPPA

Registrato alla Corte dei conti il 18 giugno 2007
Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 8, foglio n. 14

07A06674

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 5 luglio 2007.

Riconoscimento, alla sig.ra Culeddu Dore Caterina, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto altresì il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988, relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277 di attuazione della direttiva n. 2001/19 che modifica le direttive del Consiglio relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto ministeriale 28 maggio 2003, n. 191 che adotta il regolamento di cui all'art. 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato;

Vista l'istanza della sig.ra Culeddu Dore Caterina, nata il 15 aprile 1971 a Sassari, cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, così come modificato dal decreto legislativo n. 277/2003, il riconoscimento del titolo professionale di «Abogado» ai fini dell'iscrizione all'albo e dell'esercizio della professione di avvocato in Italia;

Considerato che la richiedente ha conseguito il titolo accademico di «Dottore in giurisprudenza» presso l'Università degli studi di Sassari in data 7 novembre 2002 e che detto titolo è stato altresì omologato al titolo accademico spagnolo di «Licenciado en Derecho» con delibera del «Ministerio de Educaciòn y Ciencia» spagnolo del settembre 2006;

Preso atto che la sig.ra Culeddu Dore ha prodotto il certificato di compiuta pratica forense rilasciato dall'Ordine degli avvocati di Oristano in data 12 novembre 2004;

Considerato che l'istante è iscritta all'«Ilustre Colegio de Abogados de Madrid» (Spagna) dal 12 febbraio 2007;

Rilevato che comunque permangono alcune differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di avvocato e quella di cui è in possesso l'istante, per cui appare necessario applicare le misure compensative;

Visto l'art. 6, n. 2, del decreto legislativo n. 115/1992 modificato dal decreto legislativo n. 277/2003, sopra indicato;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 22 maggio 2007;

Sentito il rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella nota scritta in atti;

Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra Culeddu Dore Caterina, nata il 15 aprile 1971 a Sassari, cittadina italiana, è riconosciuto il titolo professionale di «Abogado» di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli avvocati e l'esercizio della professione in Italia.

Art. 2.

Detto riconoscimento è subordinato all'espletamento di una prova attitudinale (da svolgersi in lingua italiana) costituita nel caso, da un esame orale sulle materie specificate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 5 luglio 2007

Il direttore generale: PAPA

ALLEGATO *A*

a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) L'esame orale verte su un caso pratico in diritto processuale civile o diritto processuale penale o diritto amministrativo processuale a scelta del candidato; 2) elementi di diritto civile o diritto penale o diritto amministrativo sostanziale a scelta del candidato; 3) deontologia ed ordinamento professionale.

c) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

07A06682

DECRETO 5 luglio 2007.

Riconoscimento, al sig. Shkreli Enis, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modifiche;

Visto altresì il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988, relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto l'art. 1, comma 2, del citato decreto legislativo n. 286/1998, e successive modifiche, n. 189, che prevede l'applicabilità del decreto legislativo stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme più favorevoli;

Vista l'istanza del sig. Shkreli Enis, nato il 28 novembre 1976 a Scutari (Albania), cittadino albanese, diretta ad ottenere, al sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, il riconoscimento del titolo professionale di «Attorney and Counsellor at Law» di cui è in possesso dal 28 gennaio 2004, come attestato dalla «Appellate Division of the Supreme Court of the State of New York - Third Judicial Department», ai fini dell'accesso all'albo ed esercizio in Italia della professione di avvocato;

Considerato che il sig. Shkreli ha conseguito il titolo di Dottore in giurisprudenza in data 21 febbraio 2003, presso l'Università degli studi di Siena;

Preso atto che il richiedente è in possesso del titolo «Master of Laws in Banking and Financial Law» rilasciato dalla «Boston University» - Massachusetts (USA) in data 18 maggio 2003;

Rilevato che comunque permangono alcune differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di avvocato e quella di cui è in possesso l'istante, per cui appare necessario applicare le misure compensative;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 12 aprile 2007;

Visto il conforme parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria, rilasciato con nota scritta agli atti;

Visto l'art. 49, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394;

Visto l'art. 6, n. 2, del decreto legislativo n. 115/1992;

Visti l'art. 9 del decreto legislativo n. 286/1998 così come modificato dalla legge n. 189/2002 per cui lo straniero regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato da almeno cinque anni, titolare di un permesso di soggiorno che consente un numero indeterminato di rinnovi, può richiedere il rilascio della carta di soggiorno;

Considerato che il sig. Shkreli possiede una carta di soggiorno rilasciata in data 23 novembre 2000 dalla questura di Siena a tempo indeterminato;

Decreta:

Art. 1.

Al sig. Shkreli Enis, nato il 28 novembre 1976 a Scutari (Albania), cittadino albanese, è riconosciuto il titolo professionale di avvocato di cui in premessa, quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli avvocati e l'esercizio della omonima professione in Italia.

Art. 2.

Detto riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale sulle seguenti materie:

1) diritto civile;

2) diritto processuale civile;

3) diritto penale;

4) diritto processuale penale;

5) diritto amministrativo;

6) diritto costituzionale;

7) diritto del lavoro;

8) diritto commerciale;

9) diritto internazionale privato.

Art. 3.

La prova si compone di un esame scritto e un esame orale da svolgersi in lingua italiana. Le modalità di svolgimento dell'uno e dell'altro sono indicate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 5 luglio 2007

Il direttore generale: PAPA

ALLEGATO *A*

a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) La prova scritta consiste nello svolgimento di elaborati su una materia scelta dal candidato tra le seguenti:

1) diritto civile;

2) diritto penale;

3) diritto amministrativo (sostanziale e processuale);

4) diritto processuale civile;

5) diritto processuale penale.

c) La prova orale verte nella discussione di brevi questioni pratiche su una materia scelta dal candidato tra le nove sopra indicate oltre che su deontologia e ordinamento professionale. Il candidato potrà accedere all'esame orale solo se abbia superato con successo la prova scritta.

d) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

07A06683

DECRETO 9 luglio 2007.

Riconoscimento, alla sig.ra Galatanu Carmen-Felicia, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di ingegnere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il proprio decreto datato 14 novembre 2006, con il quale si riconosceva il titolo professionale di «Inginer in profilul chimic - Specializarea tehnologia chimica a produselor textile, pielii si inlocuitorilor» conseguito dalla sig.ra Galatanu Carmen-Felicia, nata il 4 aprile 1964 a Birlad (Romania), cittadina italiana, presso l'«Istitutul Politehnic Gh. Asachi» di Iasi (Romania) nella sessione di giugno 1988 e rilasciato dal «Ministerul Educatiei si Invatamantului» rumeno in data 15 ottobre 1988, ai fini dell'accesso all'albo degli ingegneri - sezione A, settore industriale» e l'esercizio in Italia della omonima professione;

Considerato che nel decreto di cui sopra si applicavano misure compensative consistenti in una prova attitudinale;

Vista l'istanza di riesame presentata dalla sig.ra Galatanu in data 20 marzo 2007, successivamente all'entrata della Romania nella Comunità europea, con la quale chiedeva di poter usufruire della scelta anche del tirocinio in alternativa alla prova;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 12 aprile 2007;

Considerato il parere scritto espresso dal rappresentante di categoria;

Visto l'art. 6, n. 1, del decreto legislativo n. 115/1992;

Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra Galatanu Carmen-Felicia, nata il 4 aprile 1964 a Birlad (Romania), cittadina italiana, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli «ingegneri» sezione A - settore industriale e l'esercizio della professione in Italia.

Art. 2.

Il riconoscimento di cui al precedente articolo è subordinato, a scelta della richiedente, al superamento di una prova attitudinale oppure al compimento di un tirocinio di adattamento, per un periodo di un anno; le modalità di svolgimento dell'una o dell'altra sono indicate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 3.

La prova attitudinale, ove oggetto di scelta del richiedente, verterà sulle seguenti materie:

1) costruzione di macchine;

2) impianti elettrici.

Roma, 9 luglio 2007

Il direttore generale: PAPA

ALLEGATO *A*

a) Prova attitudinale: il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

La prova attitudinale, volta ad accertare la conoscenza delle materie indicate nel testo del decreto, si compone di un esame scritto ed un esame orale da svolgersi in lingua italiana.

L'esame scritto consiste nella redazione di progetti integrati assistiti da relazioni tecniche concernenti le materie individuate nel precedente art. 2.

L'esame orale consiste nella discussione di brevi questioni tecniche vertenti sulla materie indicate nel precedente art. 2, ed altresì sulle conoscenze di ordinamento e deontologia professionale del candidato. All'esame orale il candidato potrà accedere solo se abbia superato, con successo, quello scritto.

La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli ingegneri, sez. A settore industriale.

b) Tirocinio di adattamento: ove oggetto di scelta del richiedente, è diretto ad ampliare ed approfondire le conoscenze di base, specialistiche e professionali relative alla materia di cui al precedente art. 3. Il richiedente presenterà al Consiglio nazionale domanda in carta legale allegando la copia autenticata del presente provvedimento, nonché la dichiarazione di disponibilità dell'ingegnere tutor. Detto tirocinio si svolgerà presso un ingegnere, scelto dall'istante tra i professionisti che esercitino nel luogo di residenza del richiedente e che abbiano un'anzianità di iscrizione all'albo professionale di almeno sette anni. Il Consiglio nazionale vigilerà sull'effettivo svolgimento del tirocinio, a mezzo del presidente dell'ordine provinciale

07A06684

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 6 luglio 2007.

Determinazione dell'importo fisso annuale dovuto dai riutilizzatori commerciali autorizzati per l'acquisizione originaria di documenti, dati ed informazioni catastali, ai sensi dell'articolo 1, comma 386, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

IL VICE MINISTRO
DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 1, comma 370 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come sostituito dall'art. 1, comma 386, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che prevede, tra l'altro, la determinazione con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze della misura dell'importo fisso annuale dovuto dai riutilizzatori commerciali autorizzati per l'acquisizione originaria di documenti, dati ed informazioni catastali;

Visto l'art. 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che ha istituito il Ministero dell'economia e delle finanze, attribuendogli le funzioni dei Ministeri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e delle finanze;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 giugno 2006, con l'unita delega di funzioni, registrato alla Corte dei conti il 13 giugno 2006 – Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 7, foglio n. 397 – concernente l'attribuzione all'on. prof. Vincenzo Visco del titolo di vice Ministro presso il Ministero dell'economia e delle finanze;

Vista la nota prot. n. 35173 del 4 maggio 2007, con la quale l'Agenzia del territorio ha determinato nella misura di € 1.000,00 gli oneri connessi al maggiore impegno del sistema informativo dell'Agenzia per l'utilizzazione dello stesso da parte dell'utente riutilizzatore rispetto all'utente ordinario, rappresentando altresì che tale importo costituisce equa compensazione per il suddetto maggior impegno;

Ritenuto di dover determinare nella misura valutata equa dall'Agenzia del territorio l'importo fisso annuale dovuto dai riutilizzatori commerciali autorizzati per l'acquisizione originaria di documenti, dati ed informazioni catastali;

Decreta:

Art. 1.

1. L'importo fisso annuale dovuto dai riutilizzatori commerciali autorizzati per l'acquisizione originaria di documenti, dati ed informazioni catastali è stabilito nella misura di € 1.000,00.

Art. 2.

1. Il pagamento dell'importo fisso di cui all'art. 1 deve essere eseguito, anche con modalità telematiche, entro il 31 gennaio di ogni anno sul conto corrente indicato dall'Agenzia del territorio.

Art. 3.

1. In fase di prima attuazione il termine di pagamento è fissato entro il 31 luglio 2007.

Il presente decreto sarà trasmesso agli organi di controllo e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 luglio 2007

Il vice Ministro: VISCO

Registrato alla Corte dei conti il 16 luglio 2007
Ufficio di controllo atti Ministeri economico-finanziari, registro n. 4 Economia e finanze, foglio n. 241

07A06749

DECRETO 6 luglio 2007.

Revoca della concessione n. 258/02, del 1º ottobre 2002, per la gestione della sala destinata al gioco del Bingo, nei confronti della Jolly Bin S.r.l., in Castrovillari.

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO 11º DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 2000, n. 29, recante norme per l'istituzione del gioco del Bingo ai sensi dell'art. 16 della legge 13 maggio 1999, n. 133;

Vista la direttiva del Ministro delle finanze 12 settembre 2000 con la quale l'incarico di controllore centralizzato del gioco del Bingo è stato affidato all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

Visto il bando di gara mediante pubblico incanto, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, foglio delle inserzioni n. 278, del 28 novembre 2000, per l'assegnazione di ottocento concessioni per la gestione delle sale destinate al gioco del Bingo;

Visto il decreto del Ministro delle finanze del 21 novembre 2000 con il quale è stata approvata la convenzione-tipo per l'affidamento in concessione della gestione del gioco del Bingo;

Visti i decreti direttoriali 16 novembre 2000 e 6 luglio 2001, concernenti l'approvazione del piano di distribuzione territoriale delle sale destinate al gioco del Bingo;

Visto il decreto direttoriale 11 luglio 2001 concernente la graduatoria delle concessioni per la gestione del gioco, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 163 - serie generale - del 16 luglio 2001 e successive modificazioni;

Visto il decreto direttoriale n. 2007/12428/giochi/UD del 6 aprile 2007, in materia di atti relativi alla gestione delle convenzioni di concessione, compresi gli atti di revoca e di decadenza;

Visti, in particolare, l'art. 3, comma 5, lettera *h)* e l'art. 11, ultimo periodo, della convenzione di concessione i quali stabiliscono, rispettivamente, che il concessionario è obbligato «a garantire la continuità del servizio per almeno undici mesi l'anno, per almeno sei giorni alla settimana, compresi in ogni caso i giorni festivi, e per almeno otto ore al giorno», e che nel caso in cui la sospensione non autorizzata dell'attività «perduri per più di trenta giorni, anche non consecutivi, l'Amministrazione ha facoltà di revocare la concessione» nonché l'art. 3, comma 1, lettera *a)* del decreto ministeriale 31 gennaio 2000, n. 29, il quale stabilisce che «la concessione è inoltre revocata in caso di interruzione dell'attività per cause non dipendenti da forza maggiore»;

Vista la convenzione di concessione n. 258/2002, stipulata in data 1° ottobre 2002, tra l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e la Jolly Bin S.r.l. per la gestione del gioco del bingo nella sala sita in Castrovillari, via Padre Pio da Pietralcina, snc;

Vista la lettera del 28 marzo 2006, prot. n. 2006/10345/giochi/BNG, con la quale in riscontro all'istanza trasmessa a mezzo fax il 7 marzo 2006, è stata autorizzata, in deroga all'art. 3, comma 5, lettera *h)* della vigente convenzione di concessione, la sospensione dell'attività nella salabingo sita in Castrovillari, via Padre Pio da Pietralcina, snc, per un Periodo massimo di 45 giorni, facendo presente che trascorso tale periodo la Jolly Bin S.r.l. è tenuta ad assicurare la continuità del servizio ai sensi della citata norma convenzionale.

Vista la lettera del 18 dicembre 2006, prot. n. 2006/42866/giochi/BNG, con la quale è stato comunicato, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 7 e seguenti della legge n. 241/1990 e successive modificazioni, l'avvio dei procedimenti di revoca della concessione n. 258/02, dell'ottobre 2002 e di escussione della cauzione prestata ai sensi dell'art. 9, comma 1, del decreto ministeriale 31 gennaio 2000, n. 29, in quanto, successivamente alla scadenza del sopraindicato termine di sospensione dell'attività, la Jolly Bin S.r.l. non ha ripreso l'attività, non avendo trasmesso dati di gioco al Centro di controllo, non avendo dato riscontro alle numerose contestazioni inoltrate al riguardo dalla scrivente e non avendo provveduto all'acquisto di cartelle presso il competente Ufficio regionale, configurando la violazione dell'obbligo convenzionale di «garantire la continuità del servizio per almeno undici mesi l'anno, per almeno sei giorni alla settimana, compresi in ogni caso i giorni festivi, e per almeno otto ore al giorno» stabilito dall'art. 3, comma 5, lettera *h)* della convenzione di concessione nonché la fattispecie di sospensione non autorizzata dell'attività, la quale è sanzionabile con la revoca della concessione ai sensi dell'art. 11, ultimo periodo, della vigente convenzione e dell'art. 3, comma 1, lettera *a)* del decreto ministeriale 31 gennaio 2000, n. 29, ed è, inoltre, pregiudizievole dell'interesse erariale;

Considerato che neanche a seguito del ricevimento, in data 27 dicembre 2006, della sopraindicata lettera del 18 dicembre 2006, prot. n. 2006/42866/giochi/BNG, la Jolly Bin S.r.l. ha ripreso l'attività nella salabingo di Castrovillari, via Padre Pio da Pietralcina, snc, né ha partecipato ai procedimenti avviati;

Considerato che la violazione dell'obbligo di assicurare la continuità del servizio, stabilito dall'art. 3, comma 5, lettera *h)* della convenzione di concessione, comporta un danno erariale immediato e diretto, in quanto soltanto dall'esercizio dell'attività di gioco ha origine l'entrata erariale e che, pertanto, si rende escutibile la cauzione prestata dalla Jolly Bin S.r.l., a garanzia dei propri obblighi, ai sensi dell'art. 9 del decreto ministeriale 31 gennaio 2000, n. 29 e dell'art. 6 della convenzione di concessione;

Considerato che, ai fini della quantificazione del danno occorre tener presente che la convenzione di concessione n. 258/2002, stipulata in data 1° ottobre 2002, ai sensi dell'art. 15, ha scadenza in data 30 settembre 2008 e che la Jolly Bin S.r.l. ha cessato l'attività fin dal mese di ottobre 2005;

Considerato che il danno derivante dal comportamento della Jolly Bin S.r.l. è pari all'entrata erariale che sarebbe derivata dall'attività di gioco nella sala in questione dal mese di ottobre 2005 al mese di settembre 2008, e cioè per un periodo di 36 mesi, pari, al netto del periodo di sospensione autorizzata dell'attività, a 34,5 mesi;

Considerato che la Jolly Bin S.r.l., nell'anno 2004, ha venduto n. 739.647 cartelle, per un valore pari a € 848.424,50 e nell'anno 2005 ha esercitato l'attività soltanto per otto mesi, vendendo n. 332.182,00 cartelle, per un valore pari a € 449.763,50 e che, pertanto, in tale periodo di 20 mesi ha venduto cartelle per un valore complessivo di € 1.298.188,00;

Considerato che negli anni 2004 e 2005 la Jolly Bin ha effettuato vendite di cartelle per un valore medio mensile pari a € 64.909,40 (€ 1.298.188,00/20 mesi) corrispondente ad un prelievo erariale medio mensile pari a € 15.448,44 (€ 64.909,40 x 0,238) e che il danno erariale complessivo ammonta a € 532.971,08 (€ 15.448,44 x 34,5 mesi) che rende escutibile l'intero importo di 516.456,90 della cauzione di cui all'art. 9, comma 1, del decreto ministeriale 31 gennaio 2000, n. 29;

Visti gli ulteriori atti istruttori;

Decreta:

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 11, ultimo periodo, della convenzione di concessione e dell'art. 3, comma 1, lettera *a)* del decreto ministeriale 31 gennaio 2000, n. 29 per i motivi indicati in premessa, è revocata, nei confronti della Jolly Bin S.r.l., la concessione n. 258/02, del 1° ottobre 2002, per la gestione del gioco del bingo nella sala sita in Castrovillari, via Padre Pio da Pietralcina, snc;

2. Per i motivi indicati in premessa, si dispone l'escussione, per l'intero importo di € 516.456,90, dell'atto di fideiussione n. 20365 rilasciato dalla IFINC S.p.a. in data 25 maggio 2004, al fine di garantire, ai sensi dell'art. 9, comma 1, del decreto ministeriale 31 gennaio 2000, n. 29, l'adempimento degli obblighi della Jolly Bin S.r.l.

Avverso il presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, è ammesso ricorso nei modi e nei tempi previsti dalla normativa vigente.

Roma, 6 luglio 2007

Il dirigente: ZARRILLI

07A06670

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 12 aprile 2007.

Programma di investimenti ai sensi dell'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67 - Ricognizione delle risorse resesi disponibili in applicazione dell'articolo 1, commi 310, 311 e 312, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006).

IL MINISTRO DELLA SALUTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 20, della legge 11 marzo 1988, n. 67 e successive modificazioni e integrazioni che autorizza l'esecuzione di un programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico e di realizzazione di residenze sanitarie assistenziali per anziani e soggetti non autosufficienti per l'importo complessivo di 30.000 miliardi di lire, integrato dall'art. 83, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che eleva tale importo 34.000 miliardi di lire;

Visto l'art. 28, comma 12, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, che autorizza la spesa di 10 miliardi di lire per ciascuno degli anni 2000, 2001 e 2002 per il potenziamento delle strutture di radioterapia,

Vista la lettera circolare del Ministro della sanità prot. n. 100/scps/6.7691 del 18 giugno 1997, nella quale sono indicati gli obiettivi e le modalità di avvio della seconda fase del citato programma di investimenti;

Vista la delibera CIPE del 21 marzo 1997, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 124 del 30 maggio 1997 che stabilisce i criteri per l'avvio della seconda fase del programma nazionale di investimenti previsto dal citato art. 20 della legge n. 67 del 1988;

Visto il decreto-legge 17 maggio 1996, n. 280 convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio 1996, n. 382 recante «Disposizioni urgenti nel settore sanitario»;

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430 come sostituito dall'art. 3 della legge 17 maggio 1999, n. 144, che trasferisce ai Ministeri competenti le funzioni di gestione tecnica, amministrativa e finanziaria attribuite al Comitato interministeriale per la programmazione economica;

Vista la delibera CIPE del 5 maggio 1998, n. 52, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 169 del 27 luglio 1998 «Programma nazionale straordinario di investimenti in sanità. Art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, secondo e terzo triennio»;

Vista la delibera CIPE 2 agosto 2002, n. 65, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 243 del 16 ottobre 2002, come modificata dalla delibera CIPE n. 63 del 20 dicembre 2004, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 115 del 19 maggio 2005 - «Prosecuzione del programma nazionale di investimenti in sanità, art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, art. 83, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

Visto l'art. 4, lettera *b)*, del regolamento approvato con delibera CIPE n. 141 del 6 agosto 1999, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 257 del 2 novembre 1999, che individua tra le funzioni da trasferire al Ministero della sanità l'ammissione a finanziamento dei progetti in materia di edilizia sanitaria, suscettibili di immediata realizzazione, ai sensi del citato art. 20 della legge n. 67 del 1988;

Visto l'art. 50, comma 1, lettera *c)*, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, integrato dall'art. 4-*bis* del decreto-legge del 28 dicembre 1998, n. 450, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 1999, n. 39, che dispone ulteriori finanziamenti per l'attuazione del programma di investimenti, nonché la tabella *F* delle leggi finanziarie 23 dicembre 1999, n. 488, 23 dicembre 2000, n. 388, 28 dicembre 2001, n. 448, 27 dicembre 2002, n. 289, 24 dicembre 2003, n. 350, 30 dicembre 2004, n. 311 e 23 dicembre 2005, n. 266;

Visto l'accordo tra Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sulla semplificazione delle procedure per l'attivazione dei programmi di investimento in sanità, sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in data 19 dicembre 2002;

Vista l'intesa tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano del 23 marzo 2005, ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, in attuazione dell'art. 1, comma 173, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 e la nota circolare del 18 maggio 2005 avente per oggetto «Programma investimenti art. 20, legge n. 67 del 1988 applicazione intesa del 23 marzo 2005 tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano»;

Vista la suddetta legge 23 dicembre 2005, n. 266 (finanziaria 2006), art. 1, commi 285, 310, 311 e 312

che detta disposizioni per l'attuazione del programma straordinario di investimenti di cui all'art. 20 della citata legge n. 67 del 1988, e successive modificazioni;

Vista la nota circolare del Ministero della salute prot. n. 2749/DGPROG/7-P/I6.a.h dell'8 febbraio 2006 avente per oggetto «Programma investimenti art. 20, legge n. 67 del 1988 - Applicazione art. 1, commi 285, 310, 311 e 312, legge 23 dicembre 2005, n. 266 (finanziaria 2006)»;

Visto il decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 12 maggio 2006, con il quale si è proceduto a una prima ricognizione delle risorse resesi disponibili in applicazione dell'art. 1, commi 310, 311 e 312 della citata legge n. 266/2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale n. 154 del 5 luglio 2006;

Considerato che le disposizioni citate prevedono periodiche ricognizioni delle risorse che si rendono disponibili in applicazione di quanto disposto dall'art. 1, commi 310 e 311, della citata legge n. 266 del 2005, si è proceduto alla ricognizione di tutti gli accordi di programma sottoscritti con le regioni e le province autonome soggetti a risoluzione e che a seguito di una verifica congiunta con le regioni e le province autonome interessate sono stati individuati gli interventi relativi alle parti degli accordi di programma che hanno perso efficacia con la conseguente revoca dei corrispondenti impegni di spesa;

Tenuto conto che risultano risolti, limitatamente alla parte relativa agli interventi per i quali la relativa richiesta di ammissione al finanziamento non è stata presentata entro il termine temporale previsto dal citato art. 1, comma 310, della legge n. 266 del 2005 con la conseguente revoca dei corrispondenti impegni di spesa, gli accordi di programma sottoscritti con le seguenti regioni:

regione Valle D'Aosta, accordo sottoscritto in data 13 gennaio 2005 per un importo complessivo a carico dello Stato di € 4.131.655,00, di cui al 31 dicembre 2006 risultano non richiesti € 2.019.320,00;

regione Veneto, accordo sottoscritto in data 1° settembre 2004 per un importo complessivo a carico dello Stato di € 42.836.758,25, di cui al 31 dicembre 2006 risultano non richiesti € 18.997.004,52;

regione Abruzzo, accordo sottoscritto in data 14 ottobre 2004 per un importo complessivo a carico dello Stato di € 30.280.964,94, di cui al 31 dicembre 2006 risultano non richiesti € 1.545.498,00;

regione Sicilia, accordo sottoscritto in data 30 aprile 2002 per un importo complessivo a carico dello Stato di € 1.104.676.801,27, di cui al 31 dicembre 2006 risultano non richiesti € 44.451.445,30;

Tenuto conto che, per quanto riguarda l'accordo sottoscritto con la regione Lazio in data 22 settembre 2000, per l'intervento relativo alla «Realizzazione del distretto sanitario di Civita Castellana» per un importo a carico dello Stato di € 805.130,48 la regione Lazio ha richiesto l'ammissione a finanziamento con nota prot. n. 104543 del 15 settembre 2004 ma successivamente, nel corso dell'istruttoria della richiesta, ne ha dichiarato cessato l'interesse alla realizzazione con nota prot. n. 74671 del 27 giugno 2006, con la conseguente revoca dei corrispondenti impegni di spesa, come di seguito rappresentato:

regione Lazio, accordo sottoscritto in data 22 settembre 2000 per un importo complessivo a carico dello Stato di € 755.755.137,46, di cui 31 dicembre 2006 risultano non richiesti € 805.130,48;

Preso atto che a seguito della risoluzione dei suddetti accordi di programma le risorse resesi disponibili complessivamente, per le finalità indicate dall'art. 1, comma 311, della citata legge n. 266 del 2005, sono pari ad un importo totale dei finanziamenti a carico dello Stato di euro 67.818.398,30 come specificato nella colonna 2 della tabella di cui all'allegato *A* che fa parte integrante del presente decreto, corrispondenti a venti interventi;

Decreta:

Art. 1.

In applicazione di quanto disposto dall'art 1, comma 310, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, le risorse complessivamente resesi disponibili a seguito della risoluzione degli accordi di programma indicati nelle premesse, per le finalità indicate dall'art. 1, comma 311, della medesima legge, sono pari ad un importo totale dei finanziamenti a carico dello Stato di euro 67.818.398,30, come specificato nella tabella di cui all'allegato *A* (colonna 2) che fa parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

Gli interventi revocati sono riportati per ogni singola regione e provincia autonoma nell'allegato *B* che fa parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà inviato agli organi di controllo secondo la normativa vigente e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 aprile 2007

Il Ministro della salute
TURCO

Il Ministro dell'economia e delle finanze
PADOA SCHIOPPA

Registrato alla Corte dei conti il 7 giugno 2007
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 4, foglio n. 50

ALLEGATO *A*

REGIONI	*Finanziamenti soggetti a revoca ai sensi dell'art. 1- comma 310 - L. 266/2005 (finanziaria 2006)*	*Numero interventi revocati*
Valle D'Aosta	2.019.320,00	2
Veneto	18.997.004,52	13
Abruzzo	1.545.498,00	1
Lazio	805.130,48	1
Sicilia	44.451.445,30	3
TOTALE	**67.818.398,30**	**20**

ALLEGATO *B*

REGIONE VALLE D'AOSTA			
cod. scheda	TITOLO INTERVENTO	IMPORTO A CARICO DELLO STATO	ANNUALITA' DELL' ACCORDO
2	Unità Sanitaria Locale della Valle d'Aosta - Ristrutturazione laboratorio analisi	€ 1.330.985,00	2005
3	Unità Sanitaria Locale della Valle d'Aosta - Ricollocazione punto prelievi	€ 688.335,00	2005
	TOTALE	**€ 2.019.320,00**	

REGIONE VENETO

cod. scheda	TITOLO INTERVENTO	IMPORTO A CARICO DELLO STATO	ANNUALITA' DELL' ACCORDO
106	Azienda ULSS n. 4 - Ristrutturazione servizi igienici e messa a norma degli impianti elettrici ai piani di degenza 3° (geriatria) e 4° (neurologia) del blocco specialità	€ 1.471.902,16	2004
108	Azienda ULSS n. 5 - Ospedale - Completamento dei lavori di adeguamento del reparto materno infantile e gruppo operatorio (4° stralcio)	€ 1.359.182,09	2004
110	Azienda ULSS n. 5 - Ospedale - Forniture ed installazioni di apparecchiature, arredi, attrezzature per l'unita' operativa autonoma di anestesia e rianimazione	€ 889.920,54	2004
113	Azienda ULSS n. 7 - Adeguamento, mediante sostituzione con nuova struttura, del centro di Salute Mentale	€ 1.717.219,19	2004
119	Azienda ULSS n. 10 - Adeguamento alla normativa antincendio degli ospedali di Jesolo, S.Donà di Piave e Portogruaro e sedi amministrative e distrettuali	€ 1.941.877,94	2004
120	Azienda ULSS n. 10 - Ristrutturazione strutture portanti in cls - osp di Portogruaro (2^ fase)	€ 539.697,46	2004
122	Azienda ULSS n. 13 - Ampliamento e ristrutturazione dell'edificio sede dell'U.O. di Pediatria di Mirano e dell'edificio dell'U.O. di Psichiatria di Dolo	€ 2.240.235,09	2004
127	Azienda ULSS n. 15 - Ospedale - Adeguamento al DPR 14.01.97 per l'U.O. autonoma di lungodegenza, adeguamento ascensori dei nodi di collegamento verticale tra l'ala ovest e 1° lotto e tra 1° lotto e 2° lotto	€ 903.799,57	2004
128	Azienda ULSS n. 16 - DSS - Adeguamento, mediante sostituzione, delle sedi distrettuali	€ 516.456,90	2004
129	Azienda ULSS n. 17 - Ospedale - Ristrutturazione reparto di medicina per lungodegenza, rifacimento della centrale di trattamento aria del blocco operatorio - ristrutturazione centrale termica - cabina elettrica e potenziamento gruppo elettrogeno	€ 908.954,14	2004
130	Azienda ULSS n. 17 - Riqualificazione reparto dialisi con nuova allocazione all'interno dell'ospedale e riqualificazione del reparto di pronto soccorso, rifacimento e ristrutturazione quadro elettrico generale di fabbricato e piani e linee e linee principali di distribuzione,	€ 1.471.902,16	2004
132	Azienda ULSS n. 18 - Ospedale - Adeguamento al DPR 14.01.97 del pronto soccorso, del servizio radiologico, dell'imp. elettrico e altro	€ 1.601.408,89	2004
140	Azienda Ospedaliera di Padova - Ospedale di Conselve - Ristrutturazione e adeguamento normativo della struttura riabilitativa	€ 3.434.438,38	2004
	TOTALE	**€ 18.997.004,52**	

REGIONE LAZIO

cod. scheda	TITOLO INTERVENTO	IMPORTO A CARICO DELLO STATO	ANNUALITA' DELL' ACCORDO
109B	Realizzazione del distretto sanitario di Civita Castellana	€ 805.130,48	2000-2001
	TOTALE	€ 805.130,48	

REGIONE ABRUZZO			
cod. scheda	TITOLO INTERVENTO	IMPORTO A CARICO DELLO STATO	ANNUALITA' DELL' ACCORDO
18	RISTRUTTURAZIONE FABBRICATO EX O.N.P.I. DA ADIBIRE A R.S.A. E ACQUISTO ATTREZZATURE	€ 1.545.498,00	2004-2005
	TOTALE	€ 1.545.498,00	

REGIONE SICILIANA			
cod. scheda	TITOLO INTERVENTO	IMPORTO A CARICO DELLO STATO	ANNUALITA' DELL' ACCORDO
206	Bagheria - Costruzione ed attrezzature Poliambulatorio	€ 1.962.536,22	2005
207	Ospedale Civile di Canicattì - Riconversione e ristrutturazione vecchia sede dismessa dell'Ospedale Civile di canicattì da destinare a C.T.A.	€ 3.238.184,75	2005
252	P.O. Umberto I di Siracusa - Realizzazione nuovo presidio ospedaliero	€ 39.250.724,33	2005
	TOTALE	€ 44.451.445,30	

07A06690

DECRETO 28 giugno 2007.

Autorizzazione all'uso del materiale Mater-Bi per realizzare manufatti in sostituzione della cassa di metallo, ai sensi dell'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto l'art. 31 del regolamento di polizia mortuaria, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, che prevede che il Ministro della sanità, ora Ministro della salute, anche su richiesta degli interessati, sentito il Consiglio superiore di sanità, possa autorizzare, per i trasporti di salma da comune a comune, l'uso per le casse di materiali diversi da quelli previsti dall'art. 30, prescrivendo le caratteristiche che essi devono possedere al fine di assicurare la resistenza meccanica e l'impermeabilità del feretro;

Considerato che, ad avviso dell'Ufficio legislativo del Ministero della salute, la fattispecie concretamente individuata dal citato art. 31 configura un provvedimento formalmente amministrativo, ma sostanzialmente normativo, inquadrabile nella previsione di cui all'art. 115, comma 1, lettera *b)*, del decreto legislativo n. 112 del 1998 (inerente ai compiti ed alle funzioni amministrative conservati allo Stato): «adozione di norme, linee guida e prescrizioni tecniche di natura igienico-sanitaria»;

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio superiore di sanità nella seduta del 24 maggio 2007 in ordine all'uso del materiale Mater-Bi prodotto dalla ditta Novamont S.p.A. con sede legale in Novara, in sostituzione della cassa di metallo, laddove prevista una duplice cassa o in aggiunta alla cassa di legno per feretri destinati alla inumazione o alla cremazione;

Ritenuto, in conformità delle disposizioni di cui al menzionato art. 31, di dover provvedere, con atto avente la natura illustrata nel richiamato parere dell'Ufficio legislativo, ad autorizzare l'uso per le casse del materiale Mater-Bi, e non anche i manufatti prodotti con detto materiale, prescrivendo le condizioni di impiego e le caratteristiche idonee ad assicurare la resistenza meccanica e l'impermeabilità del feretro;

Decreta:

1. È autorizzato l'uso in ambito nazionale del materiale denominato Mater-Bi, per realizzare manufatti in sostituzione della cassa di metallo:

a) nei feretri, all'interno della cassa di legno, per salme destinate all'inumazione purché non decedute per malattia infettivo-diffusiva o per salme destinate alla cremazione quando vi è trasporto superiore ai 100 km dal luogo del decesso;

b) nei feretri, all'interno della cassa di legno, per le salme decedute per malattia infettivo-diffusiva designate alla cremazione.

Devono essere rispettate le seguenti condizioni:

il manufatto, deve avere lo spessore minimo di 40 micron;

il manufatto, piegato longitudinalmente deve dare luogo ad un contenitore con i lati termosaldati, il lato lungo ottenuto per piegatura deve costituire il fondo e l'altro lato lungo aperto, appoggiato alla cassa esterna di legno per l'introduzione della salma, deve essere munito di un idoneo sistema di chiusura;

il sistema di chiusura deve essere costituito da due elementi, uno cilindrico l'altro concavo dello stesso materiale Mater-Bi fissati ai bordi dell'apertura del contenitore con nastro di carta;

la chiusura deve essere effettuata inserendo l'elemento cilindrico nell'elemento concavo con leggera pressione ottenuta tramite l'apposito cursore a corredo del manufatto, a completamento dell'operazione deve essere applicato ad ognuno dei due estremi di chiusura un terminale in puro lattice;

per l'applicazione del manufatto dovranno essere utilizzati solo ed esclusivamente materiali biodegradabili.

La presente autorizzazione è valida per la durata di cinque anni.

2. È fatto obbligo alle imprese produttrici di manufatti realizzati con il materiale Mater-Bi di fornire al Ministero della salute, con cadenza biennale, adeguate informazioni scritte sulla concreta e reale operatività dei manufatti sia nelle inumazioni che nelle cremazioni. Dette informazioni dovranno essere corredate da apposita dichiarazione di strutture pubbliche cimiteriali che ne attestino la veridicità. La mancata produzione di detti atti costituisce motivo di revoca della presente autorizzazione per le imprese inadempienti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 giugno 2007

Il Ministro: TURCO

07A06692

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 3 luglio 2007.

Nomina dei componenti della commissione speciale artigiani, presso il Comitato provinciale INPS di Lodi.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI LODI

Vista la legge 9 marzo 1989 n. 88, recante, tra l'altro, norme sulla ristrutturazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Visto l'art. 34, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970 n. 639, come sostituito dall'art. 44, comma 1, della citata legge n. 88 del 9 marzo 1989;

Visto il proprio decreto n. 2/2006 del 31 ottobre 2006, con il quale è stato ricostituito il Comitato provinciale presso la sede INPS di Lodi;

Visto l'art. 46, comma 3, della legge 9 marzo 1989 n. 88, il quale prevede che i ricorsi concernenti le prestazioni di cui alla lettera *b)* e, limitatamente alle prestazioni di maternità dei lavoratori autonomi, alla lettera *f)* del comma 1 del medesimo articolo sono decisi da speciali commissioni del comitato provinciale, presiedute rispettivamente dal rappresentante dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, dal rappresentante degli artigiani e dal rappresentante degli esercenti attività commerciali in seno al Comitato stesso e composte dai membri di cui ai nn. 4, 5 e 6 del primo comma dell'art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970 n. 639, come sostituito dall'art. 44 della legge 9 marzo 1989 n. 88, e da quattro rappresentanti delle categorie nominati con decreto dal dirigente della Direzione provinciale del lavoro;

Considerata pertanto, la necessità di provvedere alla nomina di quattro rappresentanti per la categoria degli artigiani;

Ritenuto per l'attribuzione effettiva dei posti, di dover effettuare la valutazione del grado di rappresentatività delle organizzazioni interessate alla stregua dei criteri finora seguiti dall'amministrazione, e comunque appresso riportati:

a) entità numerica dei soggetti rappresentati dalle singole organizzazioni interessate;

b) partecipazione alla formazione ed alla stipulazione di contratti integrativi di lavoro provinciali ed aziendali;

c) partecipazione alla trattazione e composizione della controversie individuali, plurime e collettive di lavoro;

d) ampiezza e diffusione delle strutture organizzative;

Acquisiti i dati concernenti la rappresentatività delle organizzazioni interessate;

Rilevato che dalle risultanze degli atti istruttori e dalle conseguenti valutazioni comparative compiute alla stregua dei sopra citati criteri sono state individuate come maggiormente rappresentative per la categoria degli artigiani: la Confartigianato della provincia di Lodi e la C.A.S.A. Unione artigiani Lodi e provincia;

Ritenuto che i posti dei quattro rappresentanti della commissione speciale artigiani siano così ripartiti: due rappresentanti della Confartigianato della provincia di Lodi e due rappresentanti della C.A.S.A. Unione artigiani Lodi e provincia;

Viste le designazioni fatte pervenire dalle organizzazioni interessate;

Decreta:

Sono chiamati a far parte della Commissione speciale del Comitato provinciale INPS, competente in materia di ricorsi concernenti le prestazioni di cui al comma 3 dell'art. 46 della legge 9 marzo 1989 n. 88 in favore degli artigiani, e per la durata di quattro anni a

partire dalla ricostituzione del Comitato provinciale INPS di Lodi avvenuta con decreto n. 2/2006 del 31 ottobre 2006, i signori:

Paolo Emilio Mario Roda (Confartigianato);

Mario Bassani (Confartigianato);

Adele Zampedri (C.A.S.A. Unione Artigiani Lodi e provincia);

Tonino Faccini (C.A.S.A. Unione Artigiani Lodi e provincia).

Lodi, 3 luglio 2007

Il direttore provinciale: GIORDANO

07A06441

DECRETO 3 luglio 2007.

Nomina dei componenti della commissione speciale coltivatori diretti, mezzadri e coloni, presso il Comitato provinciale INPS di Lodi.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI LODI

Vista la legge 9 marzo 1989 n. 88, recante, tra l'altro, norme sulla ristrutturazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Visto l'art. 34, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970 n. 639, come sostituito dall'art. 44, comma 1, della citata legge n. 88 del 9 marzo 1989;

Visto il proprio decreto n. 2/2006 del 31 ottobre 2006, con il quale è stato ricostituito il Comitato provinciale presso la sede I.N.P.S. di Lodi;

Visto l'art. 46, comma 3, della legge 9 marzo 1989 n. 88, il quale prevede che i ricorsi concernenti le prestazioni di cui alla lettera *b)* e, limitatamente alle prestazioni di maternità dei lavoratori autonomi, alla lettera *f)* del comma 1 del medesimo articolo sono decisi da speciali commissioni del comitato provinciale, presiedute rispettivamente dal rappresentante dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, dal rappresentante degli artigiani e dal rappresentante degli esercenti attività commerciali in seno al Comitato stesso e composte dai membri di cui ai nn. 4, 5 e 6 del primo comma dell'art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970 n. 639, come sostituito dall'art. 44 della legge 9 marzo 1989 n. 88, e da quattro rappresentanti delle categorie nominati con decreto dal dirigente della Direzione provinciale del lavoro;

Considerata pertanto, la necessità di provvedere alla nomina di quattro rappresentanti per la categoria dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni;

Ritenuto per l'attribuzione effettiva dei posti, di dover effettuare la valutazione del grado di rappresentatività delle organizzazioni interessate alla stregua dei criteri finora seguiti dall'amministrazione, e comunque appresso riportati:

a) entità numerica dei soggetti rappresentati dalle singole organizzazioni interessate;

b) partecipazione alla formazione ed alla stipulazione di contratti integrativi di lavoro provinciali ed aziendali;

c) partecipazione alla trattazione e composizione della controversie individuali, plurime e collettive di lavoro;

d) ampiezza e diffusione delle strutture organizzative;

Acquisiti i dati concernenti la rappresentatività delle organizzazioni interessate;

Rilevato che dalle risultanze degli atti istruttori e dalle conseguenti valutazioni comparative compiute alla stregua dei sopra citati criteri sono state individuate come maggiormente rappresentative per la categoria dei Coltivatori diretti, mezzadri e coloni: Confagricoltura Milano e Lodi e Federazione interprovinciale Coldiretti di Milano e Lodi;

Ritenuto che i posti dei quattro rappresentanti della commissione speciale coltivatori diretti, mezzadri e coloni siano così ripartiti: due rappresentanti della Confagricoltura Milano e Lodi e due rappresentanti della Federazione interprovinciale Coldiretti di Milano e Lodi;

Viste le designazioni fatte pervenire dalle organizzazioni interessate;

Decreta:

Sono chiamati a far parte della commissione speciale del Comitato provinciale INPS, competente in materia di ricorsi concernenti le prestazioni di cui al comma 3 dell'art. 46 della legge 9 marzo 1989 n. 88 in favore dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, e per la durata di quattro anni a partire dalla ricostituzione del Comitato provinciale INPS di Lodi avvenuta con decreto n. 2/2006 del 31 ottobre 2006, i signori:

dott. Luigi Curti (Confagricoltura Milano e Lodi);

Antonio Chioda (Confagricoltura Milano e Lodi);

Mario Manzoni (Federazione interprovinciale Coldiretti di Milano e Lodi);

Giacomo Rossi (Federazione interprovinciale Coldiretti di Milano e Lodi).

Lodi, 3 luglio 2007

Il direttore provinciale: GIORDANO

07A06442

DECRETO 3 luglio 2007.

Nomina dei componenti della commissione speciale esercenti attività commerciali, presso il Comitato provinciale INPS di Lodi.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI LODI

Vista la legge 9 marzo 1989 n. 88, recante, tra l'altro, norme sulla ristrutturazione dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;

Visto l'art. 34, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970 n. 639, come sostituito dall'art. 44, comma 1, della citata legge n. 88 del 9 marzo 1989;

Visto il proprio decreto n. 2/2006 del 31 ottobre 2006, con il quale è stato ricostituito il Comitato provinciale presso la sede INPS di Lodi;

Visto l'art. 46, comma 3, della legge 9 marzo 1989 n. 88, il quale prevede che i ricorsi concernenti le prestazioni di cui alla lettera *b)* e, limitatamente alle prestazioni di maternità dei lavoratori autonomi, alla lettera *f)* del comma 1 del medesimo articolo sono decisi da speciali commissioni del comitato provinciale, presiedute rispettivamente dal rappresentante dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, dal rappresentante degli artigiani e dal rappresentante degli esercenti attività commerciali in seno al Comitato stesso e composte dai membri di cui ai nn. 4, 5 e 6 del primo comma dell'art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970 n. 639, come sostituito dall'art. 44 della legge 9 marzo 1989 n. 88, e da quattro rappresentanti delle categorie nominati con decreto dal dirigente della Direzione provinciale del lavoro;

Considerata pertanto, la necessità di provvedere alla nomina di quattro rappresentanti per la categoria degli esercenti attività commerciali;

Ritenuto per l'attribuzione effettiva dei posti, di dover effettuare la valutazione del grado di rappresentatività delle organizzazioni interessate alla stregua dei criteri finora seguiti dall'amministrazione, e comunque appresso riportati:

a) entità numerica dei soggetti rappresentati dalle singole Organizzazioni interessate;

b) partecipazione alla formazione ed alla stipulazione di contratti integrativi di lavoro provinciali ed aziendali;

c) partecipazione alla trattazione e composizione della controversie individuali, plurime e collettive di lavoro;

d) ampiezza e diffusione delle strutture organizzative;

Acquisiti i dati concernenti la rappresentatività delle organizzazioni interessate;

Rilevato che dalle risultanze degli atti istruttori e dalle conseguenti valutazioni comparative compiute alla stregua dei sopra citati criteri sono state individuate come maggiormente rappresentative per la categoria degli esercenti attività commerciali: Unione del Commercio, del Turismo e dei Servizi della provincia di Lodi e Associazione Commercianti del basso lodigiano;

Ritenuto che i posti dei quattro rappresentanti della Commissione speciale Esercenti attività commerciali siano così ripartiti: tre rappresentanti della Unione del Commercio, del Turismo e dei Servizi della provincia di Lodi e uno rappresentante della Associazione Commercianti del basso lodigiano;

Viste le designazioni fatte pervenire dalle organizzazioni interessate;

Decreta:

Sono chiamati a far parte della commissione speciale del Comitato provinciale INPS, competente in materia di ricorsi concernenti le prestazioni di cui al comma 3 dell'art. 46 della legge 9 marzo 1989 n. 88 in favore degli esercenti attività commerciali, e per la durata di quattro anni a partire dalla ricostituzione del Comitato provinciale INPS di Lodi avvenuta con decreto n. 2/2006 del 31 ottobre 2006, i signori:

dott. Giuseppe Leoni (Unione del Commercio, del Turismo e dei Servizi della provincia di Lodi);

sig. Paolo Sabbia (Unione del Commercio, del Turismo e dei Servizi della provincia di Lodi);

sig.ra Alba Armani (Unione del Commercio, del Turismo e dei Servizi della provincia di Lodi):

sig. Pasquale Roberto Di Bello (Associazione Commercianti del basso lodigiano).

Lodi, 3 luglio 2007

Il direttore provinciale: GIORDANO

07A06443

DECRETO 4 luglio 2007.

Sostituzione di un componente presso il Comitato provinciale INPS di Ancona.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI ANCONA

Vista la legge 9 marzo 1989, n. 88 di ristrutturazione dell'INPS e, segnatamente l'art. 44 che disciplina la composizione dei Comitati provinciali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639;

Visto il proprio decreto n. 7/2432 del 7 marzo 2002 concernente la ricostituzione del Comitato provinciale INPS di Ancona;

Considerato che a seguito delle dimissioni presentate dal signor Mauro Gabrielli, componente del suindicato Comitato provinciale INPS, in rappresentanza dei lavoratori autonomi, occorre procedere alla sua sostituzione;

Vista la circolare ministeriale n. 40/83 del 29 marzo 1983;

Vista la designazione formulata dalla Federazione Coldiretti di Ancona, n. prot. 73, pervenuta in data 21 giugno 2007

Decreta:

Il dott. Claudio Aliventi, nato in Svizzera, il 17 gennaio 1964, residente in piazza Amalfi n. 5, frazione Marzocca, Senigallia, è nominato componente del Comitato provinciale INPS di Ancona, in sostituzione del signor Mauro Gabrielli.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Ancona, 4 luglio 2007

Il direttore provinciale: DAMIANI

07A6445

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

DECRETO 26 giugno 2007.

Riconoscimento, alla sig.ra Ketty Furlan, del titolo di formazione, acquisito nella Comunità europea, quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di insegnante.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI

Visti: la legge 19 novembre 1990, n. 341; la legge 5 febbraio 1992, n. 91; il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto ministeriale n. 39 del 30 gennaio 1998; il decreto ministeriale 28 maggio 1992; il decreto ministeriale 26 maggio 1998; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; il decreto interministeriale 4 giugno 2001; il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54; la legge 28 marzo 2003, n. 53; il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277; il decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59;

Viste: l'istanza, presentata ai sensi dell'art. 12, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 115, di riconoscimento di titolo di formazione professionale per l'insegnamento acquisito in Paese appartenente alla Comunità europea dalla persona sotto indicata, nonché la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 10 del citato decreto legislativo n. 115/1992, relativa al sotto indicato titolo di formazione;

Rilevato che il riconoscimento è richiesto ai fini dell'esercizio della professione corrispondente (art. 1, comma 2, citato decreto legislativo n. 115/1992) a quella cui la persona interessata è abilitata nel Paese che ha rilasciato il titolo (art. 1, comma 1, decreto legislativo n. 115/1992);

Rilevato, altresì, che l'esercizio della professione in argomento è subordinato, sia nell'altro Paese che in Italia (art. 1, comma 3, ed art. 2 decreto legislativo n. 115/1992), al possesso di una formazione comprendente un ciclo di studi post secondari di durata minima di tre anni;

Tenuto conto della valutazione espressa in sede di conferenza di servizi nella seduta del 21 febbraio 2007, indetta ai sensi dell'art. 12, comma 4, decreto legislativo n. 115/1992;

Visto il decreto direttoriale datato 19 marzo 2007 (prot. n. 2699) che subordina al superamento di misure compensative, il riconoscimento del titolo di formazione professionale in argomento;

Vista la nota datata 13 giugno 2007, prot. n. 6191/C10, con la quale l'Ufficio per scolastico regionale il Friuli-Venezia Giulia di Trieste ha fatto conoscere l'esito favorevole delle suddette misure compensative (tirocinio di adattamento);

Accertato che sussistono i presupposti per il riconoscimento, atteso che il titolo posseduto dall'interessata comprova una formazione professionale che soddisfa le condizioni poste dal citato decreto legislativo n. 115;

Decreta:

1. Il titolo di formazione:

«Diploma» n. 3-175/06, conseguito in data 15 novembre 2006, presso la Pedagoska Fakulteta Koper - Facoltà di studi educativi dell'Università del Litorale di Capodistria (Slovenia), che conferisce il titolo professionale di «profesorica razrednega pouka» (insegnante nelle scuole primarie), posseduto dalla cittadina italiana Ketty Furlan nata a Trieste (Italia) il 23 dicembre 1981, ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, integrato dalla misura compensativa di cui al decreto direttoriale citato in premessa, è titolo di abilitazione all'esercizio della professione di insegnante nelle scuole primarie con lingua d'insegnamento slovena in Italia.

2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 2, comma 7, del citato decreto legislativo n. 115, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 26 giugno 2007

Il direttore generale: DUTTO

07A06444

DECRETO 17 luglio 2007.

Borse di studio nelle scuole statali e paritarie - Ripartizione dei finanziamenti per l'anno 2007.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LO STUDENTE

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive integrazioni e modifiche;

Visti il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 e successive integrazioni e modifiche, concernente i criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti richiedenti prestazioni agevolate ed il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 maggio 2001, con il quale sono stati approvati i modelli-tipo della dichiarazione sostitutiva e dell'attestazione, con relative istruzioni;

Vista la legge 10 marzo 2000, n. 62, recante norme per la parità scolastica ed il diritto allo studio ed all'istruzione ed, in particolare, i commi 9, 10, 11 e 12 dell'art. 1;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2001, n. 106 attuativo delle disposizioni in precedenza indicate, concernente un piano straordinario di finanziamento alle regioni e province autonome di Trento e Bolzano per l'assegnazione di borse di studio a sostegno della spesa delle famiglie per l'istruzione;

Visto, in particolare, l'art. 4, comma 3, del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che prevede come, a decorrere dall'anno 2001, le somme indicate nella tabella *A* ad esso allegata, relative alla ripartizione per l'anno 2000 dell'importo iniziale di L. 250 miliardi, s'intendono modificate, con apposito provvedimento del Direttore generale del competente ufficio di questo Ministero, in relazione agli ultimi dati disponibili rilevati dall'ISTAT ed in proporzione alle disponibilità annuali di bilancio;

Tenuto conto che, ai sensi dell'art. 1, comma 12 della prefata legge n. 62/2000, la cifra assegnabile ammonta, a partire dall'anno 2001, a L. 300 miliardi (pari ad € 154.937.070);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 2003, n. 319 e successive integrazioni e modifiche, recante disposizioni in materia di organizzazione del Ministero dell'istruzione;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato;

Rilevato che il decreto emesso dal Ministero dell'economia e delle finanze in data 29 dicembre 2006, relativo alla ripartizione in capitoli delle unità previsionali di base afferenti al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2007, ai fini di cui sopra ha appostato, nel capitolo 3044 del Ministero citato, la medesima somma di € 154.937.070;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito con modificazioni nella legge 17 luglio 2006, n. 233;

Preso atto della nota in data 9 luglio 2007 prot. n. 2350/07/coord, con la quale la Commissione istruzione, lavoro, innovazione e ricerca della Conferenza delle regioni e province autonome, Coordinamento della regione Lazio, ha comunicato che la IX Commissione degli Assessori regionali, in data 5 luglio 2007, ha espresso l'orientamento che, anche per l'anno scolastico 2007/2008, siano adottati gli stessi criteri e basi di calcolo adottate nelle precedenti annualità, nelle more di una più ampia valutazione dei dati afferenti al disagio economico dei beneficiari posti a fondamento delle pregresse ripartizioni disposte ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 106/2001 di riferimento e di possibili aggiornamenti degli stessi eventualmente intervenuti nel contempo;

Ritenuto, pertanto, a fronte dell'urgenza connaturata all'iniziativa di riferimento ed alla preminente esigenza di assicurare il miglior esercizio del diritto allo studio anche alle fasce più deboli della popolazione scolastica, di convenire con la prefata richiesta e di assumere, dunque, ai fini del presente riparto, le medesime basi di calcolo utilizzate nelle precorse annualità,

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti di quanto indicato nelle premesse, che si intendono integralmente richiamate nel presente dispositivo, la ripartizione tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, per l'anno 2007, della somma complessiva di € 154.937.070 (pari a 300 miliardi di vecchie lire) prevista, in particolare, dall'art. 1, comma 12, della legge 10 marzo 2000, n. 62 per l'erogazione di borse di studio in favore degli alunni nell'adempimento dell'obbligo scolastico e nella successiva frequenza della scuola secondaria superiore, è definita secondo l'allegata tabella *A*, che fa parte integrante del presente decreto.

Roma, 17 luglio 2007

Il direttore generale: STELLACCI

ALLEGATO A

PIANO DI RIPARTO DEI FONDI DESTINATI ALL'EROGAZIONE DI BORSE DI STUDIO IN FAVORE DEGLI ALUNNI NELL'ADEMPIMENTO DELL'OBBLIGO SCOLASTICO E NELLA SUCCESSIVA FREQUENZA DELLA SCUOLA SECONDARIA

Euro 154.937.070 per l'anno 2007

Regioni e province autonome	Famiglie con reddito fino ad € 15.493,71 (già £ 30 milioni) (val. %) [a]	Alunni [b]	Alunni meno abbienti [c]	Somme da attribuire alle regioni [d]
Piemonte	13,3	430.656	57.277	6.500.110
Valle d'Aosta	15,9	12.291	1.954	221.780
Lombardia	8,2	962.153	78.897	8.953.577
Bolzano	10,9	57.929	6.314	716.574
Trento	10,9	54.272	5.916	671.337
Veneto	9,1	493.423	44.901	5.095.647
Friuli-Venezia Giulia	16,1	114.842	18.490	2.098.288
Liguria	15,7	146.997	23.079	2.619.067
Emilia-Romagna	10,6	375.804	39.835	4.520.701
Toscana	11,1	360.080	39.969	4.535.869
Umbria	11,9	94.117	11.200	1.271.024
Marche	14,1	170.290	24.011	2.724.877
Lazio	15,7	664.955	104.398	11.847.603
Abruzzo	20,4	170.573	34.797	3.948.926
Molise	30,7	45.232	13.886	1.575.879
Campania	27,2	956.176	260.080	29.515.171
Puglia	24,3	616.785	149.879	17.008.995
Basilicata	30,2	94.892	28.657	3.252.184
Calabria	35,2	328.365	115.584	13.117.108
Sicilia	31,3	788.629	246.841	28.012.744
Sardegna	24,8	239.111	59.300	6.729.609
Totale		7.177.572	1.365.264	154.937.070

(a) Distribuzione percentuale delle famiglie che, nell'ambito della regione di residenza, non superano € 15.493,71 (già £ 30 milioni) di reddito netto - dato ISTAT.

(b) Numero alunni.

(c) Alunni che presumibilmente appartengono alla fascia delle famiglie con reddito inferiore ad € 15.493,71 (già £ 30 milioni); il numero degli alunni meno abbienti è stato calcolato rapportando il numero complessivo degli alunni della regione al valore percentuale delle rispettive famiglie con il reddito precitato.

(d) Somme attribuite alle regioni in proporzione al numero di alunni appartenenti alle famiglie meno abbienti.

07A06728

DECRETO 18 luglio 2007.

Fornitura gratuita o semigratuita di libri di testo - Ripartizione dei finanziamenti per l'anno 2007.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LO STUDENTE

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive integrazioni e modifiche;

Visti il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 e successive integrazioni e modifiche, concernente i criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti richiedenti prestazioni sociali agevolate ed il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 maggio 2001, con il quale sono stati approvati i modelli-tipo della dichiarazione sostitutiva e dell'attestazione, con relative istruzioni;

Vista la legge 23 dicembre 1998, n. 448 ed, in particolare, l'art. 27 relativo alla fornitura gratuita, totale o parziale, dei libri di testo a favore degli alunni meno abbienti delle scuole dell'obbligo e secondarie superiori, che prevede, tra l'altro, a tali fini, un finanziamento di 200 miliardi di lire per l'anno 1999;

Viste le leggi 23 dicembre 1999, n. 488 e 23 dicembre 2000, n. 388, che hanno confermato il citato importo rispettivamente anche per gli anni 2000 e 2001, nonché le leggi 28 dicembre 2001, n. 448, 27 dicembre 2002, n. 289, 24 dicembre 2003, n. 350, 30 dicembre 2004, n. 311 e 29 dicembre 2005, n. 266 che hanno contemplato, anche per i relativi esercizi 2002, 2003, 2004, 2005 e 2006 lo stesso finanziamento annuo di € 103.291.000, pari a lire 200 miliardi, per le medesime finalità;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 1999, n. 320, come modificato ed integrato dal successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 luglio 2000, n. 226, recante disposizioni di attuazione dell'art. 27 della suindicata legge n. 448/1998;

Viste le leggi 10 marzo 2000, n. 62 e 28 marzo 2003, n. 53;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 2003, n. 319 e successive integrazioni e modifiche, recante disposizioni in materia di organizzazione del Ministero dell'istruzione;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato per l'anno 2007;

Preso atto che il decreto 29 dicembre 2006 del Ministero dell'economia e delle finanze, relativo alla ripartizione in capitoli delle unità previsionali di base afferenti al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2007, ai fini di cui sopra, ha appostato, nel capitolo 7243 del Ministero dell'interno, la medesima somma di € 103.291.000 anche per tale esercizio;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 2006, n. 233;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2006, n. 211, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 13 giugno 2006, n. 135, recante modifiche ed integrazioni ai succitati decreti 5 agosto 1999, n. 320 e 4 luglio 2000, n. 226, emanato a seguito della sentenza n. 419 del 3/21 dicembre 2001, con la quale la Corte costituzionale annullava l'art. 3, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 320/1999, con le annesse tabelle e l'art. 1, commi 1 e 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 226/2000, in precedenza citati, laddove escludevano dal beneficio le province autonome di Trento e Bolzano nonché le regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta;

Tenuto conto, in particolare, del disposto dall'art. 4 del prefato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 211/2006, a fronte del quale gli importi relativi alle singole annualità 1999, 2000 e 2001 a suo tempo spettanti, rispettivamente, alle regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta ad alle province autonome di Trento e Bolzano — come rimodulati, per ognuna di esse, nelle tabelle A(1) ed A(2) al medesimo allegate — dovranno essere corrisposti con corrispondenti assegnazioni aggiuntive nel corso di ciascuna delle ripartizioni inerenti agli anni finanziari 2006, 2007 e 2008, utilizzando le risorse rivenienti dall'abbattimento proporzionale delle quote spettanti, nelle medesime annualità, alle altre regioni;

Considerata, pertanto, la necessità di procedere, col presente decreto, alla ripartizione relativa all'anno 2007 ed al contestuale recupero della seconda delle annualità suindicate, inerente al decorso anno 2000, secondo le modalità suindicate;

Preso atto della nota in data 9 luglio 2007 prot. n. 2350/07/coord, con la quale la Commissione istruzione, lavoro, innovazione e ricerca della Conferenza delle regioni e province autonome - coordinamento della regione Lazio ha comunicato che la IX commissione degli assessori regionali, in data 5 luglio 2007, ha espresso l'orientamento che, anche per l'anno scolastico 2007/2008, siano adottati gli stessi criteri e basi di calcolo adottati nelle precedenti annualità, nelle more di una più ampia valutazione dei dati afferenti al disagio economico dei beneficiari posti a fondamento delle ripartizioni disposte ai sensi dei suindicati decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 320/1999, n. 266/2000 e n. 211/2006, e di possibili aggiornamenti di tali dati eventualmente intervenuti nel contempo;

Ritenuto, a fronte dell'urgenza connaturata all'iniziativa di riferimento ed alla preminente esigenza di assicurare il miglior esercizio del diritto allo studio anche alle fasce più deboli della popolazione scolastica, di convenire con la prefata richiesta e di assumere, ai fini del presente riparto, le medesime basi di calcolo utilizzate nelle precorse annualità;

Viste, pertanto, le citate tabelle A(1) ed A(2) allegate al prefato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 211/2006, con le quali sono state rimodulate, con effetto retroattivo, le ripartizioni disposte con i precedenti decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 320/1999 e n. 266/2000, inserendovi, con i relativi importi, anche le amministrazioni originariamente preterite;

Considerato che, in ciascuna delle tabelle A ed A/1 allegate al presente decreto, alle regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta ed alle province autonome di Trento e Bolzano, a titolo di recupero della pregressa annualità 2000, devono essere assegnate, ad integrazione dell'importo loro puntualmente spettante per il riparto relativo a quella corrente, rispettivamente le seguenti somme aggiuntive: tabella A, € 964.834, € 107.597, € 311.552 ed € 340.271; tabella A/1, € 358.556, € 31.713, € 92.837 ed € 86.511;

Tenuto conto, altresì, della necessità che l'importo complessivo di tale ulteriore assegnazione vada recuperato con una corrispondente detrazione a carico delle restanti regioni, tramite l'abbattimento proporzionale delle quote a ciascuna di esse rispettivamente assegnabili;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti di quanto indicato nelle premesse, che si intendono integralmente richiamate nel presente dispositivo, la ripartizione tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, per l'anno scolastico 2007/2008, della somma complessiva di € 103.291.000, prevista dalle disposizioni richiamate in epigrafe, ai fini della fornitura dei libri di testo in favore degli alunni meno abbienti delle scuole dell'obbligo e secondarie superiori, per il corrente esercizio finanziario 2007, è definita secondo le unite tabelle A ed A/1, che costituiscono parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

Gli importi indicati nelle citate tabelle A ed A/1 relativi, rispettivamente, alle regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta ed alle province autonome di Trento e Bolzano sono comprensivi anche delle somme a ciascuna di esse spettanti a titolo di recupero dell'annualità 2000, effettuato con l'abbattimento proporzionale delle corrispondenti risorse assegnate alle restanti amministrazioni regionali.

Roma, 18 luglio 2007

Il direttore generale: STELLACCI

TABELLA A

PIANO DI RIPARTO DEI FONDI DESTINATI ALLA FORNITURA DEI LIBRI DI TESTO IN FAVORE DEGLI ALUNNI CHE ADEMPIONO ALL'OBBLIGO SCOLASTICO

77.468.250 euro (già 150 miliardi di lire) per l'anno 2007

Regioni e province autonome	Famiglie con reddito fino ad € 15.493,71 (già £ 30 milioni) (val. %)	Alunni	Alunni meno abbienti	Somme da attribuire alle regioni
	[a]	[b]	[c]	[d]
Piemonte	13,3	140.196	18.646	3.052.176
Valle D'Aosta	15,9	4.040	642	215.194
Lombardia	8,2	303.582	24.894	4.074.855
Bolzano	10,9	18.637	2.031	680.542
Trento	10,9	17.064	1.860	623.104
Veneto	9,1	159.523	14.517	2.376.222
Friuli-Venezia Giulia	16,1	35.777	5.760	1.929.668
Liguria	15,7	46.353	7.277	1.191.241
Emilia-Romagna	10,6	120.117	12.732	2.084.167
Toscana	11,1	118.923	13.200	2.160.783
Marche	14,1	56.812	8.010	1.311.238
Umbria	11,9	31.577	3.758	615.092
Lazio	15,7	215.788	33.879	5.545.608
Abruzzo	20,4	58.244	11.882	1.944.928
Molise	30,7	15.318	4.703	769.773
Campania	27,2	331.866	90.268	14.775.899
Puglia	24,3	211.628	51.426	8.417.859
Basilicata	30,2	32.239	9.736	1.593.715
Calabria	35,2	113.109	39.814	6.517.216
Sicilia	31,3	273.673	85.660	14.021.632
Sardegna	24,8	87.876	21.793	3.567.338
Totale		2.392.342	462.488	77.468.250

(a) Distribuzione percentuale delle famiglie, che, nell'ambito della regione di residenza, non superano € 15.493,7 (già £ 30 milioni) di reddito netto - dato ISTAT.

(b) Numero alunni.

(c) Alunni che presumibilmente appartengono alla fascia delle famiglie con reddito inferiore ad € 15.493,71 (già £ 30 milioni); il numero degli alunni meno abbienti è stato calcolato rapportando il numero complessivo degli alunni interessati della regione al valore percentuale delle rispettive famiglie con reddito precitato.

(d) Somme attribuite alle regioni in proporzione al numero di alunni appartenenti alle famiglie meno abbienti.

Tabella A/1

PIANO DI RIPARTO DEI FONDI DESTINATI ALLA FORNITURA, ANCHE IN COMODATO, DEI LIBRI DI TESTO IN FAVORE DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE

25.822.750 euro (già 50 miliardi di lire) per l'anno 2007

Regioni e province autonome	Famiglie con reddito fino ad € 15.493,71 (già £ 30 milioni) (val. %)	Alunni	Alunni meno abbienti	Somme da attribuire alle regioni
	[a]	[b]	[c]	[d]
Piemonte	13,3	116.703	15.521	1.047.058
Valle D'Aosta	15,9	2.890	460	63.426
Lombardia	8,2	246.232	20.191	1.362.057
Bolzano	10,9	11.500	1.254	173.022
Trento	10,9	12.341	1.345	185.674
Veneto	9,1	138.055	12.563	847.482
Friuli-Venezia Giulia	16,1	32.269	5.195	717.112
Liguria	15,7	41.055	6.446	434.813
Emilia-Romagna	10,6	110.416	11.704	789.541
Toscana	11,1	109.634	12.169	820.928
Marche	14,1	54.453	7.678	517.938
Umbria	11,9	31.029	3.692	249.087
Lazio	15,7	191.158	30.012	2.024.553
Abruzzo	20,4	53.574	10.929	737.261
Molise	30,7	15.075	4.628	312.200
Campania	27,2	247.312	67.269	4.537.859
Puglia	24,3	172.728	41.973	2.831.431
Basilicata	30,2	30.154	9.107	614.312
Calabria	35,2	95.904	33.758	2.277.279
Sicilia	31,3	189.831	59.417	4.008.191
Sardegna	24,8	76.004	18.849	1.271.525
Totale		1.978.317	374.160	25.822.750

(a) Distribuzione percentuale delle famiglie, che, nell'ambito della regione di residenza, non superano € 15.493,71 (già £ 30 milioni) di reddito netto - dato ISTAT.

(b) Numero alunni.

(c) Alunni che presumibilmente appartengono alla fascia delle famiglie con reddito inferiore ad € 15.493,71 (già £ 30 milioni); il numero degli alunni meno abbienti è stato calcolato rapportando il numero complessivo degli alunni interessati della regione al valore percentuale delle rispettive famiglie con reddito precitato.

(d) Somme attribuite alle regioni in proporzione al numero di alunni appartenenti alle famiglie meno abbienti.

07A06729

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 28 giugno 2007.

Aggiornamento dell'albo dei laboratori pubblici e privati altamente qualificati, di cui all'articolo 14 del decreto ministeriale dell'8 agosto 2000.

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO VI DELLA DIREZIONE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO E LO SVILUPPO DELLA RICERCA

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito nella legge 17 luglio 2006, n. 233, istitutivo, tra l'altro, del Ministero dell'università e della ricerca (di seguito MUR);

Visto il decreto legislativo del 27 luglio 1999, recante: «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori»;

Visto il decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000 modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297 — e, in particolare, l'art. 14 che, nel regolare le agevolazioni per l'attribuzione di specifiche commesse o contratti per la realizzazione delle attività di ricerca industriale, prevede, al comma 8, che tali ricerche debbano essere svolte presso laboratori esterni pubblici o privati debitamente autorizzati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca inclusi in un apposito albo;

Visto il comma 13 del predetto articolo che prevede l'aggiornamento periodico dell'albo;

Visti il decreto ministeriale 16 giugno 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 6 luglio 1983 (1° elenco), con il quale è stato istituito il primo albo dei laboratori, ed i successivi decreti di integrazioni e modifiche, sino al decreto dirigenziale n. 740/Ric. dell'8 maggio 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 117 del 22 maggio 2007;

Viste le richieste di iscrizioni all'albo pervenute, nonché le richieste di specifiche modifiche allo stesso;

Tenuto conto delle proposte formulate, nella riunione del 30 maggio 2007, dal comitato di cui all'art. 7, comma 2, del richiamato decreto legislativo n. 297/1999;

Ritenuta la necessità di procedere al conseguente aggiornamento dell'albo;

Visti gli articoli 3 e 17 del decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993 e successive modifiche ed integrazioni;

Decreta:

Art. 1.

È approvato il seguente elenco integrativo di laboratori di ricerca esterni pubblici e privati, altamente qualificati, che vengono inseriti nell'albo di cui in premessa:

Lombardia:

B2FT S.r.l., via Chiesanuova n. 49 - 25125 Brescia.

Classificazione ISTAT e settore attività laboratorio:

33.30.1 - Fabbricazione di apparecchiature per il controllo dei processi industriali;

72.22.1 - Altre realizzazioni di software e consulenza informatica;

74.20.1 - Attività di progettazione di macchine ed impianti industriali, elaborazione e realizzazione di progetti relativi all'ingegneria meccanica ed industriale e all'ingegneria dei sistemi, della sicurezza.

Punto di primo contatto:

tel. 030-349065 - e-mail: info@b2ft.it

fax 030-3538242 - sito internet: www.b2ft.it

Consorzio Poli.Design, via Durando n. 38/A - 20158 Milano.

Classificazione ISTAT e settore attività laboratorio:

74.87.5 - Design e stilino relativo a tessili, abbigliamento, calzature, gioielleria, mobili e altri beni personali o per la casa;

22.11 - Edizione di libri, opuscoli, volantini, libri di musica, carte stradali e simili.

Punto di primo contatto:

tel. 02-23997206 - e-mail: polidesign@polidesign.net

fax 02-23995970 - sito internet: www.polidesign.net.

Ltf S.p.a. Laboratorio metrologico, via Cremona n. 10 - 24051 Antegnate (Bergamo).

Classificazione ISTAT e settore attività laboratorio:

74.30.2 - Controllo di qualità e certificazione di prodotti, processi e sistemi;

33.20.4 - Fabbricazione di strumenti per disegno e calcolo, di strumenti di precisione, di bilance analitiche di precisione, di apparecchi per laboratorio e di materiale didattico, di altri apparecchi e strumenti di precisione.

Punto di primo contatto:

tel. 0363-94901 - e-mail: ltf@ltf.it

fax 0363-914770 - sito internet: www.ltf.it

Emilia-Romagna:

Prastel S.p.a. - via del Vetraio n. 7 - 40138 Bologna.

Classificazione ISTAT e settore attività laboratorio:

31.62.1 - Fabbricazione di altre apparecchiature elettriche n.c.a.;

33.20.1 - Fabbricazione di apparecchi di misura elettrici ed elettronici;

45.31 - Installazione di impianti elettrici e termici.

Punto di primo contatto:

tel. 051-6023311 - e-mail: info@prastel.com

fax 051-538460 - sito internet: www.prastel.com

U-Series S.r.l. - via Fanin n. 48 - 40127 Bologna.

Classificazione ISTAT e settore attività laboratorio: 73.10.

Punto di primo contatto:

tel. 051-4200340 - e-mail: info@u-series.com

fax 051-4200317 - sito internet: www.u-series.com

Toscana:

General project S.r.l. - via della Gora n. 13/1 - 50025 Montespertoli (Firenze).

Classificazione ISTAT e settore attività laboratorio:

33.10.1 - Fabbricazione di apparecchi elettro-medicali;

31.62.1 - Fabbricazione di altre apparecchiature elettriche.

Punto di primo contatto:

tel. 0571-675076 - e-mail f.delucia@generalproject.com

fax 0571-675077 - sito internet: www.generalproject.com

Lazio:

Labor S.r.l. - Laboratori di microelettronica e automazione industriale e di processi industriali - via Giacomo Peroni n. 386 - 00131 (Roma) c/o Tecnopolo Tiburtino.

Classificazione ISTAT e settore attività laboratorio:

73.10.1 - Ricerca e sviluppo sperimentale nelle scienze naturali e di ingegneria.

Punto di primo contatto:

tel. 06-40040354 - e-mail a.lucarelli@labor-roma.it

fax 06-40040357 - sito internet: www.labor-roma.it

Puglia:

STC S.r.l. - via A. Murri n. 22 - 72073 Mesagne (Brindisi).

Classificazione ISTAT e settore attività laboratorio:

73.1 - Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle scienze naturali e dell'ingegneria;

74.20.2 - Servizi di ingegneria integrata;

29.5 - Fabbricazione di altre macchine per impieghi speciali;

Punto di primo contatto:

tel. 0831-738018 - e-mail g.lasala@stcnet.it

fax 0831-738018 - sito internet: www.stcnet.it

Tecnosistemi S.r.l. Unipersonale - Strada Provinciale Bari-Modugno Zona ASI lotto n. 72 - 70123 Bari.

Classificazione ISTAT e settore attività laboratorio:

73.10.4 - Attività di ricerca scientifica e tecnologia;

73.1 - Ricerca e sviluppo nel campo delle scienze naturali e dell'ingegneria;

72 - Informatica e attività connesse.

Punto di primo contatto:

tel. 080-5367688 - e-mail info@tecnorail.it

fax 080-5324226 - sito internet: www.tecnosistemisrl.com;

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 giugno 2007

Il dirigente: COBIS

07A06560

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 3 luglio 2007.

Modifica al decreto 1º agosto 2003 relativo a criteri, modalità e procedure per l'attuazione dei contratti di filiera.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali del 1º agosto 2003, relativo a criteri, modalità e procedure per l'attuazione dei contratti di filiera, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 29 settembre 2003, n. 226, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali del 20 marzo 2006, n. 169, recante disposizioni per l'attuazione dei contratti di filiera, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 12 aprile 2006;

Vista la circolare del Ministro delle politiche agricole e forestali del 2 dicembre 2003, recante attuazione del decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 1º agosto 2003, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'8 gennaio 2004, n. 3, e successive modificazioni;

Vista la delibera CIPE del 9 maggio 2003, n. 16, concernente l'allocazione delle risorse per interventi nelle aree sottoutilizzate triennio 2003-2005 (articolo 60 e 61 della legge n. 289 del 27 dicembre 2002) che al punto 1 assegna 100 milioni di euro ai contratti di filiera e distretti agroalimentari, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 156 dell'8 luglio 2003;

Vista la delibera CIPE del 27 maggio 2005, n. 34, concernente la ripartizione generale delle risorse per interventi nella aree sottoutilizzate — quadriennio 2005-2008 — che al punto 1 assegna 100 milioni di euro ai contratti di filiera e distretti agroalimentari, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 235 dell'8 ottobre 2005;

Considerato che il CIPE con le delibera n. 36/05, n. 37/05, n. 38/05, n. 40/05, n. 41/05, n. 80/05 aggiornata dalla delibera n. 27/06, n. 122/05, n. 123/05, n. 124/05, n. 125/05, n. 23/06, n. 24/06, n. 25/06, ha approvato tredici contratti di filiera con un onere a carico dei fondi assegnati dalle citate delibere CIPE pari ad euro 129.677.404,46;

Considerato che il regime di aiuti relativo ai contratti di filiera n. 381/2003, approvato con decisione della Commissione europea n. C (2003) 4105 fin dell'11 novembre 2003, dovrà essere modificato entro il 31 dicembre 2007, in base a quanto previsto dagli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013;

Considerato che, rispetto agli originari stanziamenti assegnati per l'attuazione dei contratti di filiera e distretti agroalimentari dalle citate delibere CIPE, sono disponibili risorse finanziarie pari a 50,9 milioni di euro, di cui solo 4,2 per contributi in conto capitale e 46,7 per contributi in conto finanziamento, oltre alle ulteriori risorse finanziarie che potrebbero rendersi disponibili dalla approvazione dei progetti esecutivi dei citati contratti di filiera già approvati dal CIPE;

Ritenuto di dare corso all'attivazione di nuovi contratti di filiera compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili;

Acquisito il parere della Conferenza per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 14 giugno 2006, repertorio atti n. 127/CSR;

Decreta:

Articolo unico

1. Al decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 1° agosto 2003 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 29 settembre 2003 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'art. 4, comma 2, lettera *a)*, la parola: «pari» è sostituita dalla seguente: «fino»;

b) all'art. 4, comma 2, lettera *b)*, la parola: «pari» e sostituita dalla seguente: «almeno del»;

c) all'art. 4, comma 2, lettera *c)*, le parole: «verrà erogato totalmente» sono sostituite dalle seguenti: «potrà essere erogato in tutto o in parte»;

d) all'art. 7, comma 3, le parole: «entro novanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «entro trenta giorni».

Il presente decreto sarà inviato al competente organo di controllo per la registrazione.

Roma, 3 luglio 2007

Il Ministro: DE CASTRO

Registrato alla Corte dei conti il 16 luglio 2007
Ufficio di controllo atti Ministeri delle attività produttive, registro n. 3, foglio n. 273

07A06730

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

DELIBERAZIONE 7 marzo 2007.

Costituzione del tavolo tecnico per la fissazione dei parametri tecnici e delle metodologie di rilevamento della potenza sonora dei messaggi pubblicitari e delle televendite, di cui alla delibera n. 132/06/CSP del 12 luglio 2006. (Deliberazione n. 50/07/CSP).

L'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Nella riunione della commissione per i servizi e i prodotti del 7 marzo 2007;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo», e in particolare, l'art. 1, comma 6, lettera *b)*, n. 5;

Vista la legge 6 agosto 1990, n. 223, recante «Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato e successive modificazioni;

Vista la legge 26 ottobre 1995, n. 447, recante «Legge quadro sull'inquinamento acustico»;

Vista la legge 3 maggio 2004, n. 112, recante «Norme di principio in materia di assetto radiotelevisivo e della RAI-Radiotelevisione Italiana S.p.A., nonché delega al Governo per l'emanazione del testo unico della radiotelevisione»;

Visto il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante «Testo unico della radiotelevisione»;

Visto il regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite approvato con delibera n. 538/01/CSP del 26 luglio 2001 e le successive modifiche approvate con le delibere n. 250/04/CSP del 6 ottobre 2004, n. 34/05/CSP dell'8 marzo 2005, n. 105/05/CSP del 28 luglio 2005 e n. 132/06/CSP del 12 luglio 2006;

Vista la delibera n. 157/06/CSP del 10 ottobre 2006 recante «Misure urgenti per l'osservanza delle disposizioni in materia di livello sonoro dei messaggi pubblicitari e delle televendite»;

Rilevato che con la citata delibera n. 132/06/CSP l'Autorità ha stabilito il divieto di «diffondere messaggi pubblicitari e televendite con potenza superiore a quella ordinaria dei programmi definita in base ai parametri tecnici e alle metodologie di rilevamento determinati dall'Autorità con apposito provvedimento»;

Rilevato che con la citata delibera n. 157/06/CSP l'Autorità ha adottato in via temporanea i parametri tecnici e le metodologie di rilevamento della potenza sonora dei messaggi pubblicitari e delle televendite, individuati sulla base delle metodologie elaborate dall'Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione del Ministero delle comunicazioni, i quali hanno efficacia fino all'emanazione del provvedimento definitivo di fissazione dei citati parametri tecnici e delle metodologie di rilevamento, da adottare sentite le parti interessate;

Ritenuta, stante la complessità di elaborazione della regolamentazione tecnica definitiva, la necessità di costituire un tavolo tecnico cui invitare tutti i soggetti interessati, avvalendosi anche della collaborazione dell'Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione del Ministero delle comunicazioni, al fine di elaborare proposte per individuare eventuali integrazioni o modifiche dei parametri temporaneamente adottati in vista della regolamentazione definitiva e definire prove e test tecnici di supporto;

Visto il documento per la costituzione e gli scopi del tavolo tecnico proposto dalla direzione contenuti audiovisivi e multimediali;

Udita la relazione dei commissari Giancarlo Innocenzi Botti e Sebastiano Sortino, relatori ai sensi dell'art. 29 del regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità;

Delibera:

Art. 1.

1. È costituito il tavolo tecnico per la fissazione dei parametri tecnici e delle metodologie di rilevamento della potenza sonora dei messaggi pubblicitari e delle televendite di cui alla delibera n. 132/06/CSP, citata nelle premesse.

2. Le modalità di funzionamento e gli scopi del tavolo tecnico sono riportati nell'allegato *A* alla presente delibera, di cui costituisce parte integrante.

3. Il termine di conclusione dei lavori del tavolo tecnico è di novanta giorni dalla data di pubblicazione della presente delibera nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente delibera è pubblicata, priva dell'allegato *A,* nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ed integralmente nel Bollettino ufficiale e nel sito web dell'Autorità.

Napoli, 7 marzo 2007

Il presidente: CALABRÒ

I commissari relatori: INNOCENZI BOTTI - SORTINO

07A06693

DELIBERAZIONE 28 giugno 2007.

Consultazione pubblica sull'identificazione ed analisi del mercato al dettaglio dei servizi di accesso ad internet in modalità dial-up sulla valutazione di sussistenza del significativo potere di mercato per le imprese ivi operanti e sugli obblighi regolamentari cui vanno soggette le imprese che dispongono di un tale potere. (Deliberazione n. 344/07/CONS).

L'AUTORITÀ PER LE GARANZIE
NELLE COMUNICAZIONI

Nella sua riunione di consiglio del 28 giugno 2007;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo»;

Visto il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante «Codice delle comunicazioni elettroniche», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 215 del 15 settembre 2003;

Vista la raccomandazione della Commissione europea n. 2003/311/CE sui mercati rilevanti dei prodotti e dei servizi nell'ambito del nuovo quadro regolamentare delle comunicazioni elettroniche, relativamente all'applicazione di misure ex-ante secondo quanto disposto dalla direttiva 2002/21/CE dell'11 febbraio 2003, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee L 114 dell'8 maggio 2003;

Vista la delibera n. 118/04/CONS del 5 maggio 2004, recante «Disciplina dei procedimenti istruttori di cui al nuovo quadro regolamentare delle comunicazioni elettroniche», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 116 del 19 maggio 2004;

Vista la delibera n. 373/05/CONS del 16 settembre 2005, che modifica la delibera n. 118/04/CONS recante «Disciplina dei procedimenti istruttori di cui al nuovo quadro regolamentare delle comunicazioni elettroniche», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 230 del 3 ottobre 2005;

Vista la delibera n. 731/06/CONS del 19 dicembre 2006, che modifica ulteriormente la delibera n. 118/04/CONS recante «Disciplina dei procedimenti istruttori di cui al nuovo quadro regolamentare delle comunicazioni elettroniche», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 4 del 5 gennaio 2007;

Vista la delibera n. 217/01/CONS del 24 maggio 2001, recante «Regolamento concernente l'accesso ai documenti» pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 141 del 20 giugno 2001;

Vista la delibera n. 335/03/CONS del 24 settembre 2003, recante «Modifiche e integrazioni al regolamento concernente l'accesso ai documenti approvato con delibera n. 217/01/CONS», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 240 del 15 ottobre 2003;

Vista la delibera n. 453/03/CONS del 23 dicembre 2003, recante il «Regolamento concernente la procedura di consultazione di cui all'art. 11 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 22 del 28 gennaio 2004;

Vista la legge n. 59 dell'8 aprile 2002, recante la «Disciplina relativa alla fornitura di servizi di accesso ad Internet», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 86 del 12 aprile 2002;

Vista la delibera n. 219/02/CONS del 10 luglio 2002, recante l'«Aggiornamento dell'elenco degli operatori aventi significativo potere di mercato sul mercato dell'accesso ad Internet», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 192 del 17 agosto 2002;

Vista la delibera n. 417/06/CONS del 28 giugno 2006, recante «Mercati della raccolta, terminazione e transito delle chiamate nella rete telefonica pubblica fissa, valutazione di sussistenza del significativo potere di mercato per le imprese ivi operanti e obblighi regolamentari cui vanno soggette le imprese che dispongono di un tale potere (mercati n. 8, 9 e 10 fra quelli identificati dalla raccomandazione sui mercati rilevanti dei prodotti e dei servizi della Commissione europea)», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 208 del 7 settembre 2006;

Considerato che la Commissione europea, nel parere SG-Greffe (2006) D/202771 del 24 maggio 2006 relativo allo schema di provvedimento sui mercati della raccolta, terminazione e transito delle chiamate nella rete telefonica pubblica fissa (mercati n. 8, 9 e 10), nel condividere la rimozione della notifica in capo a Telecom Italia nel mercato all'ingrosso della terminazione Internet dial-up, ha contemporaneamente invitato l'Autorità ad aprire, ai sensi dell'art. 7, comma 3 della direttiva quadro, un procedimento di analisi del mercato al dettaglio dei servizi di accesso ad internet in modalità dial-up, anche al fine di revocare eventuali obblighi vigenti in questo specifico mercato;

Vista la delibera n. 589/06/CONS del 27 settembre 2006, recante «Avvio del procedimento istruttorio di identificazione ed analisi dei mercati del mercato al dettaglio dei servizi di accesso ad internet in modalità dial-up» ai sensi degli articoli 18 e 19 del codice delle comunicazioni elettroniche, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 239 del 13 ottobre 2006;

Ritenuto necessario, ai sensi dell'art. 11 del codice delle comunicazioni elettroniche, consentire alle parti interessate di presentare le proprie osservazioni sugli orientamenti dell'Autorità in merito al tema in esame;

Udita la relazione dei commissari Roberto Napoli ed Enzo Savarese, relatori ai sensi dell'art. 29 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

Delibera:

Art. 1.

1. È indetta la consultazione pubblica concernente l'identificazione ed analisi del mercato al dettaglio dei servizi di accesso ad internet in modalità dial-up, sulla valutazione di sussistenza del significativo potere di mercato per le imprese ivi operanti e sugli obblighi regolamentari cui vanno soggette le imprese che dispongono di un tale potere.

2. Le modalità di consultazione ed il testo della consultazione contenente gli orientamenti dell'Autorità sul tema in esame sono riportati rispettivamente negli allegati A e B alla presente delibera, di cui costituiscono parte integrante.

3. Le comunicazioni di risposta alla consultazione pubblica dovranno essere inviate entro il termine tassativo di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

4. Copia della presente delibera, comprensiva di allegati, è depositata in libera visione del pubblico presso gli uffici dell'Autorità in Napoli, centro direzionale, Isola B/5.

La presente delibera è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, priva degli allegati, nel Bollettino ufficiale e sul sito web dell'Autorità.

Roma, 28 giugno 2007

Il presidente: CALABRÒ

I commissari relatori: NAPOLI - SAVARESE

07A06689

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

PROVVEDIMENTO 16 luglio 2007.

Autorizzazione alla Rappresentanza generale per l'Italia di Scor Global P&C, in Milano, all'esercizio dell'attività riassicurativa in tutti i rami danni di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209. Fusione per incorporazione di Scor Italia Riassicurazioni S.p.a. in Scor Global P&C S.A. e contestuale assegnazione alla propria Rappresentanza generale per l'Italia del portafoglio e del complesso aziendale della incorporata Scor Italia Riassicurazioni S.p.a.

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni, e le successive disposizioni modificative e integrative;

Visto il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, recante razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo;

Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, concernente il Codice delle assicurazioni private e, in particolare, l'art. 354, comma 4 del medesimo decreto;

Visto il decreto ministeriale in data 26 novembre 1984, di ricognizione delle autorizzazioni all'esercizio dell'attività riassicurativa già rilasciate a Scor Italia riassicurazioni S.p.a. (già La Vittoria Riassicurazioni S.p.a.), con sede in Milano;

Vista l'istanza del 7 marzo 2007 con la quale la Rappresentanza generale per l'Italia di Scor Global P&C, con sede in Milano, ha chiesto di essere autorizzata ad esercitare l'attività riassicurativa in tutti i rami danni;

Vista l'istanza del 7 marzo 2007 con la quale Scor Italia riassicurazioni S.p.a., con sede in Milano e la Rappresentanza generale per l'Italia di Scor Global P&C hanno chiesto l'approvazione della fusione per incorporazione di Scor Italia riassicurazioni S.p.a in Scor Global P&C S.A., con sede in Puteaux (Francia), e contestuale assegnazione alla propria Rappresentanza generale per l'Italia del portafoglio e del complesso aziendale della incorporata Scor Italia riassicurazioni S.p.a.;

Viste le delibere assunte dalle assemblee straordinarie di Scor Italia riassicurazioni S.p.a. e Scor Global P&C S.A., rispettivamente in data 20 aprile 2007 e 16 maggio 2007, che hanno approvato la fusione e la contestuale assegnazione alla Rappresentanza generale per l'Italia di Scor Global P&C del portafoglio e del complesso aziendale della incorporata Scor Italia riassicurazioni S.p.a.;

Vista la documentazione allegata alle predette istanze ed i successivi documenti integrativi, pervenuti da ultimo in data 27 giugno 2007;

Considerato che la Rappresentanza generale per l'Italia di Scor Global P&C soddisfa le condizioni indicate nell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica del 13 febbraio 1959, n. 449;

Preso atto dell'iscrizione della citata delibera di Scor Italia riassicurazioni S.p.a. nel registro delle imprese di Milano in data 26 aprile 2007;

Preso atto che la società incorporante Scor Global P&C S.A. dispone del margine di solvibilità necessario, tenuto conto della fusione;

Accertato che la Rappresentanza generale per l'Italia di Scor Global P&C dispone del margine di solvibilità necessario, tenuto conto dell'assegnazione del portafoglio e del complesso aziendale di Scor Italia riassicurazioni S.p.a.;

Vista la delibera con la quale il consiglio dell'ISVAP, nella seduta del 12 luglio 2007 ha espresso parere favorevole in ordine alle citate istanze;

Dispone:

Art. 1.

La Rappresentanza generale per l'Italia di Scor Global P&C, con sede in Milano, via della Moscova n. 3, è autorizzata ad esercitare l'attività riassicurativa in tutti i rami danni di cui all'art. 2, comma 3, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.

Art. 2.

È approvata la fusione per incorporazione di Scor Italia riassicurazioni S.p.a. in Scor Global P&C S.A. e la contestuale assegnazione alla propria Rappresentanza generale per l'Italia del portafoglio e del complesso aziendale della incorporata Scor Italia riassicurazioni S.p.a.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Bollettino e sul sito internet dell'Autorità.

Roma, 16 luglio 2007

Il presidente: GIANNINI

07A06716

UNIVERSITÀ DELLA CALABRIA

DECRETO RETTORALE 25 giugno 2007.

Modificazioni allo statuto.

IL RETTORE

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168 ed, in particolare gli articoli 6 e 16;

Visto lo statuto di autonomia dell'Università degli studi della Calabria, emanato con decreto rettorale n. 450 del 28 febbraio 1997 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 70 del 25 marzo 1997 e successive modificazioni;

Visto nello specifico l'art. 7.5 dello statuto riguardante la procedura per le relative modifiche;

Viste le deliberazioni assunte, nelle adunanze del 23 febbraio e del 28 marzo 2007, dal senato accademico integrato secondo la previsione dell'art. 7.5 dello statuto di autonomia;

Vista la nota circolare prot. n. 622 del 14 febbraio 2005 del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca - Dipartimento per l'università, l'alta formazione artistica musicale e coreutica e per la ricerca scientifica e tecnologica - Direzione generale per l'università - Ufficio I, con la quale sono state impartite istruzioni per la trasmissione degli statuti e dei regolamenti strutturali di ateneo ai fini del controllo di legittimità e di merito;

Vista la nota del rettore n. 10930 del 5 aprile 2007 con la quale è stato inoltrato al Ministero dell'università e della ricerca il testo dello statuto di autonomia, modificato dalle suddette delibere, per il controllo previsto all'art. 6, comma 9, della legge n. 168/1989;

Vista la nota del Ministero dell'università e della ricerca, prot. n. 1659 del 18 maggio 2007 con la quale non si evidenziano rilievi in merito alle modifiche proposte;

Decreta:

L'art. 3.1 dello statuto di autonomia dell'Università della Calabria, emanato ai sensi dell'art. 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168, è così modificato:

«TITOLO III

STRUTTURE DELL'UNIVERSITÀ

Art. 3.1.

Strutture dell'Università

1) Per l'organizzazione e la gestione delle attività didattiche e di ricerca scientifica l'Università si articola in facoltà e dipartimenti.

2) Per l'erogazione dei servizi di supporto alle attività didattiche e scientifiche delle facoltà e dei dipartimenti sono istituiti i centri di servizio interdipartimentali.

Per l'erogazione di servizi di supporto all'intera collettività universitaria, ivi comprese le manifestazioni promosse dal centro residenziale, sono istituiti i centri comuni di servizio.

Per le attività scientifiche di rilevante impegno, connesse a specifici progetti di durata almeno quinquennale, in cui siano coinvolti più dipartimenti, sono istituiti i centri di ricerca interdipartimentali.

Per la raccolta, la conservazione e la gestione di informazioni e di materiali sperimentali riguardanti i fenomeni antropici e fisici che interessano il territorio regionale e che costituiscono oggetto di studio nell'Ateneo, sono istituiti i centri di sperimentazione e/o documentazione scientifica.

L'elenco delle strutture è riportato nelle allegate tabelle dalla A alla G.

La proposta di istituzione di nuove strutture, anche se su iniziativa di dipartimenti ed altri organi, è formulata dal comitato di coordinamento e programmazione.

Le risorse in termini di personale, spazi e finanziamenti necessari all'attività di nuovi organi didattici e di ricerca devono essere espressamente indicate nei progetti di istituzione presentati al comitato di coordinamento e programmazione. In particolare quelle necessarie all'attivazione dei centri di ricerca interdipartimentali, devono essere garantite dai dipartimenti che ne promuovono la costituzione. Per i centri di ricerca interdipartimentali è comunque esclusa l'autonomia amministrativa.

Per gli altri centri, la gestione sarà assicurata dal personale dei dipartimenti proponenti, per i primi tre anni dall'istituzione.

Quando l'iniziativa di istituzione venga presa da dipartimenti, questi ne assicureranno anche il finanziamento.

L'attivazione dei centri è approvata dal comitato di coordinamento e programmazione con almeno la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.

Il regolamento di Ateneo definisce le modalità di istituzione e di gestione dei differenti tipi di strutture. Lo stesso regolamento indica anche i criteri e le modalità per la loro eventuale disattivazione.

3) Per lo svolgimento di attività didattiche e di ricerca di comune interesse l'Università può stabilire forme di collaborazione con altri atenei e con enti sia pubblici che privati le modalità per la loro costituzione e gestione sono definite dal regolamento di Ateneo.

In aggiunta a quanto previsto dalla normativa in vigore, l'Università della Calabria non affida commesse a titolo oneroso né acquista prodotti dei consorzi di cui entra a far parte prima di tre anni dall'adesione.

Le modifiche del regolamento didattico d'Ateneo, concernenti i corsi di studio comportano l'adeguamento della tabella A.

L'aggiornamento delle tabelle dalla A alla G è demandato al rettore, e non richiede una procedura di modifica di statuto.».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino ufficiale dell'Ateneo.

Arcavacata di Rende, 25 giugno 2007

Il rettore: LATORRE

07A06691

LUMSA - LIBERA UNIVERSITÀ «MARIA SS. ASSUNTA» DI ROMA

DECRETO RETTORALE 9 luglio 2007.

Modificazioni allo statuto.

IL RETTORE

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, istitutiva del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e successive modifiche;

Visto lo statuto di Ateneo, emanato con decreto rettorale del 24 agosto 2005, n. 53, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 8 ottobre 2005, n. 235 e successive modificazioni;

Vista la delibera del consiglio di amministrazione del 31 maggio 2007;

Vista la nota del rettore dell'11 giugno 2007, prot. 61729, con la quale la proposta di modifica statutaria è stata trasmessa al Ministero dell'università e della ricerca;

Vista la nota ministeriale del 26 giugno 2007, prot. 2363, con la quale il Ministero dell'università e della ricerca comunica di non avere al riguardo osservazioni da formulare;

Decreta:

Allo statuto della Libera Università Maria SS. Assunta, emanato con decreto rettorale del 24 agosto 2005, n. 53, sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:

art. 9, comma 2, lettera P (Competenze del consiglio di amministrazione):

«p) adotta i provvedimenti relativi alla pianta organica, sovrintende alle funzioni stabilite dall'art. 44;»;

art. 10 (Presidente del consiglio di amministrazione), aggiungasi:

«f) delibera le sanzioni disciplinari relative al personale tecnico amministrativo e ausiliario secondo le modalità previste dal codice disciplinare.».

art. 16 (Organi consultivi e di verifica), sono organi consultivi e di verifica della LUMSA:

la commissione scientifica di Ateneo;

il consiglio degli studenti;

il nucleo di valutazione di Ateneo;

il collegio dei revisori contabili.»;

Art. 44, comma 3 (Personale tecnico/amministrativo e ausiliario), le categorie professionali e le relative dotazioni organiche del personale della LUMSA sono stabilite nell'annessa tabella D e possono essere modificate dal consiglio di amministrazione.

Tabella D dell'art. 44

ORGANICO PER IL PERSONALE NON DOCENTE
Ruolo organico del personale della carriera direttiva

Livello di funzione E - 1 posto

DOTAZIONE ORGANICA
DELLE CATEGORIE PROFESSIONALI
Area funzionale amministrativo-contabile delle biblioteche e dei servizi generali tecnici e ausiliari

categoria EP - 4;

categoria D - 8;

categoria C - 57;

categoria B - 54.».

Il presente decreto decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 luglio 2007

Il rettore: DALLA TORRE DEL TEMPIO DI SANGUINETTO

07A06687

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO PER I DIRITTI E LE PARI OPPORTUNITÀ, DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE GIOVANILI E LE ATTIVITÀ SPORTIVE E
MINISTERO DELL'INTERNO

Comunicazione del Ministro per i diritti e le pari opportunità, del Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive e del Ministro dell'interno, in merito alla dichiarazione della Consulta giovanile per le questioni relative al pluralismo religioso e culturale sul tema «donna e società».

Considerato che il dialogo interreligioso rappresenta un sicuro fattore di coesione sociale in Europa e presupposto indefettibile per il mantenimento della pace nell'ambito dei Paesi dell'area mediterranea e che il rispetto del pluralismo linguistico, culturale, etnico e religioso costituisce requisito essenziale per la conservazione della identità propria di ogni Stato membro nel processo di integrazione europea;

Rilevato che, in armonia con i valori su cui poggia la società italiana ed espressi nella Costituzione e nelle leggi della Repubblica, risulta necessario predisporre ogni iniziativa volta a promuovere e garantire la cooperazione fra culture e religioni differenti nonché a valorizzare il ruolo della donna all'interno della collettività nella prospettiva di una armonica convivenza nella società;

Tenuto conto che il Consiglio dell'Unione europea con decisione del 2006/515/GE del 18 maggio 2006 nel dare attuazione alla convenzione sulla protezione e la promozione della diversità delle espressioni culturali, ha nuovamente sottolineato la necessità di incoraggiare il dialogo tra le culture, promuovendo il rispetto della diversità delle espressioni culturali e la consapevolezza del suo valore ai livelli locale, nazionale e internazionale al fine di assicurare scambi culturali più intensi ed equilibrati nel mondo per il rispetto interculturale e per una cultura della pace;

Considerata, poi, la grande rilevanza rivestita, sul versante internazionale, dalla piattaforma di azione adottata dalla IV Conferenza mondiale delle Nazioni unite sulle donne, tenutasi a Pechino nel 1995, che enuclea tra i principali obiettivi delle politiche dei governi dei diversi Paesi, quello di garantire maggiori poteri e responsabilità alle donne nel pieno rispetto del principio di non discriminazione tra i sessi;

Tenuto conto che, già in passato, il Presidente del Consiglio dei Ministri ha adottato, in data 27 marzo 1997, la direttiva recante «Azioni volte a promuovere l'attribuzione di poteri e responsabilità alle donne, a riconoscere e garantire libertà di scelta e qualità sociale a donne e uomini»;

Viste le specifiche competenze attribuite al Ministro per i diritti e le pari opportunità in materia di promozione dei diritti della persona e delle pari opportunità in ogni settore (salute, ricerca, scuola, ambiente, famiglia, lavoro, informazione e comunicazione, cariche elettive, rappresentanza di genere, nomine), di prevenzione e rimozione di ogni causa di discriminazione tra gli individui, nonché di rappresentanza del Governo in sede nazionale ed internazionale in materia di diritti umani e in particolare dei diritti umani delle donne;

Visto, inoltre, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 aprile 2007 con cui è stato conferito al Ministro per i diritti e le pari opportunità il compito di presiedere il Comitato dei Ministri per l'indirizzo e la guida strategica in materia di tutela dei diritti umani, il quale svolge, tra l'altro, funzioni di indirizzo e di coordinamento delle attività del CIDU e degli altri organismi che svolgono e/o coordinano attività istituzionali in materia di diritti umani al fine di assicurarne la coerenza nell'ambito degli indirizzi fissati dal Governo;

Visto, altresì, il recente decreto adottato, in data 5 dicembre 2006, dal Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive di concerto con il Ministro dell'interno, che ha istituito la Consulta giovanile per le questioni relative al pluralismo religioso e culturale, con il precipuo compito di elaborare studi e formulare proposte proprio al fine di migliorare la conoscenza delle problematiche di integrazione delle diverse componenti religiose e culturali presenti in Italia individuando le soluzioni più adeguate per un armonica convivenza delle stesse nella società nazionale;

Considerato, in particolare, che la dichiarazione della predetta Consulta sul tema «donna e società» del 18-20 maggio 2007 ha evidenziato i principali fattori di criticità che incidono sulla piena affermazione della donna nella società contemporanea e ha prospettato, in un contesto basato, da un lato, sul principio di laicità dello Stato tale da garantire il rispetto di una serie di valori fondanti per tutti i cittadini indipendentemente dalla loro appartenenza religiosa e, dall'altro, sull'affermazione del principio costituzionalmente garantito di espressione religiosa, possibili meccanismi per la soluzione delle problematiche insolute;

Il Ministro per i diritti e le pari opportunità, il Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive e il Ministro dell'interno, con la presente comunicazione da loro sottoscritta esprimono apprezzamento al testo della dichiarazione della Consulta giovanile per le questioni relative al pluralismo religioso e culturale sul tema «donna e società», che si pone l'obiettivo della salvaguardia del rispetto dei diritti umani, dell'integrazione dei popoli, dell'effettiva coesione sociale, della tutela delle garanzie civili e sociali, della parità sostanziale e non meramente formale tra uomini e donne.

Ribadiscono e rinnovano, nell'ambito delle rispettive deleghe, l'impegno per un programma di lavoro congiunto in materia di promozione e tutela dei diritti umani e, in particolare, delle donne.

La dichiarazione della Consulta giovanile è consultabile presso i seguenti siti internet: www:pariopportunità.gov.it; www.pogas.it; www.interno.it

07A06828

MINISTERO DELLA DIFESA

Conferimento di onorificenze al Merito dell'Arma dei carabinieri

Con decreto 11 maggio 2007, è conferita la seguente ricompensa croce di bronzo al merito dell'Arma dei carabinieri al luogotenente (in congedo) Giovanni Lezzi, nato il 14 giugno 1944 a San Cesario di Lecce (Lecce) con la seguente motivazione: «Luogotenente di eccezionali doti umane e spiccate capacità professionali, ha sempre svolto il servizio nell'Arma con straordinaria abnegazione e spirito d'iniziativa, esercitando un'azione di comando equilibrata ed efficace. Nel corso di oltre quarantaquattro anni di prestigiosa carriera militare, ha profuso un incondizionato impegno nell'espletamento degli incarichi attribuitigli, costituendo insostituibile esempio e sprone per il personale dipendente ed i colleghi.

Con la sua opera avveduta ed intelligente, ha contribuito allo sviluppo ed al progresso dell'istituzione, esaltandone il lustro ed il decoro nell'ambito delle forze armate e del paese».

Territorio nazionale, 22 maggio 1962 - 14 giugno 2006.

07A06555

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Proposta di riconoscimento della indicazione geografica protetta «Ciliegia di Terra di Bari»

Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali esaminata l'istanza intesa ad ottenere la protezione della indicazione geografica protetta «Ciliegia di Terra di Bari», ai sensi del Reg. (CE) 510/06 del Consiglio del 20 marzo 2006, presentata dalla Coap Cooperative ortofrutticole associate di Puglia con sede in Monopoli (Bari) - via Romualdo 24/26, esprime parere favorevole e formula la proposta di disciplinare di produzione nel testo di seguito riportato.

Le eventuali osservazioni, adeguatamente motivate, relative alla presente proposta dovranno essere presentate, nel rispetto della disciplina fissata dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche di sviluppo - direzione generale per la qualità dei prodotti agroalimentari - QPA III, via XX settembre n. 20 - 00187 Roma, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente proposta, dai soggetti interessati e costituiranno oggetto di opportuna valutazione da parte del predetto Ministero, prima della trasmissione della suddetta proposta di riconoscimento alla Commissione europea.

Decorso tale termine, in assenza delle suddette osservazioni o dopo la loro valutazione ove pervenute, la predetta proposta sarà notificata, per la registrazione ai sensi dell'art. 5 del regolamento (CEE) n. 510/06, ai competenti organi comunitari.

PROPOSTA DI DISCIPLINARE DI PRODUZIONE
IGP «Ciliegia di Terra di bari»

Art. 1.

Denominazione

L'Indicazione geografica protetta «Ciliegia di Terra di Bari», è riservata esclusivamente alle ciliegie che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabili dal presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Descrizione

La «Ciliegia di Terra di Bari» ad indicazione geografica protetta è il prodotto della coltivazione della specie *Prunus avium L.* Le varietà di ciliegio dolce ammesse alla produzione sono Burlat, Moreau, Giorgia, Ferrevia.

All'atto dell'immissione al consumo la «Ciliegia di Terra di Bari» ad indicazione geografica protetta deve possedere le seguenti caratteristiche:

Integre;

Di aspetto fresco, provviste di peduncolo turgido e di colore verde;

Sane e prive di attacchi da marciumi o che presentino alterazioni tali da renderle inadatte al consumo;

Pulite, cioè prive di sostanze estranee e visibili;

Indenni da parassiti a qualunque stadio di sviluppo;

Prive di umidità esterna anormale;

Prive di odori e/o sapori estranei;

Di colore: Rosso;

Con calibro non inferiore a 22 mm;

Consistenza della polpa: da semi-soda a soda;

Contenuto in solidi solubili: $\geq$ 12º Brix;

Acidità titolabile: $\leq$ 15 g/l;

Possono ottenere il riconoscimento IGP «Ciliegia di Terra di Bari» solo le ciliegie di categoria extra e I.

Art. 3.

Zona di produzione

La zona di produzione della «Ciliegia di Terra di Bari» comprende il territorio dei seguenti comuni della provincia di Bari: Acquaviva delle Fonti, Adelfia, Alberobello, Andria, Binetto, Bisceglie, Bitetto, Bitonto, Bitritto, Capurso, Casamassima, Cassano delle Murge, Castellana Grotte, Cellamare, Conversano, Corato, Gioia del Colle, Grumo Appula, Locorotondo, Modugno, Mola di Bari, Molfetta, Monopoli,Noci, Noicattaro, Palo del Colle, Polignano a Mare, Putignano, Rutigliano, Ruvo di Puglia, Sammichele di Bari, Sannicandro di Bari, Santeramo in Colle, Terlizzi, Toritto, Trani, Valenzano.

Art. 4.

Prova dell'origine

Ogni fase del processo produttivo viene monitorata documentando per ognuna gli input e gli output. In questo modo e attraverso l'iscrizione in appositi elenchi gestiti dalla struttura di controllo delle particelle catastali su cui avviene la coltivazione, dei produttori e condizionatori, nonché attraverso la dichiarazione tempestiva, alla struttura di controllo delle quantità prodotte è garantita la tracciabilità del prodotto. Tutte le persone, fisiche o giuridiche, iscritte nei relativi elenchi, sono assoggettate al controllo da parte della struttura di controllo, secondo quanto disposto dal disciplinare di produzione e dal relativo piano di controllo.

Art. 5.

Metodo di ottenimento

Preparazione del terreno: In caso di suoli di spessore limitato è consentito lo scasso totale in roccia ad una profondità di 80 cm seguito dalla macinazione dei primi 50 cm di roccia. È consentito anche lo scasso parziale a buche di non oltre 1 metro cubo in corrispondenza dei punti di messa a dimora delle piante. Nel caso di impianti su appezzamenti già destinati a colture arboree, è opportuno effettuare uno scasso totale e la raccolta dei residui di radici per garantire l'assenza di marciurni radicali. Al fine di scongiurare i danni da stanchezza è ammesso il rispetto di adeguato periodo di riposo del terreno mediante messa a coltura di cereali o maggese nudo per almeno 3 - 5 anni.

Materiale vivaistico: Per i nuovi impianti è fatto obbligo di utilizzare materiale di propagazione, portinnesti, innesti e astoni, garantito, per quanto riguarda origine genetica e certificazione sanitaria.

Scelta del portinnesto: Il portinnesto ammesso per la produzione della «Ciliegia di Terra di Bari» è il *Prunus mahaleb Mill.,* comunemente detto Magaleppo o Ciliegio di Santa Lucia o Anera o Nera.

Sistemi di conduzione degli impianti: I sistemi di conduzione degli impianti della I.G.P. «Ciliegia di Terra di Bari», sono riconducibili alle tecniche di produzione antiche, consolidate dalla tradizione, e tengono in considerazione le prerogative del quadrinomio costituito dal tipo di cultivar di ciliegio, dal suolo, dal clima e dall'uomo. La coltivazione deve essere condotta con i seguenti metodi:

convenzionale, in uso nella zona, con l'osservanza delle norme di «Buona Pratica Agricola» della Regione Puglia;

integrata, ottenuta nel rispetto delle «Norme Tecniche» previste dal disciplinare della Regione Puglia;

biologica, secondo il Reg. (CEE) 2092/91 e successive modifiche ed integrazioni.

Forma di allevamento: Le forme di allevamento da adottare sono il Vaso a media impalcatura o la palmetta regolare. Sono ammesse distanze di piantagione decrescenti comprese tra m 6 × 4 a m 5 × 3. La densità di impianto non può comunque essere superiore a 660 piante/ha.

Per i vecchi impianti è consentita la coltivazione consociata con il mandorlo e/o l'olivo, e la forma di allevamento a vaso tradizionale.

Impollinazione: Tutte le varietà di ciliegio ammesse ed elencate all'art. 2 sono autosterili e necessitano pertanto di impollinazione incrociata per produrre frutti. La scelta degli impollinatori dovrà cadere su varietà a fioritura contemporanea e interfertili. La disposizione in campo degli impollinatori dovrà rispondere ai dettami della tecnica razionale. Sono ammesse altre varietà di ciliegio con funzioni di impollinazione per un massimo del 15% dell'intero impianto. Tali varietà non concorrono alla produzione della I.G.P. Ciliegia di Terra di Bari. Per assicurare la massimizzazione del trasporto incrociato del polline e, quindi, l'ottimizzazione delle allegagioni è ammessa l'introduzione di api durante la fioritura, nella misura di 3-4 alveari/ha, dislocati razionalmente all'interno del ciliegeto.

Concimazione: Il piano di concimazione annuale per la produzione della «Ciliegia di Terra di Bari» deve prevedere una quantità di azoto non superiore a 100 kg/ha, di anidride fosforica pari a 70 kg/ha e di potassio pari a 100 kg/ha.

Irrigazione: Per non compromettere la «tenuta» delle ciliegie è ammessa l'irrigazione con metodi di distribuzione localizzati, a microportata con volumi non superiori a 1500-2000 mc/ha/anno con sospensione degli interventi almeno una settimana prima della data di maturazione. È ammessa la ripresa dell'irrigazione ad effetto climatizzante in luglio-agosto per favorire il normale compimento della differenziazione a fiore delle gemme evitando così stress idrici con conseguente comparsa di anomalie florali.

Difesa: Sono consentiti trattamenti con i soli fitofarmaci a base di principi attivi omologati per il ciliegio ed ammessi dalla normativa nazionale e comunitaria. Gli interventi effettuati a difesa della coltura dovranno essere trascritti dagli agricoltori su appositi registri dove dovranno essere indicati il principio attivo impiegato, la concentrazione usata e la data dell'intervento. Per ogni principio attivo dovranno essere tassativamente rispettati le dosi minime d'impiego ed i periodi di carenza più lunghi indicati in etichetta dalle ditte produttrici.

Non è ammesso l'uso di regolatori di crescita per l'incremento delle allegagioni e del calibro dei frutti.

È ammessa la copertura degli alberi con teli in plastica per proteggere i frutti dal fenomeno dello «spacco» indotto dalle piogge durante la maturazione.

Raccolta: Le ciliegie dovranno essere raccolte a mano, provviste di peduncolo, solo quando abbiano raggiunto il giusto grado di maturazione nel periodo compreso tra l'inizio di maggio e la prima settimana di luglio. È ammesso il ricorso a tecniche di prerefrigerazione e di frigoconservazione per la conservazione del prodotto raccolto. Segue la fase di condizionamento. Le ciliegie devono essere condizionate in modo che sia garantita la protezione adeguata del prodotto. Per la delicatezza dei frutti, le operazioni di manipolazione e trasporto potrebbero causare il loro deterioramento ed in particolare dell'esocarpo e della polpa, con ammaccamenti, spacchi e insorgenza di muffe, che andrebbero ad inficiare la qualità della prodotto immesso al consumo con la denominazione «Ciliegia di Terra di Bari» IGP. È dunque necessario, che tali operazioni siano eseguite all'interno dell'areale di produzione di cui all'art. 3 del presente disciplinare di produzione da personale dotato di specifica professionalità, senza subire alcun trasferimento.

Art. 6.

Legame

La richiesta di riconoscimento della I.G.P. «Ciliegia di Terra di Bari» e giustificata dalla reputazione e notorietà del prodotto conosciuto per le proprie caratteristiche qualitative quali la consistenza, la croccantezza ed il sapore dolce e fruttato. Numerose sono le manifestazioni, gli eventi ed i convegni organizzati che confermano l'immagine della «Ciliegia di Terra di Bari». Il connubio tra le tipiche terre rosse delle Murgè basse, le condizioni climatiche, il portinnesto P. mahaleb e l'alta specializzazione della mano d'opera tramandata nei secoli, consentono di ottenere una ciliegia di altissimo pregio, dalle qualità uniche e apprezzate da tutti i mercati, di colore e forma omogenee, ricca di zuccheri e sana.

La zona di produzione della «Ciliegia di Terra di Bari», da diversi secoli vocata alla cerasicoltura, è costituita dall'area del livello più alto delle Murge basse, che si estende dai territori tra Castellana Grotte ed Andria, con morfologia da pianeggiante a debolmente ondulata e con quote che possono variare da 200 a 400 m s.l.m., e dall'area del livello più basso, pianeggiante e parallela alla linea di costa, che si estende dai territori tra Conversano e Bisceglie, con quote comprese tra 0 e 200 m s.l.m. Il substrato geolitologico è rappresentato da calcari cretacei, con suoli non calcarei, da sottili a moderatamente profondi e con tessitura argillosa.

Il clima, mediterraneo e mite, è caratterizzato da una discreta piovosità nel periodo invernale e da scarse precipitazioni in quello primaverile - estivo.

La coltivazione della «Ciliegia di Terra di Bari» nei comuni del sud-est barese ha origini molto antiche. All'inizio del XIII secolo, gli abitanti dell'insediamento di Castellana, dopo essere stati costretti ad abbandonare l'originario casale loro assegnato nel 1171 dall'abate Eustasio, per via di un'oscura vicenda che aveva travagliato il monastero di San Benedetto di Conversano, si accinsero a fondare un nuovo insediamento, l'attuale Castellana Grotte, al riparo di una torre di guardia, che sorgeva sulle pendici di una conca carsica, che divenne in seguito la base del campanile della chiesa matrice San Leone Magno. Nelle immediate vicinanze del nuovo e definitivo abitato si apriva una lama dove gli antichi abitanti dovevano aver messo a coltura dei ciliegi, per cui con il trascorrere del tempo l'avvallamento assunse il nome di Lama Cerasa, la lama dei ciliegi. Un altro riferimento alla coltura del Ciliegio nel Sud-Est barese compare nel libro del procuratore generale del capitolo di San Leone in Castellana, oggi Castellana Grotte, dove, a partire dal 1648, per ciascun anno e per oltre un secolo vengono riportati gli acquisti di ciliegie effettuati per fare omaggio alla «Signora Abbatessa» del Monastero di San Benedetto di Conversano. Inoltre, nell'Apprezzo del Territorio di Molfetta, dall'Archivio Comunale, cat. 19, vol. 9-*bis*, del 1753 si indica che, a seguito della gelata del 1747, le trasformazioni colturali nel territorio di quel comune interessarono circa 404 vigne, pari a 201 ettari, di cui ben 206 vigne furono investite a ciliegi. Peraltro, in un convegno-mostra pomologica tenutosi a Conversano il 22 giugno 1994, nel Castello di Marchione dei Conti Acquaviva d'Aragona,venne illustrata la coltivazione di ciliegio nel Sud-Est barese e le peculiarità delle produzioni della «Ciliegia di Terra di Bari». Infine, nella rassegna denominata Cerasus, organizzata a Bari il 9-10-11 giugno 2000, dalla Provincia di Bari in collaborazione delle Organizzazioni professionali di categoria, della Camera di Commercio, venne allestita una mostra pomologica della «Ciliegia di Terra di Bari» per rappresentare adeguatamente le produzioni cerasicole del barese, al fine di una maggiore valorizzazione commerciale del comparto.

Art. 7.

Controlli

Il controllo sulla conformità del prodotto al disciplinare di produzione, è svolto conformemente a quanto stabilito dagli articoli 10 ed 11 del Reg. (CE) n. 510/2006.

Art. 8.

Etichettatura e confezionamento

La I.G.P: «Ciliegia di Terra di Bari» deve essere commercializzata allo stato fresco in confezioni con una capacità compresa tra 0,5 kg e 5 kg.

Le tipologie di confezioni utilizzabili sono vassoi, cestini, cassette e plateaux in cartone, plastica o legno, ricoperti da un film di plastica su cui dovrà essere apposto il sigillo di garanzia in maniera tale che l'apertura della confezione comporti la rottura del sigillo.

Il contenuto d'ogni confezione deve essere omogeneo e comprendere esclusivamente di ciliegie d'uguale origine, varietà, qualità e categoria. Nel rispetto delle pezzature minime previste, la grandezza dei frutti deve essere omogenea. Inoltre, le ciliegie devono presentare colore della buccia e maturazione uniformi.

La confezione deve recare obbligatoriamente sull'etichetta a caratteri di stampa chiari e leggibili, oltre al logo della denominazione ed al simbolo grafico comunitario le seguenti diciture:

Il nome, la ragione sociale, l'indirizzo dell'azienda produttrice e confezionatrice.

La categoria commerciale di appartenenza.

È vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione non espressamente prevista.

Il logo della denominazione consiste in un disegno stilizzato di due ciliegie profilate di colore blu pantone 2747, le ciliegie sono di colore rosso pantone red 032, i cui peduncoli sono attaccati all'apice e sono sovrastate da due foglie di colore verde pantone 369, il tutto è incorniciato in un cerchio color oro, profilato di blu nella parte interna. Sotto il disegno l'acronimo «I.G.P» in colore blu pantone 2747 composto con il font «Copperplate» ed a seguire, alla base del cerchio, il testo «Ciliegia di terra di Bari» in negativo su fondo blu composto con il font «Minion condensed».

La dimensione del logo nelle varie applicazioni dovrà essere composta fra i 2 cm, (cartellini e stampati vari cartacei) ed i 4 cm. riproduzioni su contenitori.

È vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione non espressamente prevista. È tuttavia ammesso l'utilizzo di indicazioni che facciano riferimento a marchi privati, purché questi non abbiano significato laudativo o siano tali da trarre in inganno il consumatore.

Art. 9.

Prodotti trasformati

I prodotti per la cui preparazione è utilizzata la «Ciliegia di Terra di Bari» I.G.P. anche a seguito di processi di elaborazione e di trasformazione, possono essere immessi al consumo in confezioni recanti il riferimento alla detta Indicazione Geografica Protetta senza l'apposizione del logo comunitario, a condizione che:

il prodotto a indicazione geografica protetta, certificato come tale, costituisca il componente esclusivo della categoria merceologica;

gli utilizzatori del prodotto a indicazione geografica protetta siano autorizzati dai titolari del diritto di proprietà intellettuale conferito dalla registrazione della I.G.P. riuniti in Consorzio incaricato alla tutela dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Lo stesso consorzio incaricato provvederà anche ad iscriverli in appositi registri ed a vigilare sul corretto uso della indicazione geografica protetta. In assenza di un Consorzio di tutela incaricato le predette funzioni saranno svolte dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in quanto autorità nazionale preposta all'attuazione del Reg. (CE) 510/2006.

07A06556

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Zeklen».

Estratto provvedimento UPC/II/3167 del 25 giugno 2007

Specialità Medicinale: ZEKLEN.

Confezioni:

A.I.C. n. 036695017/M - «10mg/10mg compresse» 100 compresse in flacone HDPE bianco;

A.I.C. n. 036695029/M - «10mg/10mg compresse» 7 compresse in blister PVC/AL/PA;

A.I.C. n. 036695031/M - «10mg/10mg compresse» 10 compresse in blister PVC/AL/PA;

A.I.C. n. 036695043/M - «10mg/10mg compresse» 14 compresse in blister PVC/AL/PA;

A.I.C. n. 036695056/M - «10mg/10mg compresse» 28 compresse in blister PVC/AL/PA;

A.I.C. n. 036695068/M - «10mg/10mg compresse» 30 compresse in blister PVC/AL/PA;

A.I.C. n. 036695070/M - «10mg/10mg compresse» 50 compresse in blister PVC/AL/PA;

A.I.C. n. 036695082/M - «10mg/10mg compresse» 56 compresse in blister PVC/AL/PA;

A.I.C. n. 036695094/M - «10mg/10mg compresse» 98 compresse in blister PVC/AL/PA;

A.I.C. n. 036695106/M - «10mg/10mg compresse» 100 compresse in blister PVC/AL/PA;

A.I.C. n. 036695118/M - «10mg/10mg compresse» 300 compresse in blister PVC/AL/PA;

A.I.C. n. 036695120/M - «10mg/10mg compresse» 30 compresse in blister PVC/AL/PA unit dose;

A.I.C. n. 036695132/M - «10mg/10mg compresse» 50 compresse in blister PVC/AL/PA unit dose;

A.I.C. n. 036695144/M - «10mg/10mg compresse» 100 compresse in blister PVC/AL/PA unit dose;

A.I.C. n. 036695157/M - «10mg/10mg compresse» 300 compresse in blister PVC/AL/PA unit dose;

A.I.C. n. 036695169/M - «10mg/20mg compresse» 100 compresse in flacone HDPE bianco;

A.I.C. n. 036695171/M - «10mg/20mg compresse» 7 compresse in blister policlorotrifluoroetilene/PVC opaco;

A.I.C. n. 036695183/M - «10mg/20mg compresse» 10 compresse in blister policlorotrifluoroetilene/PVC opaco;

A.I.C. n. 036695195/M - «10mg/20mg compresse» 14 compresse in blister policlorotrifluoroetilene/PVC opaco;

A.I.C. n. 036695207/M - «10mg/20mg compresse» 28 compresse in blister policlorotrifluoroetilene/PVC opaco;

A.I.C. n. 036695219/M - «10mg/20mg compresse» 30 compresse in blister policlorotrifluoroetilene/PVC opaco;

A.I.C. n. 036695221/M - «10mg/20mg compresse» 50 compresse in blister policlorotrifluoroetilene/PVC opaco;

A.I.C. n. 036695233/M - «10mg/20mg compresse» 56 compresse in blister policlorotrifluoroetilene/PVC opaco;

A.I.C. n. 036695245/M - «10mg/20mg compresse» 98 compresse in blister policlorotrifluoroetilene/PVC opaco;

A.I.C. n. 036695258/M - «10mg/20mg compresse» 100 compresse in blister policlorotrifluoroetilene/PVC opaco;

A.I.C. n. 036695260/M - «10mg/20mg compresse» 300 compresse in blister policlorotrifluoroetilene/PVC opaco;

A.I.C. n. 036695272/M - «10mg/20mg compresse» 30 compresse in blister policlorotrifluoroetilene/PVC opaco unit dose;

A.I.C. n. 036695284/M - «10mg/20mg compresse» 50 compresse in blister policlorotrifluoroetilene/PVC opaco unit dose;

A.I.C. n. 036695296/M - «10mg/20mg compresse» 100 compresse in blister policlorotrifluoroetilene/PVC opaco unit dose;

A.I.C. n. 036695308/M - «10mg/20mg compresse» 300 compresse in blister policlorotrifluoroetilene/PVC opaco unit dose;

A.I.C. n. 036695310/M - «10mg/40mg compresse» 30 compresse in blister policlorotrifluoroetilene/PVC opaco;

A.I.C. n. 036695322/M - «10mg/40mg compresse» 28 compresse in blister policlorotrifluoroetilene/PVC opaco;

A.I.C. n. 036695334/M - «10mg/40mg compresse» 14 compresse in blister policlorotrifluoroetilene/PVC opaco;

A.I.C. n. 036695346/M - «10mg/40mg compresse» 7 compresse in blister policlorotrifluoroetilene/PVC opaco;

A.I.C. n. 036695359/M - «10mg/40mg compresse» 10 compresse in blister policlorotrifluoroetilene/PVC opaco;

A.I.C. n. 036695361/M - «10mg/40mg compresse» 100 compresse in flacone HDPE bianco;

A.I.C. n. 036695373/M - «10mg/40mg compresse» 50 compresse in blister policlorotrifluoroetilene/PVC opaco;

A.I.C. n. 036695385/M - «10mg/40mg compresse» 56 compresse in blister policlorotrifluoroetilene/PVC opaco;

A.I.C. n. 036695397/M - «10mg/40mg compresse» 98 compresse in blister policlorotrifluoroetilene/PVC opaco;

A.I.C. n. 036695409/M - «10mg/40mg compresse» 100 compresse in blister policlorotrifluoroetilene/PVC opaco;

A.I.C. n. 036695411/M - «10mg/40mg compresse» 300 compresse in blister policlorotrifluoroetilene/PVC opaco;

A.I.C. n. 036695423/M - «10mg/40mg compresse» 30 compresse in blister policlorotrifluoroetilene/PVC opaco unit dose;

A.I.C. n. 036695435/M - «10mg/40mg compresse» 50 compresse in blister policlorotrifluoroetilene/PVC opaco unit dose;

A.I.C. n. 036695447/M - «10mg/40mg compresse» 100 compresse in blister policlorotrifluoroetilene/PVC opaco unit dose;

A.I.C. n. 036695450/M - «10mg/40mg compresse» 300 compresse in blister policlorotrifluoroetilene/PVC opaco unit dose;

A.I.C. n. 036695462/M - «10mg/80mg compresse» 7 compresse in blister policlorotrifluoroetilene/PVC opaco;

A.I.C. n. 036695474/M - «10mg/80mg compresse» 10 compresse in blister policlorotrifluoroetilene/PVC opaco;

A.I.C. n. 036695486/M - «10mg/80mg compresse» 14 compresse in blister policlorotrifluoroetilene/PVC opaco;

A.I.C. n. 036695498/M - «10mg/80mg compresse» 28 compresse in blister policlorotrifluoroetilene/PVC opaco;

A.I.C. n. 036695500/M - «10mg/80mg compresse» 30 compresse in blister policlorotrifluoroetilene/PVC opaco;

A.I.C. n. 036695512/M - «10mg/80mg compresse» 50 compresse in blister policlorotrifluoroetilene/PVC opaco;

A.I.C. n. 036695524/M - «10mg/80mg compresse» 56 compresse in blister policlorotrifluoroetilene/PVC opaco;

A.I.C. n. 036695536/M - «10mg/80mg compresse» 98 compresse in blister policlorotrifluoroetilene/PVC opaco;

A.I.C. n. 036695548/M - «10mg/80mg compresse» 100 compresse in blister policlorotrifluoroetilene/PVC opaco;

A.I.C. n. 036695551/M - «10mg/80mg compresse» 300 compresse in blister policlorotrifluoroetilene/PVC opaco;

A.I.C. n. 036695563/M - «10mg/80mg compresse» 30 compresse in blister policlorotrifluoroetilene/PVC opaco unit dose;

A.I.C. n. 036695575/M - «10mg/80mg compresse» 50 compresse in blister policlorotrifluoroetilene/PVC opaco unit dose;

A.I.C. n. 036695587/M - «10mg/80mg compresse» 100 compresse in blister policlorotrifluoroetilene/PVC opaco unit dose;

A.I.C. n. 036695599/M - «10mg/80mg compresse» 300 compresse in blister policlorotrifluoroetilene/pvc opaco unit dose.

Titolare A.I.C.: MSD-SP Limited.

Numero procedura mutuo riconoscimento: DE/H/0494/001-004/II/022.

Tipo di modifica: modifica stampati.

Modifica apportata: modifica al riassunto delle caratteristiche del prodotto nelle sezioni 4.4 e 4.5.

In conformità all'allegato che costituisce parte integrante del presente provvedimento il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento; le modifiche relative al foglio illustrativo dovranno altresì essere apportate entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento.

Trascorso il suddetto termine non potranno più essere dispensate al pubblico confezioni che non rechino le modifiche indicate dal presente provvedimento.

Pertanto, entro la scadenza del termine sopra indicato tali confezioni dovranno essere ritirate dal commercio.

Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A06574

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Goltor».

Estratto provvedimento UPC/II/3168 del 25 giugno 2007

Specialità medicinale: GOLTOR.

Confezioni:

A.I.C. n. 036678011/M - «10mg/10mg compresse» 100 compresse in flacone HDPE bianco;

A.I.C. n. 036678023/M - «10mg/10mg compresse» 7 compresse in blister PVC/AL/PA;

A.I.C. n. 036678035/M - «10mg/10mg compresse» 10 compresse in blister PVC/AL/PA;

A.I.C. n. 036678047/M - «10mg/10mg compresse» 14 compresse in blister PVC/AL/PA;

A.I.C. n. 036678050/M - «10mg/10mg compresse» 28 compresse in blister PVC/AL/PA;

A.I.C. n. 036678062/M - «10mg/10mg compresse» 50 compresse in blister PVC/AL/PA;

A.I.C. n. 036678074/M - «10mg/10mg compresse» 56 compresse in blister PVC/AL/PA;

A.I.C. n. 036678086/M - «10mg/10mg compresse» 98 compresse in blister PVC/AL/PA;

A.I.C. n. 036678098/M - «10mg/10mg compresse» 100 compresse in blister PVC/AL/PA;

A.I.C. n. 036678100/M - «10mg/10mg compresse» 30 compresse in blister PVC/AL/PA;

A.I.C. n. 036678112/M - «10mg/10mg compresse» 300 compresse in blister PVC/AL/PA;

A.I.C. n. 036678124/M - «10mg/10mg compresse» 30 compresse in blister PVC/AL/PA unit dose;

A.I.C. n. 036678136/M - «10mg/10mg compresse» 50 compresse in blister PVC/AL/PA unit dose;

A.I.C. n. 036678148/M - «10mg/10mg compresse» 100 compresse in blister PVC/AL/PA unit dose;

A.I.C. n. 036678151/M - «10mg/20mg compresse» 100 compresse in flacone HDPE bianco;

A.I.C. n. 036678163/M - «10mg/10mg compresse» 300 compresse in blister PVC/AL/PA unit dose;

A.I.C. n. 036678175/M - «10mg/20mg compresse» 7 compresse in blister policlorotrifluoroetilene/PVC opaco;

A.I.C. n. 036678187/M - «10mg/20mg compresse» 10 compresse in blister policlorotrifluoroetilene/PVC opaco;

A.I.C. n. 036678199/M - «10mg/20mg compresse» 14 compresse in blister policlorotrifluoroetilene/PVC opaco;

A.I.C. n. 036678201/M - «10mg/20mg compresse» 28 compresse in blister policlorotrifluoroetilene/PVC opaco;

A.I.C. n. 036678213/M - «10mg/20mg compresse» 30 compresse in blister policlorotrifluoroetilene/PVC opaco;

A.I.C. n. 036678225/M - «10mg/20mg compresse» 50 compresse in blister policlorotrifluoroetilene/PVC opaco;

A.I.C. n. 036678237/M - «10mg/20mg compresse» 56 compresse in blister policlorotrifluoroetilene/PVC opaco;

A.I.C. n. 036678249/M - «10mg/20mg compresse» 98 compresse in blister policlorotrifluoroetilene/PVC opaco;

A.I.C. n. 036678252/M - «10mg/20mg compresse» 100 compresse in blister policlorotrifluoroetilene/PVC opaco;

A.I.C. n. 036678264/M - «10mg/20mg compresse» 300 compresse in blister policlorotrifluoroetilene/PVC opaco;

A.I.C. n. 036678276/M - «10mg/20mg compresse» 30 compresse in blister policlorotrifluoroetilene/PVC opaco unit dose;

A.I.C. n. 036678288/M - «10mg/20mg compresse» 50 compresse in blister policlorotrifluoroetilene/PVC opaco unit dose;

A.I.C. n. 036678290/M - «10mg/20mg compresse» 100 compresse in blister policlorotrifluoroetilene/PVC opaco unit dose.

A.I.C. n. 036678302/M - «10mg/20mg compresse» 300 compresse in blister policlorotrifluoroetilene/PVC opaco unit dose;

A.I.C. n. 036678314/M - «10mg/40mg compresse» 100 compresse in flacone HDPE bianco;

A.I.C. n. 036678326/M - «10mg/40mg compresse» 7 compresse in blister policlorotrifluoroetilene/PVC opaco;

A.I.C. n. 036678338/M - «10mg/40mg compresse» 10 compresse in blister policlorotrifluoroetilene/PVC opaco;

A.I.C. n. 036678340/M - «10mg/40mg compresse» 14 compresse in blister policlorotrifluoroetilene/PVC opaco;

A.I.C. n. 036678353/M - «10mg/40mg compresse» 28 compresse in blister policlorotrifluoroetilene/PVC opaco;

A.I.C. n. 036678365/M - «10mg/40mg compresse» 30 compresse in blister policlorotrifluoroetilene/PVC opaco;

A.I.C. n. 036678377/M - «10mg/40mg compresse» 50 compresse in blister policlorotrifluoroetilene/PVC opaco;

A.I.C. n. 036678389/M - «10mg/40mg compresse» 56 compresse in blister policlorotrifluoroetilene/PVC opaco;

A.I.C. n. 036678391/M - «10mg/40mg compresse» 98 compresse in blister policlorotrifluoroetilene/PVC opaco;

A.I.C. n. 036678403/M - «10mg/40mg compresse» 100 compresse in blister policlorotrifluoroetilene/PVC opaco;

A.I.C. n. 036678415/M - «10mg/40mg compresse» 300 compresse in blister policlorotrifluoroetilene/PVC opaco;

A.I.C. n. 036678427/M - «10mg/40mg compresse» 30 compresse in blister policlorotrifluoroetilene/PVC opaco unit dose;

A.I.C. n. 036678439/M - «10mg/40mg compresse» 50 compresse in blister policlorotrifluoroetilene/PVC opaco unit dose;

A.I.C. n. 036678441/M - «10mg/40mg compresse» 100 compresse in blister policlorotrifluoroetilene/PVC opaco unit dose;

A.I.C. n. 036678454/M - «10mg/40mg compresse» 300 compresse in blister policlorotrifluoroetilene/PVC opaco unit dose;

A.I.C. n. 036678466/M - «10mg/80mg compresse» 7 compresse in blister policlorotrifluoroetilene/PVC opaco;

A.I.C. n. 036678478/M - «10mg/80mg compresse» 10 compresse in blister policlorotrifluoroetilene/PVC opaco;

A.I.C. n. 036678480/M - «10mg/80mg compresse» 14 compresse in blister policlorotrifluoroetilene/PVC opaco;

A.I.C. n. 036678492/M - «10mg/80mg compresse» 28 compresse in blister policlorotrifluoroetilene/PVC opaco;

A.I.C. n. 036678504/M - «10mg/80mg compresse» 30 compresse in blister policlorotrifluoroetilene/PVC opaco;

A.I.C. n. 036678516/M - «10mg/80mg compresse» 50 compresse in blister policlorotrifluoroetilene/PVC opaco;

A.I.C. n. 036678528/M - «10mg/80mg compresse» 56 compresse in blister policlorotrifluoroetilene/PVC opaco;

A.I.C. n. 036678530/M - «10mg/80mg compresse» 98 compresse in blister policlorotrifluoroetilene/PVC opaco;

A.I.C. n. 036678542/M - «10mg/80mg compresse» 100 compresse in blister policlorotrifluoroetilene/PVC opaco;

A.I.C. n. 036678555/M - «10mg/80mg compresse» 300 compresse in blister policlorotrifluoroetilene/PVC opaco;

A.I.C. n. 036678567/M - «10mg/80mg compresse» 30 compresse in blister policlorotrifluoroetilene/PVC opaco unit dose;

A.I.C. n. 036678579/M - «10mg/80mg compresse» 50 compresse in blister policlorotrifluoroetilene/PVC opaco unit dose;

A.I.C. n. 036678581/M - «10mg/80mg compresse» 100 compresse in blister policlorotrifluoroetilene/PVC opaco unit dose;

A.I.C. n. 036678593/M - «10mg/80mg compresse» 300 compresse in blister policlorotrifluoroetilene/PVC opaco unit dose.

Titolare A.I.C.: MSD-SP Limited.

Numero procedura mutuo riconoscimento: DE/H/0495/001-004/II/022.

Tipo di modifica: modifica stampati.

Modifica apportata: modifica al riassunto delle caratteristiche del prodotto nelle sezioni 4.4 e 4.5. In conformità all'allegato che costituisce parte integrante del presente provvedimento il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento; le modifiche relative al foglio illustrativo dovranno altresì essere apportate entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento.

Trascorso il suddetto termine non potranno più essere dispensate al pubblico confezioni che non rechino le modifiche indicate dal presente provvedimento.

Pertanto, entro la scadenza del termine sopra indicato tali confezioni dovranno essere ritirate dal commercio.

Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

07A06575

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Inegy».

Estratto provvedimento UPC/II/3169 del 25 giugno 2007

Specialità medicinale: INEGY.

Confezioni:

A.I.C. n. 036679013/M - «10mg/10mg compresse» 100 compresse in flacone HDPE bianco;

A.I.C. n. 036679025/M - «10mg/10mg compresse» 7 compresse in blister PVC/AL/PA;

A.I.C. n. 036679037/M - «10mg/10mg compresse» 10 compresse in blister PVC/AL/PA;

A.I.C. n. 036679049/M - «10mg/10mg compresse» 14 compresse in blister PVC/AL/PA;

A.I.C. n. 036679052/M - «10mg/10mg compresse» 28 compresse in blister PVC/AL/PA;

A.I.C. n. 036679064/M - «10mg/10mg compresse» 30 compresse in blister PVC/AL/PA;

A.I.C. n. 036679076/M - «10mg/10mg compresse» 50 compresse in blister PVC/AL/PA;

A.I.C. n. 036679088/M - «10mg/10mg compresse» 56 compresse in blister PVC/AL/PA;

A.I.C. n. 036679090/M - «10mg/10mg compresse» 98 compresse in blister PVC/AL/PA;

A.I.C. n. 036679102/M - «10mg/10mg compresse» 100 compresse in blister PVC/AL/PA;

A.I.C. n. 036679114/M - «10mg/10mg compresse» 300 compresse in blister PVC/AL/PA;

A.I.C. n. 036679126/M - «10mg/10mg compresse» 30 compresse in blister PVC/AL/PA unit dose;

A.I.C. n. 036679138/M - «10mg/10mg compresse» 50 compresse in blister PVC/AL/PA unit dose;

A.I.C. n. 036679140/M - «10mg/10mg compresse» 100 compresse in blister PVC/AL/PA unit dose;

A.I.C. n. 036679153/M - «10mg/10mg compresse» 300 compresse in blister PVC/AL/PA unit dose;

A.I.C. n. 036679165/M - «10mg/20mg compresse» 100 compresse in flacone HDPE bianco;

A.I.C. n. 036679177/M - «10mg/20mg compresse» 7 compresse in blister policlorotrifluoroetilene/PVC opaco;

A.I.C. n. 036679189/M - «10mg/20mg compresse» 10 compresse in blister policlorotrifluoroetilene/PVC opaco;

A.I.C. n. 036679191/M - «10mg/20mg compresse» 14 compresse in blister policlorotrifluoroetilene/PVC opaco;

A.I.C. n. 036679203/M - «10mg/20mg compresse» 28 compresse in blister policlorotrifluoroetilene/PVC opaco;

A.I.C. n. 036679215/M - «10mg/20mg compresse» 30 compresse in blister policlorotrifluoroetilene/PVC opaco;

A.I.C. n. 036679227/M - «10mg/20mg compresse» 50 compresse in blister policlorotrifluoroetilene/PVC opaco;

A.I.C. n. 036679239/M - «10mg/20mg compresse» 56 compresse in blister policlorotrifluoroetilene/PVC opaco;

A.I.C. n. 036679241/M - «10mg/20mg compresse» 98 compresse in blister policlorotrifluoroetilene/PVC opaco;

A.I.C. n. 036679254/M - «10mg/20mg compresse» 100 compresse in blister policlorotrifluoroetilene/PVC opaco;

A.I.C. n. 036679266/M - «10mg/20mg compresse» 300 compresse in blister policlorotrifluoroetilene/PVC opaco;

A.I.C. n. 036679278/M - «10mg/20mg compresse» 30 compresse in blister policlorotrifluoroetilene/PVC opaco unit dose;

A.I.C. n. 036679280/M - «10mg/20mg compresse» 50 compresse in blister policlorotrifluoroetilene/PVC opaco unit dose;

A.I.C. n. 036679292/M - «10mg/20mg compresse» 100 compresse in blister policlorotrifluoroetilene/PVC opaco unit dose;

A.I.C. n. 036679304/M - «10mg/20mg compresse» 300 compresse in blister policlorotrifluoroetilene/PVC opaco unit dose;

A.I.C. n. 036679316/M - «10mg/40mg compresse» 100 compresse in flacone HDPE bianco;

A.I.C. n. 036679328/M - «10mg/40mg compresse» 7 compresse in blister policlorotrifluoroetilene/PVC opaco;

A.I.C. n. 036679330/M - «10mg/40mg compresse» 10 compresse in blister policlorotrifluoroetilene/PVC opaco;

A.I.C. n. 036679342/M - «10mg/40mg compresse» 14 compresse in blister policlorotrifluoroetilene/PVC opaco;

A.I.C. n. 036679355/M - «10mg/40mg compresse» 28 compresse in blister policlorotrifluoroetilene/PVC opaco;

A.I.C. n. 036679367/M - «10mg/40mg compresse» 30 compresse in blister policlorotrifluoroetilene/PVC opaco;

A.I.C. n. 036679379/M - «10mg/40mg compresse» 50 compresse in blister policlorotrifluoroetilene/PVC opaco;

A.I.C. n. 036679381/M - «10mg/40mg compresse» 56 compresse in blister policlorotrifluoroetilene/PVC opaco;

A.I.C. n. 036679393/M - «10mg/40mg compresse» 98 compresse in blister policlorotrifluoroetilene/PVC opaco;

A.I.C. n. 036679405/M - «10mg/40mg compresse» 100 compresse in blister policlorotrifluoroetilene/PVC opaco;

A.I.C. n. 036679417/M - «10mg/40mg compresse» 300 compresse in blister policlorotrifluoroetilene/PVC opaco;

A.I.C. n. 036679429/M - «10mg/40mg compresse» 30 compresse in blister policlorotrifluoroetilene/PVC opaco unit dose;

A.I.C. n. 036679431/M - «10mg/40mg compresse» 50 compresse in blister policlorotrifluoroetilene/PVC opaco unit dose;

A.I.C. n. 036679443/M - «10mg/40mg compresse» 100 compresse in blister policlorotrifluoroetilene/PVC opaco unit dose;

A.I.C. n. 036679456/M - «10mg/40mg compresse» 300 compresse in blister policlorotrifluoroetilene/PVC opaco unit dose;

A.I.C. n. 036679468/M - «10mg/80mg compresse» 7 compresse in blister policlorotrifluoroetilene/PVC opaco;

A.I.C. n. 036679470/M - «10mg/80mg compresse» 10 compresse in blister policlorotrifluoroetilene/PVC opaco;

A.I.C. n. 036679482/M - «10mg/80mg compresse» 14 compresse in blister policlorotrifluoroetilene/PVC opaco;

A.I.C. n. 036679494/M - «10mg/80mg compresse» 28 compresse in blister policlorotrifluoroetilene/PVC opaco;

A.I.C. n. 036679506/M - «10mg/80mg compresse» 30 compresse in blister policlorotrifluoroetilene/PVC opaco;

A.I.C. n. 036679518/M - «10mg/80mg compresse» 50 compresse in blister policlorotrifluoroetilene/PVC opaco;

A.I.C. n. 036679520/M - «10mg/80mg compresse» 56 compresse in blister policlorotrifluoroetilene/PVC opaco;

A.I.C. n. 036679532/M - «10mg/80mg compresse» 98 compresse in blister policlorotrifluoroetilene/PVC opaco;

A.I.C. n. 036679544/M - «10mg/80mg compresse» 100 compresse in blister policlorotrifluoroetilene/PVC opaco;

A.I.C. n. 036679557/M - «10mg/80mg compresse» 300 compresse in blister policlorotrifluoroetilene/PVC opaco;

A.I.C. n. 036679569/M - «10mg/80mg compresse» 30 compresse in blister policlorotrifluoroetilene/PVC opaco unit dose;

A.I.C. n. 036679571/M - «10mg/80mg compresse» 50 compresse in blister policlorotrifluoroetilene/PVC opaco unit dose;

A.I.C. n. 036679583/M - «10mg/80mg compresse» 100 compresse in blister policlorotrifluoroetilene/PVC opaco unit dose;

A.I.C. n. 036679595/M - «10mg/80mg compresse» 300 compresse in blister policlorotrifluoroetilene/PVC opaco unit dose.

Titolare A.I.C.: MSD-SP Limited.

Numero procedura mutuo riconoscimento: DE/H/0496/001-004/II/022.

Tipo di modifica: modifica stampati.

Modifica Apportata: modifica al riassunto delle caratteristiche del prodotto nelle sezioni 4.4 e 4.5. In conformità all'allegato che costituisce parte integrante del presente provvedimento il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento; le modifiche relative al foglio illustrativo dovranno altresì essere apportate entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento.

Trascorso il suddetto termine non potranno più essere dispensate al pubblico confezioni che non rechino le modifiche indicate dal presente provvedimento.

Pertanto, entro la scadenza del termine sopra indicato tali confezioni dovranno essere ritirate dal commercio.

Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

07A06576

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Natrilix».

Estratto provvedimento UPC/II/3170 del 25 giugno 2007

Specialità medicinale: NATRILIX.

Confezioni:

A.I.C. n. 024032031/M - «1,5 mg compresse a rilascio prolungato» 30 compresse a rilascio prolungato.

Titolare A.I.C.: Les Laboratoires Servier.

Numero procedura mutuo riconoscimento: FR/H/0100/001/II/018, FR/H/0100/001/R002.

Tipo di modifica: modifica stampati.

Modifica apportata: modifica al riassunto delle caratteristiche del prodotto nelle sezioni 4.2, 4.4, 4.8 ed ulteriori modifiche apportate durante la procedura di rinnovo europeo con conseguente armonizzazione del foglio illustrativo e delle etichette.

In conformità all'allegato che costituisce parte integrante del presente provvedimento il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento; le modifiche relative al foglio illustrativo ed etichette dovranno altresì essere apportate entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento.

Trascorso il suddetto termine non potranno più essere dispensate al pubblico confezioni che non rechino le modifiche indicate dal presente provvedimento.

Pertanto, entro la scadenza del termine sopra indicato tali confezioni dovranno essere ritirate dal commercio.

Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

07A06577

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Erreclor»

Estratto determinazione AIC/N/T n. 1454 del 2 luglio 2007

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Errekappa Euroterapici S.p.a., (codice fiscale n. 09674060158), con sede legale e domicilio fiscale in via Ciro Menotti, 1/A, 20129 - Milano.

Medicinale: ERRECLOR.

Confezioni:

A.I.C. n. 034249019 - «500 mg capsule rigide» 8 capsule rigide;

A.I.C. n. 034249021 - «250 mg/5 ml granulato per sospensione orale» flacone da 100 ml a sospensione ricostituita,

è ora trasferita alla società: Pensa pharma S.p.a., (codice fiscale n. 02652831203), con sede legale e domicilio fiscale in via Rosellini Ippolito, 12, 20124 - Milano.

I lotti del medicinale prodotti a nome del vecchio titolare possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A06643

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Branigen»

Estratto determinazione AIC/N/T n. 1455 del 2 luglio 2007

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Glaxosmithkline S.p.a., (codice fiscale n. 00212840235), con sede legale e domicilio fiscale in via A. Fleming, 2, 37100 - Verona.

Medicinale: BRANIGEN.

Confezioni:

A.I.C. n. 025368046 - «500 mg compresse gastroresistenti» 30 compresse;

A.I.C. n. 025368059 - «500 mg granulato per soluzione orale» 20 bustine;

A.I.C. n. 025368061 - «308 mg/ml polvere per soluzione orale» 1 flacone 40 ml + siringa per somministrazione orale;

A.I.C. n. 025368073 - «500 mg/4 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile» 5 flaconcini + 5 fiale solvente 4 ml,

è ora trasferita alla società: Sigma-Tau Industrie Farmaceutiche Riunite S.p.a., (codice fiscale n. 00410650584), con sede legale e domicilio fiscale in viale Shakespeare, 47, 00144 - Roma.

I lotti del medicinale prodotti a nome del vecchio titolare possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A06644

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Tamyl»

Estratto determinazione AIC/N/T n. 1456 del 2 luglio 2007

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Intermedica S.r.l., (codice fiscale n. 04091190969), con sede legale e domicilio fiscale in via Pastrengo, 18, 20159 - Milano.

Medicinale: TAMYL.

Confezioni:

A.I.C. n. 025844046 - 8 capsule 500 mg;

A.I.C. n. 025844061 - 1 flac. sospensione OS 100 ml 5%,

è ora trasferita alla società: Tradingfarma S.A.S. di Carboni Valeria, (codice fiscale n. 05061680962), con sede legale e domicilio fiscale in via Arbe, 95, 20125 - Milano.

I lotti del medicinale prodotti a nome del vecchio titolare possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A06645

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Tamoxifene Sigma Tau Generics»

Estratto determinazione AIC/N/T n. 1457 del 2 luglio 2007

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Sigma Tau Generics S.p.a., (codice fiscale n. 08065951009), con sede legale e domicilio fiscale in via Pontina km 30,400, 00040 - Pomezia (Roma).

Medicinale: TAMOXIFENE SIGMA TAU GENERICS.

Confezioni:

A.I.C. n. 035384015 - «10 mg compresse rivestite con film» 30 compresse;

A.I.C. n. 035384027 - «20 mg compresse rivestite con film» 30 compresse,

è ora trasferita alla società: Sigma-Tau Industrie Farmaceutiche Riunite S.p.a., (codice fiscale n. 00410650584), con sede legale e domicilio fiscale in viale Shakespeare, 47, 00144 - Roma.

Con conseguente variazione della denominazione del medicinale in TAMOXIFENE SIGMA TAU.

I lotti del medicinale prodotti a nome del vecchio titolare possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A06646

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Calcar D3»

Estratto determinazione AIC/N/T n. 1458 del 2 luglio 2007

Medicinale: CALCAR D3.

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società S.F. Group S.r.l., (codice fiscale n. 07599831000) con sede legale e domicilio fiscale in via di Fioranello, 186 - 00100 Roma.

Confezione: A.I.C. n. 034871018 - «1000 mg + 880 u.i. granulato effervescente» 30 bustine

è ora trasferita alla società:

Actavis Group Ptc Ehf, con sede legale e domicilio in Reykjavikurvegi 76-78 - Hafnarfjordur-Islanda (Islanda).

I lotti del medicinale prodotti a nome del vecchio titolare possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A06647

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcuni medicinali per uso umano

Estratto determinazione AIC/N/T n. 1459 del 2 luglio 2007

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio dei sotto elencati medicinali fino ad ora registrati a nome della società Polifarma S.p.a. (codice fiscale n. 00403210586) con sede legale e domicilio fiscale in viale dell'Arte, 69, 00144 - Roma.

Medicinale: CANFORA POLIFARMA.

Confezione: A.I.C. n. 030599017 - «10% soluzione cutanea» 1 flacone 100 ml di soluzione idroalcoolica.

Medicinale: FOSFATO SODICO ACIDO POLIFARMA.

Confezione: A.I.C. n. 030607016 - «soluzione rettale» flacone 120 ml.

Medicinale: GLICEROLO CAMOMILLA E MALVA POLIFARMA.

Confezioni:

A.I.C. n. 030613018 - «sospensione rettale» 6 contenitori monodose 3 g;

A.I.C. n. 030613032 - «sospensione rettale» 6 contenitori monodose 9 g.

Medicinale: IODIO POLIFARMA.

Confezione: A.I.C. n. 030616015 - soluzione alcoolica «I» flacone 20 ml.

Medicinale: ITTIOLO POLIFARMA.

Confezione: A.I.C. n. 030617017 - «10% unguento» tubo 30 g.

Medicinale: LOZIONE VITTORIA.

Confezioni:

A.I.C. n. 035060019 - «0,1 g/100 g soluzione cutanea» flacone da 250 ml;

A.I.C. n. 035060021 - «0,1 g/100 g soluzione cutanea» flacone da 1000 ml;

A.I.C. n. 035060033 - «0,1 g/100 g soluzione cutanea» flacone da 500 ml.

Medicinale: MERBROMINA POLIFARMA.

Confezione: A.I.C. n. 030625014 - «2% soluzione cutanea» flacone 30 ml.

Medicinale: TALCO MENTOLATO POLIFARMA.

Confezione: A.I.C. n. 030633022 - «1% polvere cutanea» flacone 100 g.

Medicinale: TIOCALMINA.

Confezione: A.I.C. n. 008883035 - «1,2 g/100 ml + 0,1 g/100 ml sciroppo» flacone 200 g,

sono ora trasferite alla società: Polifarma Benessere S.r.l., (codice fiscale n. 04888070960), con sede legale e domicilio fiscale in via Laurentina, 289 - 00142 Roma.

Con variazione delle denominazioni dei medicinali sopraindicati:

da canfora polifarma a canfora polifarma benessere

da fosfato sodico acido polifarma a fosfato sodico acido polifarma benessere

da glicerolo camomilla e malva polifarma a glicerolo camomilla e malva polifarma benessere

da iodio polifarma a iodio polifarma benessere

da ittiolo polifarma a ittiolo polifarma benessere

da merbromina polifarma a merbromina polifarma benessere

da talco mentolato polifarma a talco mentolato polifarma benessere

I lotti dei medicinali prodotti a nome del vecchio titolare possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A06648

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Asacin»

Estratto determinazione AIC/N/T n. 1460 del 2 luglio 2007

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Union Health S.r.l. (codice fiscale n. 06831491003) con sede legale e domicilio fiscale in via Roccamandolfi, 1, 00156 - Roma.

Medicinale: ASACIN.

Confezione: A.I.C. n. 036637015 - «330 mg + 200 mg compresse effervescenti» 20 compresse,

è ora trasferita alla società: Coop Italia - società cooperativa (codice fiscale n. 00715170155), con sede legale e domicilio fiscale in via del Lavoro, 6-8, 40033 - Casalecchio di Reno - Bologna.

I lotti del medicinale prodotti a nome del vecchio titolare possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A06649

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcuni medicinali per uso umano

Estratto determinazione AIC/N/T n. 1461 del 2 luglio 2007

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio dei sotto elencati medicinali fino ad ora registrati a nome della società Bioprogress S.p.a. (codice fiscale n. 07696270581), con sede legale e domicilio fiscale in via Aurelia, 58, 00165 - Roma.

Medicinale: BIOFLOXORAL.

Confezioni:

A.I.C. n. 035152014 - «20 mg capsule rigide» 12 capsule;

A.I.C. n. 035152026 - «20 mg compresse solubili» 12 compresse;

A.I.C. n. 035152038 - «20 mg/5 ml soluzione uso orale» flacone 60 ml;

A.I.C. n. 035152040 - «20 mg capsula rigida» 28 capsule;

A.I.C. n. 035152053 - «20 mg compressa solubile» 28 compresse.

Medicinale: BIOPIPER.

Confezioni:

A.I.C. n. 032876017 - «1 g polvere e solvente per soluzione iniettabile» 1 flaconcino polvere 1 g + 1 fiala solvente 2 ml (sospesa);

A.I.C. n. 032876029 - «2 g polvere e solvente per soluzione iniettabile» 1 flaconcino polvere 2 g + 1 fiala solvente 4 ml (sospesa);

Medicinale BIOROSENTAL.

Confezione: A.I.C. n. 035381019 - «250 mg compresse rivestite» 30 compresse.

Medicinale BIOTERAL.

Confezioni:

A.I.C. n. 036135010 - «2 mg compresse» 10 compresse divisibili;

A.I.C. n. 036135022 - «5 mg compresse» 14 compresse divisibili.

Medicinale FARMALES.

Confezioni:

A.I.C. n. 035853011 - «800 mg compresse» 35 compresse;

A.I.C. n. 035853023 - «400 mg/5 ml sospensione orale» flacone 100 ml;

A.I.C. n. 035853035 - «5% crema» tubo 10 g.

Medicinale FLUBIOS.

Confezione: A.I.C. n. 035154018 - «0,1% soluzione da nebulizzare» flacone 30 ml.

Medicinale: LATTUBIO.

Confezione: A.I.C. n. 036299016 - «66,7% soluzione orale» flacone 180 ml.

Medicinale: MESALBIO.

Confezioni:

A.I.C. n. 034757029 - «2 g sospensione rettale» 7 contenitori monodose + 7 cannule monodose (sospesa);

A.I.C. n. 034757031 - «4 g sospensione rettale» 7 contenitori monodose + 7 cannule monodose (sospesa);

A.I.C. n. 034757043 - «500 mg/5 g gel rettale» 20 contenitori monodose.

Medicinale OXICAM.

Confezioni:

A.I.C. n. 033325010 - 30 capsule 20 mg (sospesa);

A.I.C. n. 033325022 - gel uso dermatologico tubo 50 g 1% (sospesa).

Medicinale: PARACETAMOLO BIOPROGRESS.

Confezioni:

A.I.C. n. 031291014 - 1000 compresse 500 mg;

A.I.C. n. 031291026 - elisir 2,5% flacone 250 g;

A.I.C. n. 031291038 - «500 mg compresse» 20 compresse,

sono ora trasferite alla società: Actavis Group Ptc Ehf, con sede legale e domicilio in Reykjavikurvegi 76-78 - Hafnarfjordur-Islanda (Islanda).

Con variazione della seguente denominazione di medicinale:

da Paracetamolo bioprogress a Paracetamolo actavis.

I lotti dei medicinali prodotti a nome del vecchio titolare possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A06650

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Hivid»

Con la determinazione n. aRM - 109/2007-108 del 21° giugno 2007; è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della ditta:

Roche S.P.A.

L'autorizzazione all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale, nelle confezioni indicate:

farmaco: HIVID;

confezione 028624029;

descrizione: 100 compresse fil rivestite 0,750 mg;

confezione 028624017;

descrizione: 100 compresse film rivestite 0,375 mg.

07A06759

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcuni medicinali per uso umano

Con la determinazione n. aRM - 110/2007-2818 del 27 giugno 2007 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della ditta

Mayne pharma S.R.L.

L'autorizzazione all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale, nelle confezioni indicate:

farmaco: DOPAMINA CLORIDRATO MAYNE PHARMA;

confezione 030058061;

descrizione: 100 fiale 50 mg/10 ml;

confezione 030058059;

descrizione: 50 fiale 50 mg/10 ml;

confezione 030058046;

descrizione: 10 fiale 50 mg/10 ml;

confezione 030058034;

descrizione: 100 fiale 10 mg/2 ml;

confezione 030058022;

descrizione: 50 fiale 10 mg/2 ml;

confezione 030058010;

descrizione: 10 fiale 10 mg/2 ml;

farmaco: ALOPERIDOLO MAYNE PHARMA;

confezione 030049035;

descrizione: 100 fiale 1 ml/2 mg/1 ml;

confezione 030049023;

descrizione: 50 fiale 1 ml/2 mg/1 ml;

confezione 030049011;

descrizione: 5 fiale 1 ml 2mg/1 ml.

07A06758

Comunicato di rettifica relativo all'estratto della determinazione AIP/UPC n. 24 del 18 aprile 2007, recante l'autorizzazione all'immissione parallela del medicinale per uso umano «Daflon».

Nell'estratto della determinazione AIP/UPC n. 24 del 18 aprile 2007 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 108 dell'11 maggio 2007, alla pagina 28:

ove è scritto:

con numero di autorizzazione 328660,

leggasi:

con numero di autorizzazione 328660.0;

ove è scritto:

Classificazione ai fini della rimborsabilità:

confezione: A.I.C. n. 037304021,

leggasi:

Classificazione ai fini della rimborsabilità:

confezione: A.I.C. n. 037738010;

ove è scritto:

Classificazione ai fini della fornitura:

confezione: A.I.C. n. 037304021,

leggasi:

Classificazione ai fini della fornitura:

confezione: A.I.C. n. 037738010.

07A06694

AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Avvio del procedimento «Avvio della consultazione pubblica in materia di qualità dei servizi di contato (call center) nel settore delle comunicazioni elettroniche».

Si comunica l'avvio del procedimento di cui alla delibera n. 88/07/CSP: «Avvio della consultazione pubblica in materia di qualità dei servizi di contato (call center) nel settore delle comunicazioni elettroniche», pubblicata in data 6 luglio 2007 sul sito web dell'Autorità www.agcom.it, a cui si rimanda per la lettura del testo integrale della comunicazione.

07A06715

REGIONE CAMPANIA

Autorizzazione alla produzione e vendita dell'acqua minerale «Ofelia», in comune di Contursi Terme, alla società Sorgenti Monte Bianco Terme di Courmayeur S.p.a.

Con decreto dirigenziale n. 37/A.G.C. 12 settore 3 del 30 giugno 2006 della Regione Campania, la società Sorgenti Monte Bianco Terme di Courmayeur S.p.a. è stata autorizzata alla produzione e vendita dell'acqua minerale denominata «Ofelia» previo deferrizzazione e trattamento di rimozione di elementi instabili di manganese».

07A06681

AUGUSTA IANNINI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(GU-2007-GU1-170) Roma, 2007 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2007 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 257,04)	- annuale	€ **438,00**
	(di cui spese di spedizione € 128,52)	- semestrale	€ **239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 132,57)	- annuale	€ **309,00**
	(di cui spese di spedizione € 66,28)	- semestrale	€ **167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 383,93)	- annuale	€ **819,00**
	(di cui spese di spedizione € 191,46)	- semestrale	€ **431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 264,45)	- annuale	€ **682,00**
	(di cui spese di spedizione € 132,22)	- semestrale	€ **357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla *Gazzetta Ufficiale* - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2007.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

(di cui spese di spedizione € 127,00)	- annuale	€ **295,00**
(di cui spese di spedizione € 73,00)	- semestrale	€ **162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 39,40)	- annuale	€ **85,00**
(di cui spese di spedizione € 20,60)	- semestrale	€ **53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.

* 4 5 - 4 1 0 1 0 0 0 7 0 7 2 4 *

€ 1,00